XV legislatura

Il Trattato di Lisbona

Nota introduttiva e testo a fronte con le disposizioni dei Trattati vigenti

N. 83
dicembre 2007

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XV legislatura

Il Trattato di Lisbona

Nota introduttiva e testo a fronte con le disposizioni dei Trattati vigenti

Dossier n. 83
dicembre 2007

A cura di Luca Briasco,
Davide A. Capuano e Luigi Gianniti,
con la collaborazione di Maria Ruggieri

XV Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore
Maria Valeria Agostini tel. 06 6706_2405

Segretario parlamentare
Documentarista
Federico Pommier Vincelli _3542

Segreteria

Fax 06 6706_4336
Simona Petrucci _2989
Marzia Aizpuru _3666

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali
(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare
capo ufficio
Alessandra Lai _2969

Segretario parlamentare
Documentarista
Elena Di Pancrazio _3882

Coadiutori parlamentari
Nadia Quadrelli _2653
Laura E. Tabladini _3428
Monica Delli Priscoli _4707

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari
(Assemblee Consiglio d'Europa, OSCE, INCE)
fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio
Stefano Filippone Thaulero _3652

Segretario parlamentare Documentarista
Giuseppe Trezza _3478

Coadiutori parlamentari
Daniela Farneti _2884
Antonella Usiello _4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea
fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio
Luigi Gianniti _2891

Consigliere
Davide A. Capuano _3477

Segretari parlamentari Documentaristi
Patrizia Borgna _2359
Luca Briasco _3581
Viviana Di Felice _3761

Coadiutori parlamentari
Marianna Guarino _5370
Silvia Perrella _2873
Antonia Salera _3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato
fax. 06 233237384

Segretario parlamentare
Interprete Coordinatore
Paola Talevi _2482

Coadiutore parlamentare
Adele Scarpelli _4529

Segretari parlamentari Interpreti
Alessio Colarizi Graziani 3418
Patrizia Mauracher _3397
Claudio Olmeda _3416
Cristina Sabatini _2571
Angela Scaramuzzi _3417

INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA Pag. i

Avvertenza " 3

TRATTATO DI RIFORMA DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA: testo a fronte

Preambolo " 5

TITOLO I - Disposizioni comuni " 7

TITOLO II - Disposizioni relative ai princìpi democratici " 13

TITOLO III - Disposizioni relative alle istituzioni " 15

TITOLO IV - Disposizioni sulle cooperazioni rafforzate " 27

TITOLO V - Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune " 29

Capo 1: Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione " 29

Capo 2: Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune " 32

Sezione 1: Disposizioni comuni " 32

Sezione 2: Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune " 44

TITOLO VI - Disposizioni finali " 51

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA: testo a fronte

Preambolo " 59

PARTE PRIMA - PRINCIPI " 60

TITOLO I - Categorie e settori di competenza dell'Unione " 60

TITOLO II - Disposizioni di applicazione generale " 64

PARTE SECONDA - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE " 68

PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE " 72

TITOLO I - Mercato interno " 72

TITOLO I-bis - Libera circolazione delle merci " 73

Capo 1 - Unione doganale Pag. 73
Capo 1-bis - Cooperazione doganale " 74
Capo 2 - Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri " 74
TITOLO II - Agricoltura e pesca " 76
TITOLO III - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali " 80
Capo 1 - I lavoratori " 80
Capo 2 - Il diritto di stabilimento " 82
Capo 3 - I servizi " 86
Capo 4 - Capitali e pagamenti " 87
TITOLO IV - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia " 90
Capo 1 - Disposizioni generali " 90
Capo 2 - Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione " 94
Capo 3 - Cooperazione giudiziaria in materia civile " 97
Capo 4 - Cooperazione giudiziaria in materia penale " 100
Capo 5 - Cooperazione di polizia " 106
TITOLO V - Trasporti " 108
TITOLO VI - Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni " 112
Capo 1 - Regole di concorrenza " 112
Sezione 1 - Regole applicabili alle imprese " 112
Sezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati " 116
Capo 2 - Disposizioni fiscali " 118
Capo 3 - Ravvicinamento delle legislazioni " 119
TITOLO VII - Politica economica e monetaria " 123
Capo 1 - Politica economica " 124
Capo 2 - Politica monetaria " 130
Capo 3 - Disposizioni istituzionali " 134
Capo 3-bis - Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro " 136
Capo 4 - Disposizioni transitorie " 137

TITOLO VIII - Occupazione Pag. 144
TITOLO IX - Politica sociale " 147
TITOLO X - Il Fondo sociale europeo " 154
TITOLO XI - Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport " 154
TITOLO XII - Cultura " 157
TITOLO XIII - Sanità pubblica " 158
TITOLO XIV - Protezione dei consumatori " 160
TITOLO XV - Reti transeuropee " 161
TITOLO XVI - Industria " 162
TITOLO XVII - Coesione economica, sociale e territoriale " 163
TITOLO XVIII - Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio " 166
TITOLO XIX - Ambiente " 170
TITOLO XX - Energia " 173
TITOLO XXI - Turismo " 174
TITOLO XXII - Protezione civile " 174
TITOLO XXIII - Cooperazione amministrativa " 175
PARTE QUARTA - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE " 176
PARTE QUINTA - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE " 178
TITOLO I - Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione " 178
TITOLO II - Politica commerciale comune " 179
TITOLO III - Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario " 181
Capo 1 - Cooperazione allo sviluppo " 181
Capo 2 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi " 183

Capo 3 - Aiuto umanitario Pag. 184
TITOLO IV - Misure restrittive " 185
TITOLO V - Accordi internazionali " 186
TITOLO VI - Relazioni dell'Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell'Unione " 190
TITOLO VII - Clausola di solidarietà " 191
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE " 192
TITOLO I - Disposizioni istituzionali " 192
Capo 1 - Le istituzioni " 192
Sezione 1 - Il Parlamento europeo " 192
Sezione 1-bis - Il Consiglio europeo " 197
Sezione 2 - Il Consiglio " 198
Sezione 3 - La Commissione " 201
Sezione 4 - La Corte di giustizia dell'Unione europea " 204
Sezione 4-bis - La Banca centrale europea " 216
Sezione 5 - La Corte dei Conti " 218
Capo 2 - Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni " 222
Sezione 1 - Atti giuridici dell'Unione " 222
Sezione 2 - procedure di adozione degli atti e altre disposizioni " 224
Capo 3 - Gli organi consultivi dell'Unione " 230
Sezione 1 - Il Comitato economico e sociale " 231
Sezione 2 - Il Comitato delle regioni " 233
Capo 4 - La Banca europea per gli investimenti " 236
TITOLO II Disposizioni finanziarie " 237

Capo 1 - Risorse proprie dell'Unione Pag. 238
Capo 2 - Quadro finanziario pluriennale " 238
Capo 3 - Bilancio annuale dell'Unione " 239
Capo 4 - Esecuzione del bilancio e scarico " 246
Capo 5 - Disposizioni comuni " 247
Capo 6 - Lotta contro la frode " 249
TITOLO III - Cooperazioni rafforzate " 250
PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI " 254
PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA " 267
PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCÌPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ " 271
TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLA NUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI DEI TRATTATI VIGENTI CON QUELLI DI LISBONA E DELLA FUTURA VERSIONE CONSOLIDATA DEL TUE E DEL TFUE " 275

NOTA ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA

Il 13 dicembre 2007 a Lisbona i rappresentanti dei Governi dei 27 Stati membri dell'Unione hanno firmato il Trattato ("Trattato di Lisbona") che modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità europea. Questo Trattato è frutto dei lavori di una Conferenza intergovernativa che si è aperta il 23 luglio e si è conclusa con il Consiglio europeo del 18 e 19 ottobre. La Conferenza ha lavorato sulla base di un mandato assai dettagliato (sul quale v. il *dossier* n. 59, del 16 luglio 2007), predisposto dalla Presidenza tedesca e approvato dal Consiglio europeo il 21 e 22 giugno, dopo un serrato negoziato.

Si concludeva così la "pausa di riflessione" aperta dal Consiglio europeo del giugno 2005 dopo il risultato dei *referendum* tenutisi nella primavera dello stesso anno in Francia e Olanda, che avevano bocciato il Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004. Quest'ultimo era il risultato a sua volta di cinque anni di difficili negoziati cominciati con la Convenzione sulla Carta dei diritti fondamentali nel 1999 e proseguiti poi con i lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa a partire dal 2002 ([1]). Il Trattato costituzionale ([2]) (T.Cost.) è stato ratificato da 18 paesi (fra questi l'Italia, con legge 7 aprile 2005, n. 57), 2 (Francia e Olanda) lo hanno bocciato con consultazione referendaria e 7 invece, a seguito di questi *referendum*, hanno interrotto la procedura di ratifica.

1.1. La struttura del nuovo Trattato

Il **Trattato di Lisbona** (CIG 14/07) consta di 7 articoli (ben 152 pagine, cui si devono aggiungere 76 pagine di protocolli e 25 di dichiarazioni). Il primo articolo reca una serie di modifiche al TUE che viene completamente ristrutturato e suddiviso in sei titoli, due dei quali interamente nuovi (contenenti, il secondo, disposizioni relative ai principi democratici e il terzo disposizioni relative alle istituzioni) per un complesso di 55 articoli. Il secondo articolo del Trattato di Lisbona contiene invece modifiche al Trattato sulle Comunità europee che viene rinominato: "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" (TFUE). Questo trattato consta di 358 articoli. Gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 recano disposizioni finali. L'art. 6, in particolare, prevede che il Trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 2009,

---

([1]) Sui lavori della Convenzione europea e sul suo risultato si veda il volume "Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa elaborato dalla Convenzione europea, consegnato a Roma il 18 luglio 2003" a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

([2]) "che adotta una Costituzione per l'Europa", a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti il Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito della ratifica da parte dello Stato che procede per ultimo a tale formalità.

Seguono quindi una serie di Protocolli che sostituiscono e integrano quelli dei Trattati vigenti. Il Trattato infine, in allegato, reca una tabella di corrispondenza ove sono messe a fronte la numerazione dei Trattati vigenti, la numerazione prevista dal Trattato di Lisbona e la rinumerazione dei Trattati sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della quale sarà costruita la versione consolidata dei Trattati stessi.

1.2 Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona ha abbandonato la via seguita dal Trattato costituzionale, dell'abrogazione di tutti i Trattati esistenti e della loro sostituzione con un unico testo, ed ha seguito invece il tradizionale metodo di novellazione dei Trattati esistenti, che sono stati tuttavia integrati con le innovazioni contenute nel T.Cost., nelle forme e nei limiti previsti dal dettagliato mandato approvato dal Consiglio europeo del 21 e 22 giugno ([3]).

In particolare le disposizioni della parte prima del T.Cost. sono riprodotte quasi integralmente nei due Trattati: 30 articoli sono inclusi nel nuovo TUE e 27 articoli nel TFUE. Si perde la struttura della prima parte del T.Cost., che non è riprodotta dal nuovo TUE, il quale mantiene invece sostanzialmente inalterata la struttura del TUE vigente con l'introduzione di un nuovo titolo, il II, recante disposizioni relative ai principi democratici. Come si vedrà meglio successivamente, le uniche disposizioni non riprodotte sono quella recante il principio del primato del diritto dell'Unione (art. I-6 T.Cost.), quella sui simboli dell'Unione (art. I-8 T.Cost) e l'art. I-42 T.Cost. Alcune disposizioni del T.Cost sono state riprodotte ma con profonde modifiche (artt. I-1, I-3 e I-5 T.Cost.). Vi è invece un articolo di nuovo conio, introdotto dal Trattato di Lisbona: l'art. 8C relativo al ruolo dei Parlamenti nazionali. Secondo un principio chiaramente affermato nel mandato assegnato alla Conferenza intergovernativa dal Consiglio europeo del giugno 2007 ogni "terminologia di carattere costituzionale" è stata eliminata. I termini "legge" e "legge quadro" europea utilizzati nel T.Cost. sono sostituiti dai termini tradizionali "regolamento" e "direttiva", anche se continua a parlarsi di procedura legislativa.

Il TUE reca poi, a differenza della prima parte del Trattato costituzionale e analogamente a quanto previsto dal testo vigente del Trattato, le disposizioni relative alla PESC e alla PESD.

([3]) Per una prima analisi delle differenze rispetto al Trattato costituzionale (ratificato con legge 7 aprile 2005, n. 57), si rinvia al citato *dossier* n. 59.

Quanto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza, che era contenuta, in una versione adattata, nella parte II del T.Cost., essa è stata nuovamente proclamata solennemente a Strasburgo il 12 dicembre 2007 dai Presidenti del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo. A questa versione rinvia il nuovo art. 6 del TUE (introdotto dal Trattato di Lisbona) che prevede che essa "ha lo stesso valore giuridico dei Trattati". La versione proclamata è quella contenuta nel T.Cost. e che reca in particolare una diversa formulazione delle disposizioni generali, nonché un riferimento nel Preambolo alla necessità di tenere conto nella sua interpretazione delle spiegazioni redatte sotto l'autorità del *Praesidium* della Convenzione che elaborò la Carta dei diritti e del *Praesidium* della Convenzione europea.

Gran parte delle innovazioni ai Trattati vigenti contenute nella terza Parte del T.Cost. sono state riprese nel Trattato di Lisbona che ripropone, nel TFUE, anche sostanzialmente la struttura della terza parte del T.Cost..

Quanto alle poche disposizioni contenute nella quarta parte del T.Cost., esse sono essenzialmente riprodotte nel nuovo TUE. Gli artt. IV-440 e IV-441 sono riprodotti in corrispondenti disposizioni del TFUE. L'art. IV-447 sull'entrata in vigore è riprodotto oltre che nel nuovo art. 40 del TUE anche nell'art. 6 del Trattato di Lisbona. Non sono invece riprodotte, per la diversa tecnica seguita che prevede una novellazione dei Trattati e non una loro abrogazione, la disposizione recante l'abrogazione dei precedenti Trattati (IV-437 T.Cost.) e quella recante disposizioni transitorie relative a talune istituzioni (IV-439 T.Cost.). Resta invece ferma l'acquisizione del T.Cost. secondo la quale, per effetto della personalità giuridica unica attribuita all'Unione europea, l'Unione succede alla Comunità europea (IV-438 T.Cost).

Questa complessiva ristrutturazione dei Trattati vigenti (che riprende tuttavia gran parte delle disposizioni contenute nel T.Cost.) mantiene anche scelte fondamentali compiute dal T.Cost.. I nuovi Trattati accordano la personalità giuridica all'Unione europea che assorbirà la Comunità europea (e così l'espressione "Comunità europea sarà sostituita ovunque da Unione europea") unificando i tre pilastri. L'Euratom resta invece un Trattato a sé.

Nel testo della nota introduttiva che segue si analizzano le modifiche al TUE. Quanto al TFUE si fornisce un commento aggregato per materia sui principali cambiamenti intervenuti rispetto ai trattati vigenti.

Il *dossier* propone quindi un testo a fronte sia del TUE sia del TFUE come modificati dal Trattato di Lisbona, con le disposizioni dei Trattati vigenti.

2. LE MODIFICHE AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

Il TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, consta di 55 articoli, distribuiti in 6 Titoli: Disposizioni comuni (I), Disposizioni relative ai princìpi democratici (II), Disposizioni sulle istituzioni (III), Disposizioni su una cooperazione rafforzata (IV), Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune (V) e Disposizioni finali (VI). I Titoli I, IV (attuale Titolo VII), V e VI (attuale Titolo VIII) seguono la struttura del TUE attuale, con le modifiche convenute in sede di T.Cost.. Gli altri due Titoli (II e III) sono nuovi e introducono una parte comunque rilevante delle innovazioni convenute in sede di T.Cost..

PREAMBOLO

Nel preambolo del TUE, il Trattato di Lisbona (oltre ad alcune modifiche di *drafting*) riprende il primo considerando del preambolo del T.Cost., che recita "*Ispirandosi alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, e dello Stato di diritto*" (...). Tale considerando è stato inserito nel corpo del preambolo del TUE come secondo capoverso ([4]). Come noto, il testo sopra riportato è stato il risultato della mediazione svoltasi nel corso dei negoziati che hanno portato all'approvazione del T.Cost., ove, nonostante l'impegno di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, non è stato inserito un riferimento espresso alle radici cristiane dell'Europa. Nel TFUE, invece, con il nuovo art. 16C, inserito nel Titolo II sulle disposizioni di applicazione generale, è stata ripresa la disposizione della prima parte del T.Cost. relativa allo *status* delle chiese e delle organizzazioni non confessionali (T.Cost. I-57). In base ad essa, l'Unione rispetta e non pregiudica lo *status* di cui godono negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose (v. *infra*).

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Il Titolo I del Trattato UE, relativo alle disposizioni generali, è stato modificato secondo alcune innovazioni del T.Cost..

Il principio di attribuzione. Il Trattato di Lisbona, al punto 2 delle modifiche al TUE, integra l'art. 1 del TUE, prevedendo che l'Unione europea esercita le competenze che le sono conferite dagli Stati membri al fine di conseguire obiettivi comuni. Risalta più chiaramente il principio di attribuzione e lo stretto

([4]) Segue, pertanto, il primo considerando che recita "*decisi a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle Comunità europee*".

collegamento tra obiettivi dell'Unione e competenze attribuite dagli Stati. La CIG ha adottato anche una dichiarazione (la n. 28) sull'esercizio delle competenze, secondo la quale *"qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri"*. Nei casi di competenze concorrenti la dichiarazione precisa che gli Stati membri esercitano le loro competenze nella misura in cui l'Unione non ha ancora esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla. E a tal fine il Consiglio può chiedere alla Commissione di presentare una proposta tesa ad abrogare un atto legislativo, in particolare per assicurare meglio il rispetto costante dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ([5]). La Commissione presterà *"particolare attenzione a queste richieste"* ([6]). Tale formulazione nasce come soluzione di compromesso, raggiunta al Consiglio di Lisbona del 18 e 19 ottobre, a seguito della richiesta della Repubblica ceca di inserire una disposizione che obbligasse la Commissione a ritirare l'atto qualora il Consiglio ne avesse fatto richiesta e alla reazione di molti Stati membri (e della stessa Commissione) che ritenevano una tale disposizione lesiva del diritto di iniziativa della Commissione, previsto dall'art. 250 del Trattato CE quale elemento fondamentale dell'equilibrio istituzionale europeo. La stessa dichiarazione prevede inoltre che gli Stati membri, riuniti in Conferenza intergovernativa, possano decidere di modificare i Trattati, anche per accrescere *o ridurre* le competenze attribuite all'Unione in detti Trattati.

L'Unione sostituisce e succede alla Comunità. Il Trattato di Lisbona prevede la sostituzione dell'art. 1, par. 3, del TUE. Secondo la nuova formulazione l'Unione si fonda sul (nuovo) TUE e sul TFUE, che hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione *"sostituisce e succede alla Comunità europea"*, il cui richiamo all'interno dei due Trattati scomparirà. Sulla base di questa formulazione, e del riferimento espresso contenuto nel Titolo VI sulle disposizioni finali (nuovo art. 46A del Trattato UE), l'Unione avrà una **personalità giuridica unica**. Oltre alla semplificazione istituzionale che ne deriva, è rilevante l'estensione del metodo comunitario ai settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, l'unificazione della carica di Alto rappresentante per la politica estera (nome riservato al Ministro degli esteri previsto dal T.Cost.) con quella di Commissario per le relazioni esterne, nonché Vice Presidente della Commissione europea. È poi prevista la possibilità per l'Unione europea di negoziare direttamente accordi in materia internazionale (art. 188L TFUE).

I valori dell'Unione. Il punto 3) delle modifiche al TUE prevede che venga inserito un nuovo art. 1-*bis* del TUE, relativo ai valori dell'Unione. L'articolo è in

---

([5]) La dichiarazione richiama l'art. 208 del TFUE, che corrisponde all'attuale art. 208 del TCE. In base ad esso, il Consiglio può chiedere alla Commissione di effettuare gli studi che esso ritiene opportuni oppure di sottoporgli le proposte del caso. Manca nell'art. 208 una disposizione particolare relativa alla regola di voto e pertanto si applica la regola generale della maggioranza semplice (art. 205, par. 1).

([6]) La Commissione non è giuridicamente vincolata alle determinazioni del Consiglio, anche se è tenuta ad esaminarle in base al generale principio di leale cooperazione tra le istituzioni (enucleato dalla Corte di giustizia con la sentenza del 30 marzo 1995 (causa C-65/93), relativa alla cooperazione interistituzionale fra il Consiglio ed il Parlamento europeo.

parte di nuova formulazione rispetto ai Trattati vigenti, ma rispecchia l'art. I-2 del T.Cost.. Esso sancisce che ai valori già richiamati dall'art. 6, par. 1, dell'attuale TUE ([7]), che annovera la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, si aggiungano il rispetto della dignità umana, l'uguaglianza, il pluralismo, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la non discriminazione, desunti prima solo in via giurisprudenziale. È stato inoltre inserito un riferimento esplicito ai diritti delle minoranze e alla parità tra uomini e donne.

Gli obiettivi dell'Unione. Il punto 4 delle modifiche al TUE è dedicato agli obiettivi dell'Unione e dispone una riscrittura dell'art. 2 del TUE. Il testo vigente dell'art. 2 del TUE definisce gli scopi dell'Unione in relazione a ciascuno dei tre pilastri in cui è strutturata: il pilastro comunitario, la politica estera e di difesa, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A questi aggiunge il rafforzamento della tutela dei diritti mediante l'istituzione della cittadinanza europea e il mantenimento e lo sviluppo dell'*acquis* comunitario. Ora, la nuova formulazione riprende pressoché integralmente le disposizioni previste dall'art. I-3 del T.Cost., tranne il riferimento alla concorrenza ([8]). Si tratta della codificazione di una serie di obiettivi fondamentali, dei quali alcuni assumono un carattere di novità, come ad esempio la promozione del progresso scientifico e tecnologico, o la promozione della pace e del benessere dei suoi popoli; altri sono ulteriormente specificati, come ad esempio l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il quale ci si potrà basare anche su una crescita economica equilibrata e su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva.

Nello stesso articolo dedicato agli obiettivi dell'Unione è stato inserito un nuovo par. 4, in cui si afferma che l'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'**euro**. Nel testo del T.Cost. tale paragrafo non figurava, mentre l'euro era menzionato nell'art. I-8 tra i simboli dell'Unione. Infine, al par. 5, rispetto al testo dei Trattati vigenti, è aggiunto un inciso relativo al contributo che l'affermazione e promozione dei valori e interessi dell'Unione nelle relazioni con il resto del mondo può dare alla protezione dei suoi cittadini.

Le competenze dell'UE e degli Stati membri e la loro delimitazione - Il punto 5 delle modifiche al TUE inserisce il nuovo art. **3-*bis*** del TUE. Tale articolo, relativo ai rapporti tra Unione europea e Stati membri, riprende, sviluppandolo, il concetto di rispetto da parte dell'Unione dell'identità nazionale degli Stati membri, già espresso dall'art. 6, par. 3, dell'attuale TUE (l'art. 6 sarà, però, interamente

---

([7]) Corrispondentemente, l'art. 6, par. 1, del TUE è stato sostituito (si veda *infra*).

([8]) Pur essendo riaffermato, infatti, che tra gli obiettivi dell'Unione rientra l'instaurazione di un mercato interno, su richiesta francese è stata eliminata, rispetto al testo del T.Cost., la frase "*nel quale la concorrenza è libera e non falsata*". La frase è stata peraltro inserita in un protocollo sul mercato interno e la concorrenza, da allegare al TUE e al TFUE. A differenza del mandato CIG, che non modificava - e quindi lasciava invariato - l'attuale art. 3 del TCE, ove si afferma(va) che l'azione della Comunità (dell'Unione, dopo il trattato di riforma) comporta(va) "*un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno*", nel testo approvato a Lisbona il predetto art. 3 TCE, in questa parte, è stato abrogato.

sostituito). Il nuovo art. 3-*bis* del TUE prevede inoltre il rispetto dell'uguaglianza degli Stati membri e riproduce il fondamentale principio, oggi contenuto nell'art. 10 del TCE, per cui gli Stati membri adottano ogni misura necessaria per l'attuazione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione, facilitano l'Unione nell'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione (è il fondamentale principio di leale collaborazione tra gli Stati membri e l'Unione europea).

Rispetto alla formulazione delle analoghe disposizioni del T.Cost., il Trattato di Lisbona aggiunge due aspetti. Il primo è in realtà un mero spostamento dall'art. I-11, par. 2, del T.Cost., il quale, in conformità al principio di attribuzione, è volto a precisare che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione appartiene agli Stati. Il secondo introduce una frase finale al par. 2, secondo cui la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. Tale materia non è attualmente espressamente menzionata dai Trattati.

Il Trattato di Lisbona abroga gli artt. 4 e 5 del TUE ed inserisce un nuovo art. 3-*ter*, che si occupa dei fondamentali principi di attribuzione, di sussidiarietà e proporzionalità, divenuti cardini del riparto delle competenze normative tra Stati membri e Unione. Si tratta di una migliore articolazione di quanto già contenuto nell'art. 5 del vigente Trattato CE, che viene a sua volta abrogato.

Lo stesso art. 3-*ter* li descrive:

- secondo **il principio di attribuzione**, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri;

- secondo **il principio di sussidiarietà**, l'Unione, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione;

- secondo **il principio di proporzionalità**, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.

Assume una rilevanza centrale il principio di sussidiarietà, un concetto dinamico che consente l'ampliamento dell'azione della Comunità, entro i limiti delle sue competenze, laddove le circostanze lo richiedano. Il Trattato di Lisbona, infatti, analogamente a quanto già previsto dal Trattato costituzionale, prevede un meccanismo che consente ai parlamenti nazionali di esercitare un controllo

penetrante sul rispetto da parte delle proposte normative della Commissione europea del principio di sussidiarietà (si veda *infra*).

Rimane comunque imprescindibile l'affermazione contenuta nel par. 2 dell'art. 3-*ter*, e cioè che le competenze dell'Unione europea sono quelle che le sono conferite dai Trattati. Come affermato dalla Corte di giustizia ([9]), al rispetto di tale presupposto è ancorata la legalità dell'azione comunitaria che si sostanzia nell'individuazione degli strumenti giuridici ai quali la Comunità (ora l'Unione) può far ricorso e nella procedura che le sue istituzioni e i suoi organi devono seguire nell'esercizio di tali poteri. Le competenze dell'Unione, in altri termini, sono fissate dall'art. 3-*ter*, mentre il principio di sussidiarietà non può essere utilizzato per estendere le competenze dell'Unione in materie non previste dai Trattati. Allo scopo, infatti, si deve applicare l'art. 308 del TFUE, ora parzialmente modificato, anche per permettere alla Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà, di richiamare l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate su questo articolo (art. 308, par. 2, TFUE).

La primazia del diritto comunitario. Uno degli elementi che ha caratterizzato il mandato negoziale della CIG 2007 e le conseguenti modifiche ai trattati vigenti è stata l'eliminazione dei riferimenti *lato sensu* costituzionali propri invece del T.Cost.. La clausola della prevalenza del diritto comunitario, contenuta nell'art. I-6 del T.Cost., non è stata ripresa. Per converso, all'Atto finale è allegata una dichiarazione (la n. 17, relativa al primato) in cui si afferma che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, a partire dalla sentenza Costa/Enel del 15 luglio 1964 ([10]), **i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri**, alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza ([11]).

Il trattamento della Carta dei diritti fondamentali. Alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stato riconosciuto "*lo stesso valore giuridico dei trattati*". Così esordisce il nuovo par. 1, comma 1, dell'art. 6 del TUE, come

---

([9]) Corte di giustizia, sentenza 26 marzo 1987, C-45/86, *Commissione c. Consiglio*.

([10]) Per la sentenza Costa, il diritto nato dal Trattato, in quanto scaturito da una fonte autonoma, "*non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità*".

([11]) La dichiarazione n. 17 contiene anche un riferimento al parere del Servizio giuridico del Consiglio sul primato, del 22 giugno 2007, riportato nel documento 11197/07 (JUR 260). Secondo tale parere, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario è un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della Comunità europea. All'epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza consolidata (Costa contro ENEL, 15 luglio 1964, causa 6/64) non esisteva alcuna menzione espressa della preminenza nel trattato. La situazione non è cambiata nel corso della successiva revisione dei Trattati ed è a tutt'oggi immutata. Secondo il Servizio giuridico del Consiglio, "*il fatto che il principio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo l'esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia*".

modificato dal Trattato di Lisbona, chiarendo il valore giuridico da riconoscere alla Carta ([12]).

Sempre secondo il nuovo par. 1, comma 1, dell'art. 6, l'Unione *"riconosce"*([13]) i diritti, le libertà e i princìpi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali del 7 dicembre 2000, come adattata il 12 dicembre 2007. In tale data, infatti, **la Carta è stata proclamata solennemente nell'Aula del Parlamento europeo di Strasburgo**. I Presidenti del Parlamento europeo, della Commissione europea e del Consiglio la hanno firmata ufficialmente nel corso di una cerimonia. La proclamazione è intervenuta il giorno precedente la firma, a Lisbona, del nuovo trattato da parte dei capi di Stato e di governo. Si deve ricordare che tra il testo proclamato a Nizza il 7 dicembre 2000 e il testo del T.Cost. sussistono alcune differenze. La versione proclamata il 12 dicembre 2007 è quella già concordata nel 2004 (senza ulteriori modifiche quindi).

Il nuovo art. 6, par. 1, commi 2 e 3, del TUE, oltre alla specificazione che le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei Trattati ([14]), statuisce che i diritti, le libertà e i princìpi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del Titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le **spiegazioni** cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni ([15]).

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione soggettivo della Carta, risulta evidente dal testo del Trattato un sostanziale indebolimento della sua portata precettiva nei confronti della **Polonia** e del **Regno Unito**. Al trattato di Lisbona è infatti allegato un protocollo in base al quale, *"prendendo atto dell'auspicio della Polonia e del Regno Unito di chiarire determinati aspetti dell'applicazione della Carta"*, si prevede che la Carta non estenda la competenza della Corte di giustizia o di qualunque altro organo giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o le azioni amministrative della Polonia o del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà, ai princìpi fondamentali che essa riafferma. Inoltre, tale protocollo prevede che, ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta

---

([12]) In Italia, non più tardi di qualche mese fa, la Corte costituzionale richiamava la Carta, *"ancorché priva tuttora di efficacia giuridica, per il suo **carattere espressivo di princìpi comuni agli ordinamenti europei**"* (Corte cost., sent. 393/2006 e sent. 394/2006; per la prima espressione in tal senso, Corte cost., sent. 135/2002).

([13]) La formulazione ricalca in parte quella dell'art. I-9 del T.Cost., secondo cui *"l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i princìpi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali che costituisce la Parte II"*.

([14]) La formula è già contenuta nell'art. 51, par. 2, della Carta e costituisce un esempio delle precisazioni e cautele previste "a garanzia" delle sfere riservate agli Stati membri.

([15]) Questa parte dell'art. 6 sostanzialmente riproduce quanto già contenuto nella Carta. E invero, il Titolo VII è (già) rubricato "disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della Carta". Per cui la formulazione nel TUE sembra ripetitiva a fronte dell'equiparazione del valore giuridico a quello dei Trattati. Così come appare ripetitivo il riferimento espresso alle spiegazioni, già richiamate quale criterio interpretativo (obbligatorio) dall'art. 52, par. 7, della Carta.

disposizione si applica alla Polonia o al Regno Unito soltanto nella misura in cui i diritti o i principi ivi contenuti sono riconosciuti nel diritto o nelle pratiche della Polonia ([16]) o del Regno Unito.

I parr. 2 e 3 del nuovo art. 6 del TUE riprendono i corrispondenti paragrafi dell'art. I-9 del T.Cost.. Secondo il par. 2, è prevista l'**adesione dell'Unione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**, firmata a Roma nel 1950, specificando che tale adesione non modifica le competenze attribuite all'Unione dal Trattato di Lisbona ([17]). Il Trattato di Lisbona contiene un Protocollo in cui si specifica che l'adesione dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche specifiche dell'Unione e senza incidere né sulle competenze dell'Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni, e una Dichiarazione (la n. 2) allegata all'Atto finale, con cui si prende atto dell'esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo, che potrà essere rafforzato dopo l'adesione. Ciò dovrebbe contribuire all'ulteriore riconoscimento, sempre dopo l'adesione, della natura di giurisdizione specializzata della Corte europea dei diritti dell'uomo, ossia di giurisdizione che esercita un controllo "esterno" sul rispetto da parte dell'Unione, come da parte degli altri membri del Consiglio d'Europa, dei suoi obblighi di natura internazionale derivanti dall'adesione alla Convenzione sui diritti dell'uomo ([18]).

Nel par. 3 dell'art. 6 viene infine specificato, ripetendo una formulazione similare all'art. 6, par. 2, dell'attuale TUE, che i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e risultanti dalle tradizioni costituzionali

---

([16]) All'atto finale sono allegate due dichiarazioni della **Polonia**: la n. 61, in base alla quale la Carta lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di legiferare nel settore della moralità pubblica, del diritto di famiglia nonché della protezione della dignità umana e del rispetto dell'integrità fisica e morale dell'uomo; e la n. 62, in base alla quale la **Repubblica di Polonia** dichiara che, tenuto conto della tradizione di movimento sociale di "Solidarność" e del suo importante contributo alla lotta per i diritti sociali e del lavoro, rispetta pienamente i diritti sociali e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, quelli ribaditi nel titolo IV della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

([17]) Si ricorda che con il parere 2/94 del 28 marzo 1996, la Corte di giustizia aveva escluso la competenza della Comunità ad aderire alla CEDU, osservando come si ritenesse necessaria un'espressa modifica del trattato.

([18]) Nell'articolo 188N del TFUE, sulla procedura per la conclusione di accordi internazionali, si prevede al paragrafo 8, secondo comma, ultima frase, che l'accordo sull'adesione dell'Unione alla CEDU è concluso dal Consiglio all'unanimità e previa approvazione da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali. Tale procedura non è prevista dai Trattati vigenti, che nemmeno contemplano la possibilità di adesione dell'Unione o delle Comunità alla CEDU, ma non era prevista neanche dal T.Cost.. *La previsione della ratifica da parte degli Stati membri si rende in ogni caso inevitabile considerata la necessità che gli Stati membri del Consiglio d'Europa, tra i quali sono compresi tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ratifichino l'accordo di adesione di un nuovo membro, che nella specie sarebbe l'Unione europea.*

comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto princìpi generali ([19]).

L'ambiente circostante. Il Trattato di Lisbona, dopo alcune modifiche all'art. 7 del TUE (relativo al meccanismo di censura nei confronti degli Stati che violino i princìpi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, che dovrebbe restare invariato) ha inserito un articolo, il 7-*bis*, ripreso dal T.Cost., sull'Unione e l'ambiente circostante. In tale articolo si afferma che l'Unione sviluppa con i Paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, prevedendo conseguentemente la possibilità per l'Unione di concludere accordi con essi. In una Dichiarazione allegata all'Atto finale (la n. 3), si prevede che l'Unione dovrà tenere conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità.

TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI

Il Titolo II del TUE contiene disposizioni relative ai principi democratici. Alcune di esse sono riprese dal titolo del T.Cost. relativo alla "vita democratica" dell'Unione. Sono stati pertanto introdotti l'art. 8 del TUE, che fissa il principio dell'**uguaglianza giuridica dei cittadini** dell'Unione; l'art. 8A, sulla **democrazia rappresentativa**, secondo il quale i cittadini devono essere rappresentati direttamente nel Parlamento europeo, per mezzo di elezioni a suffragio universale, e indirettamente, quindi tramite i propri Governi, responsabili dinanzi ai Parlamenti nazionali, in seno al Consiglio europeo e al Consiglio; l'art. 8B, sulla **democrazia partecipativa e l'iniziativa dei cittadini**, secondo il quale i cittadini e le associazioni rappresentative possono partecipare attivamente alla vita dell'Unione, facendo conoscere le loro opinioni, e viene previsto che un milione di cittadini, aventi la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possano prendere l'iniziativa di invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata ([20]).

Rispetto al testo del T.Cost. non vengono riprese in questa sede le altre disposizioni facenti parte del titolo relativo alla "vita democratica", che sono state tuttavia inserite nel TFUE. In particolare: all'inizio del capo sulla politica sociale è

([19]) Sulla base di questa formulazione si è formato un orientamento portato a ritenere che la Carta abbia già acquisito efficacia giuridicamente vincolante, per il tramite del rinvio ai diritti garantiti dalla Convenzione e dalle tradizioni costituzionali comuni.

([20]) La base giuridica per l'adozione delle modalità di presentazione di un'iniziativa dei cittadini è stata inserita all'articolo 21 del TFUE, relativo al diritto di petizione e al diritto di rivolgersi sl Mediatore. Secondo il nuovo primo comma dell'articolo 21, saranno Parlamento europeo e Consiglio, con regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria a statuire le disposizioni necessarie per la presentazione dell'iniziativa dei cittadini, inclusi il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire.

stato inserito un nuovo art. 136-*bis*, sulle **parti sociali** e sul dialogo sociale autonomo; il ruolo del **mediatore europeo** continuerà ad essere disciplinato dall'art. 195 del TFUE (il T.Cost. lo prevedeva invece all'art. I-49); l'art. I-50 del T.Cost., sulla **trasparenza** dei lavori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, è stato ripreso dal nuovo art. 16A del TFUE insieme al testo dell'art. 255, ora abrogato, e collocato nel Titolo II del TFUE sulle disposizioni di applicazione generale; i contenuti dell'art. I-51, sulla **protezione dei dati di carattere personale**, sono stati ripresi dall'art. 16B del TFUE, abrogando l'art. 286 che precedentemente li disciplinava; l'art. I-52 del T.Cost., sullo ***status* delle chiese** e delle organizzazioni non confessionali, è stato inserito nel nuovo art. 16C del TFUE, riportato al Titolo II sulle disposizioni di applicazione generale.

I Parlamenti nazionali. Il ruolo dei Parlamenti nazionali è disciplinato dall'art. 8C, inserito *ex novo* nel Titolo II del TUE. Si tratta sostanzialmente di una novità rispetto ai Trattati vigenti e rispetto al T.Cost., ove le disposizioni relative ai Parlamenti nazionali erano sparse in più articoli; ciò risponde ad un'esigenza di chiarezza dovuta anche al rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali secondo la procedura di cui si dirà *infra*.

Il nuovo art. 8C contiene una proposizione secondo cui i Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione attraverso una serie di meccanismi, quali: l'informativa ad essi dovuta sugli atti delle istituzioni comunitarie e sulle domande di adesione degli Stati all'Unione europea (lettera a) e lettera e)); la partecipazione alla valutazione delle politiche europee in materia di Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, soprattutto in riferimento alle attività di Europol ed Eurojust (lettera c)); la partecipazione alle procedure di revisione dei trattati (lettera d)); la partecipazione alla cooperazione interparlamentare tra Parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo (lettera e)) ([21]); e, infine, la vigilanza sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità (lettera b)).

È quest'ultimo meccanismo di **verifica del rispetto del principio di sussidiarietà** a costituire la principale novità introdotta in tema dal Trattato di Lisbona.

L'art. 3 del "Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali" (che è stato mantenuto con alcune modificazioni, insieme con il Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità) prevede che, al termine dell'esame delle proposte legislative della Commissione europea, da effettuarsi nell'arco di otto settimane dalla ricezione, i Parlamenti possano formulare un parere motivato in merito alla conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà.

([21]) Tale ultimo settore si è sviluppato grandemente nel corso degli ultimi anni, attraverso una serie di riunioni interparlamentari che si sono svolte con regolarità sia presso il Parlamento europeo, sia presso il Parlamento del Paese che detiene la Presidenza dell'Unione europea.

Secondo la procedura prevista dal Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, ciascun Parlamento nazionale dispone di due voti e, in caso di Parlamenti bicamerali, ciascuna camera dispone di un voto. Al termine di questo processo la Commissione può decidere di mantenere la proposta, modificarla o ritirarla, motivando la sua decisione. Tuttavia, qualora i pareri motivati rappresentino un terzo dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, la Commissione è tenuta a riesaminare la proposta. In caso di proposte legislative che riguardino lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, tale soglia è abbassata ad un quarto ([22]). Nel caso di violazione del principio di sussidiarietà, ciascuna Camera di un Parlamento nazionale può chiedere al Governo di impugnare l'atto contestato di fronte alla Corte di giustizia.

Il Trattato di Lisbona, oltre quanto già previsto dal T.Cost., ha previsto un **"meccanismo di controllo rafforzato della sussidiarietà"**, disciplinato dall'art. 7 del relativo Protocollo. Se una proposta legislativa della Commissione europea non risulta conforme al principio di sussidiarietà per un numero sufficiente di Parlamenti nazionali, idonei a rappresentare la maggioranza semplice dei voti attribuiti agli stessi ([23]), la Commissione riesaminerà il progetto di atto, che essa può decidere di mantenere, modificare o ritirare.

Qualora la Commissione europea decida di ritirare l'atto, la procedura si arresta. Nel caso in cui lo modifichi, potrebbe essere oggetto di ulteriore discussione se l'*iter* legislativo debba prevedere o meno un altro intervento dei Parlamenti nazionali. Qualora scelga di mantenere il progetto, la Commissione dovrà spiegare in un parere motivato perché, nonostante le posizioni contrarie espresse dai Parlamenti nazionali, ritiene il progetto conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei Parlamenti nazionali dovranno essere trasmessi al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura legislativa. Ed è qui che si innesta il fondamentale elemento di novità del Trattato di Lisbona:

([22]) Va ricordato che nelle more di uno sblocco dell'*impasse* istituzionale europea, la questione del rapporto diretto tra Parlamenti nazionali e Commissione europea, nonché della vigilanza sul principio di sussidiarietà era stata affrontata dai Capi di Stato e di Governo nel **Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006**, nelle cui Conclusioni, al punto 37, si prendeva atto dell'interdipendenza tra il processo legislativo europeo e quelli nazionali, si accoglieva con favore l'impegno della Commissione a mettere direttamente a disposizione dei Parlamenti nazionali tutte le nuove proposte e i documenti di consultazione, chiedendo loro di esprimere osservazioni e pareri al fine di migliorare il processo di elaborazione delle politiche, si invitava la stessa Commissione a prendere in debita considerazione le osservazioni dei Parlamenti nazionali, in particolare per quanto riguarda i princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, e si incoraggiavano i Parlamenti nazionali a rafforzare la cooperazione nel quadro della Conferenza delle Commissioni per gli affari europei (COSAC) all'atto del monitoraggio della sussidiarietà. Il Consiglio europeo ha già così creato, *de facto*, una procedura assimilabile a quella disciplinata nel T.Cost. e ora ripresa dal Trattato di Lisbona.

([23]) In un'Europa a 27 e considerando che ogni Paese dispone di due voti, il totale dei voti è pari a 54. La maggioranza semplice è pertanto di 28. Al Senato, in qualità di singola camera, spetta un voto.

- prima della conclusione della prima lettura secondo la procedura legislativa ordinaria, il legislatore (Consiglio e Parlamento) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei Parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;
- se, a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio ([24]) o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

Risulta chiaro che la nuova procedura prevede un sistema di blocco delle decisioni comunitarie, allorché si raggiungano i previsti *quorum*, o in Consiglio (55% degli Stati membri) o al Parlamento europeo (maggioranza dei voti espressi). In tal caso, "*la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame*" ([25]).

Infine, rimane confermata la competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste dall'art. 230 del TFUE da uno Stato membro o "*trasmessi da quest'ultimo, in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale*" (art. 8 del Protocollo sulla sussidiarietà). Secondo questa formulazione, la legittimazione ad adire la Corte di giustizia è attribuita ai Governi degli Stati membri; tuttavia, i Governi sembrano obbligati ad impugnare l'atto legislativo per violazione del principio di sussidiarietà qualora anche una sola Camera dei rispettivi Parlamenti lo richieda.

TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI

Le modifiche istituzionali contenute nel T.Cost. sono state integrate in parte nel TUE e in parte nel TFUE. Il Titolo III del TUE contiene quindi le modifiche istituzionali al sistema attuale, che si riportano in sintesi di seguito.

Il Parlamento europeo – Nel TUE è stato inserito l'art. 9A, relativo al Parlamento europeo, prevedendosi, in linea con quanto già delineato nel T.Cost., che

---

([24]) In un'Europa a 27, il 55% degli Stati membri è pari a 15. Tale dato, se rapportato ai voti dei corrispondenti Parlamenti nazionali, è pari a 30.

([25]) Rispetto a questo nuovo meccanismo decisionale si pone l'interrogativo relativo alle modalità di accertamento dell'avvenuto raggiungimento della maggioranza dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, posto che alcuni aspetti del sistema potrebbero dare adito a contestazioni. Ad esempio, non è chiaro se il riesame debba scattare allorché ci sia una contestazione relativa al principio di sussidiarietà su punti diversi del progetto di atto legislativo della Commissione europea o se invece sia necessario il raggiungimento del *quorum* sullo stesso punto. Tale problema si poneva anche nel sistema delineato dal T.Cost., ma era collegato ad un mero parere dei Parlamenti nazionali, cui poteva conseguire o meno un effetto di blocco delle proposte, in base ad un'esclusiva valutazione della Commissione europea. Ora, invece, al raggiungimento dei prescritti voti consegue un effetto giuridico preciso e cioè l'inserimento dei Parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo, che può condurre, come visto, all'effetto di blocco dello stesso. Assume quindi una diversa rilevanza la modalità di conteggio della maggioranza.

lo stesso sarà composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione, abbia un numero massimo di 750 componenti, più il Presidente. Viene inoltre stabilito un criterio di rappresentanza dei cittadini europei in modo degressivamente proporzionale, fissando una soglia minima di 6 eurodeputati per Stato membro, maggiorata rispetto a quella vigente (il Trattato di Nizza ha attribuito 5 seggi al più piccolo degli Stati, Malta), e una soglia massima di 96 seggi. Tale tetto comporta, rispetto al quadro normativo ora vigente, una riduzione di tre seggi per la Germania.

A differenza dei Trattati vigenti, il Trattato di Lisbona non fissa la distribuzione dei seggi tra gli Stati, ma la rinvia ad una decisione del Consiglio europeo adottata all'unanimità, su iniziativa del Parlamento e con la sua approvazione. Sulla base di tale previsione, il Consiglio europeo del giugno 2007 aveva invitato il Parlamento europeo a sottoporre un progetto di decisione al Consiglio europeo di Lisbona del 18-19 ottobre 2007, ove si sarebbe dovuto adottare il testo del Trattato di Lisbona. La proposta elaborata dal Parlamento europeo l'11 ottobre 2007 ha rimesso in discussione la parità di rappresentanza storicamente esistente tra Roma, Parigi e Londra (secondo il vigente sistema di accorpamento per scaglioni), prevedendo che all'Italia fossero attribuiti 72 seggi, al Regno Unito 73 e alla Francia 74. Per superare i rilievi mossi a questo criterio di calcolo dal Governo italiano, il Consiglio europeo di Lisbona del 18-19 ottobre 2007, a seguito di lunghi negoziati, ha deciso di aumentare il numero massimo di deputati europei da 750 a 751 ed attribuire il seggio supplementare all'Italia. La Dichiarazione n. 4 allegata all'atto finale conferma questa attribuzione ([26]), mentre il Consiglio europeo del 14 dicembre 2007 ha previsto che la decisione sarà adottata quanto prima dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ma (come previsto dall'art. 2 del Protocollo sulle disposizioni transitorie) in tempo utile prima delle elezioni parlamentari europee del 2009.

Il Consiglio europeo. Il Trattato di Lisbona ha mantenuto la trasformazione del Consiglio europeo in istituzione comunitaria, già fissata dal T.Cost.. Attualmente, infatti, il Consiglio europeo non è contemplato dal Trattato CE ed è menzionato dal Trattato UE solo nel Titolo I, relativo alle "Disposizioni comuni" dell'Unione. Il nuovo art. 9B mantiene inalterata la possibilità di applicare anche al Consiglio europeo le regole sul voto a maggioranza qualificata in vigore per il Consiglio ([27]) e l'istituzione della figura di Presidente del Consiglio europeo. Le

([26]) Per maggiori dettagli sulla questione e sulle ragioni, sia politiche sia giuridiche, che avevano indotto il Governo italiano ad effettuare i rilievi critici sulla proposta del Parlamento europeo, si veda il *dossier* n. 67, *Il Parlamento europeo nel Progetto di Trattato*, del 4 ottobre 2007, a cura dell'Ufficio rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea. Si deve, inoltre, sottolineare che, in allegato all'atto finale, l'Italia ha fatto includere una dichiarazione (la n. 57), in base alla quale sono ripresi tali rilievi e si constata che "il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione, la cui rappresentanza è garantita in modo degressivamente proporzionale", nonché che "è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro".

([27]) Si tratta del nuovo articolo 201-*ter* del TFUE, per il quale il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una decisione che stabilisce l'elenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate quella "affari generali" e quella "affari esteri".

disposizioni vigenti, infatti, attribuiscono tale carica al Capo di Stato o di Governo del Paese che detiene la Presidenza dell'Unione, secondo il sistema di rotazione semestrale. Secondo la disposizione già fissata dal T.Cost., e ripresa dal Trattato di Lisbona, il Presidente è invece eletto dal Consiglio stesso a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabili una volta soltanto. Egli esercita una serie di funzioni: presiede e anima i lavori del Consiglio europeo; assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il Presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali"; si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo. Assicura, inoltre, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del Ministro degli affari esteri dell'Unione (ora Alto rappresentante). La carica non è compatibile con alcun mandato nazionale. Resta aperta la strada alla possibilità che il Presidente della Commissione europea possa ricoprire anche questa carica.

Il Consiglio. Una delle questioni più spinose affrontate durante il negoziato sul Trattato di Lisbona ha riguardato le regole del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio.

Una delle novità più significative resta dunque l'affermazione della maggioranza qualificata come regola generale di voto (art. 9C, par. 3); l'unanimità resta il criterio di decisione solo per alcuni settori. Le varie formazioni del Consiglio saranno stabilite con decisione del Consiglio europeo adottata a maggioranza qualificata, mentre le formazioni espressamente previste sono il Consiglio affari generali, con compiti di coordinamento dei lavori delle altre formazioni e di preparazione delle riunioni del Consiglio europeo, e il nuovo Consiglio affari esteri, presieduto dall'Alto rappresentante, con il compito di elaborare l'azione esterna dell'Unione e assicurarne la coerenza (art. 9C, par. 6). Formalmente abbandonato il sistema di rotazione semestrale della Presidenza del Consiglio, si stabilisce che la Presidenza delle varie formazioni del Consiglio venga esercitata dagli Stati membri in condizioni di parità, secondo modalità fissate con una decisione del Consiglio europeo adottata a maggioranza qualificata (art. 9C, par. 9). Ci sarà un sistema secondo il quale la Presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione Affari esteri, viene esercitata da gruppi di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi. Durante detto periodo, ciascun membro della terna eserciterà la Presidenza di tutte le formazioni per sei mesi consecutivi. Tale sistema, secondo la dichiarazione n. 9 allegata all'atto finale, sarà oggetto di una decisione del Consiglio europeo che sarà adottata il giorno dell'entrata in vigore del Trattato.

Per quanto riguarda i criteri per la **definizione della maggioranza qualificata**, con il Trattato di Lisbona si passa dal sistema di voto ponderato previsto dai Trattati vigenti al sistema di voto a doppia maggioranza, secondo quanto già previsto dal T.Cost.. Secondo tale sistema (ora previsto dall'art. 9C, par. 4, TUE e dall'art. 205, par. 3, TFUE), la doppia maggioranza deve essere pari

al 55% dei membri del Consiglio (pari a 15 Stati, in un'Europa a 27), con un minimo di 15, che rappresentino nel contempo il 65% della popolazione dell'Unione ([28]). Si tratta di due condizioni cumulative. Per converso, la minoranza di blocco è pari al 45% dei membri del Consiglio (pari a 13 Stati, in un'Europa a 27) o al 35% della popolazione, più un altro membro. In tal caso, le due condizioni sono alternative. Per evitare però che gli Stati con maggiore popolazione possano bloccare le decisioni del Consiglio, viene altresì previsto che un'eventuale minoranza di blocco debba includere almeno 4 membri del Consiglio ([29]). Nei casi in cui il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'Alto rappresentante, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio (pari a 20 Stati, in un'Europa a 27) rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione (art. 205, par. 2, TFUE).

Ciò premesso, il Trattato di Lisbona prevede un'articolazione temporale dei criteri per il calcolo della maggioranza qualificata su tre periodi:

dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona al 31 ottobre 2014. In questo periodo, secondo quanto fissato dall'art. 3 del Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato di Lisbona, si applica il regime vigente (definito nel Trattato di Nizza), basato sul sistema di ponderazione del voto in Consiglio. Si ricorda che l'art. 205 del Trattato CE prevede attualmente per le votazioni a maggioranza qualificata un principio di voto ponderato in base al quale è attribuito a ciascuno degli Stati membri un numero di voti predeterminato, che tiene implicitamente conto del loro peso demografico, economico e politico. È un sistema che assicura ai 4 Stati membri di maggiori dimensioni - e cioè Francia, Germania, Italia e Regno Unito - un voto ponderato pari a 29. È un sistema che peraltro assicura alla Polonia (e alla Spagna) un voto ponderato pari a 27, non lontano da quello dei grandi Stati. Per tale motivo, nel corso del negoziato, la Polonia ha molto insistito sul mantenimento di questo sistema (per semplicità definito anche sistema di Nizza). Va altresì menzionato l'art. 3, par. 4, del Protocollo sulle disposizioni transitorie, che abbassa i vari *quorum* previsti dal Trattato di Nizza, nei casi un cui un membro del Consiglio non prenda parte alla votazione;

dal 1° novembre 2014 al 31 marzo 2017. Il 1° novembre 2014 entrerà in vigore il sistema della doppia maggioranza previsto dal Trattato di Lisbona. Tuttavia, per un periodo transitorio che durerà sino al 31 marzo 2017, quando una decisione dovrà essere adottata a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio potrà chiedere che la decisione sia presa con il sistema di Nizza (art. 3, par. 2, del Protocollo sulle disposizioni transitorie). In sostanza, gli Stati che non sono favorevoli ad una determinata proposta dell'Unione avranno la possibilità di chiedere una sorta di controprova sulla base di un differente sistema di voto.

([28]) Secondo fonte Eurostat, nell'anno 2006, la popolazione complessiva dell'Unione (comprensiva anche di Romania e Bulgaria, non ancora membri) era pari a 492.966.967 abitanti. Il 65% della popolazione è pari a 320.428.529 abitanti.

([29]) Art. 9C par. 4, secondo comma, TUE. Il 35% della popolazione europea è pari a 172.538.438 abitanti.

Inoltre, ad ulteriore tutela degli Stati non favorevoli all'approvazione di determinate proposte, al momento della firma del Trattato di Lisbona, il Consiglio ha adottato una decisione, il cui testo figura nella dichiarazione n. 7 allegata all'atto finale – e chiaramente ispirata al compromesso di Ioannina ([30]) - in cui si prevede che dal 1° novembre 2014 e sino al 31 marzo 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta almeno i tre quarti della popolazione o almeno i tre quarti del numero degli Stati membri necessari per costituire una minoranza di blocco manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione. Durante la discussione, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio.

a decorrere dal 1° aprile 2017, si applicherà lo stesso meccanismo, con le percentuali in questione corrispondenti, rispettivamente, ad almeno il 55% della popolazione o almeno il 55% del numero di Stati membri necessari per costituire una minoranza di blocco. Ciò significa che, dal 1° aprile 2017, sarà in vigore il sistema della doppia maggioranza con la sola cautela ispirata al compromesso di Ioannina, che diventa permanente.

La Commissione europea. Il Trattato di Lisbona disciplina le attribuzioni della Commissione europea inserendo il nuovo art. 9D TUE, i cui tratti innovativi rispetto alla disciplina previgente riguardano la nuova composizione e il rafforzamento del ruolo del Presidente.

Per quanto concerne la sua composizione, la prima Commissione nominata tra l'entrata in vigore del Trattato ed il 31 ottobre 2014 si comporrà di un cittadino per ciascuno Stato membro (analogamente a quanto previsto dalle disposizioni del Trattato di Nizza, applicate per la prima volta per la nomina della Commissione presieduta da José Manuel Durão Barroso), compreso il Presidente e l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei suoi Vice Presidenti (art. 9D, par. 4, TUE). Tale numero si ridurrà ai due terzi del numero degli Stati membri (18 Commissari) a decorrere dal 1° novembre 2014, salvo che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare la composizione (art. 9D, par. 5, TUE). Gli Stati membri, come previsto dal nuovo art. 211-*bis* del TFUE, saranno trattati su un piano di assoluta parità, in maniera tale da riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri e di modo che lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due diversi Stati membri non sia mai superiore a uno.

([30]) Il compromesso di Ioannina (dal nome della città greca ove, il 29 marzo 1994, si tenne una riunione informale dei Ministri degli esteri dell'Unione) consiste nella possibilità, offerta ad un numero di Stati non sufficiente a costituire una minoranza di blocco, di chiedere che la decisione sia rinviata, per permettere al Consiglio, entro un congruo termine, di fare quanto necessario per pervenire ad una soluzione soddisfacente.

Il Presidente della Commissione europea sarà eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono, su proposta del Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate. Le funzioni del Presidente, secondo l'art. 9D, par. 9, includono la definizione degli orientamenti della Commissione e la sua organizzazione interna, nonché la nomina dei Vice Presidenti, fatta eccezione per l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Inoltre, il Presidente ha facoltà di richiedere e ottenere le dimissioni di un Commissario (tale disposizione non è oggi prevista dal Trattato CE).

L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (cui il T.Cost. dava il nome di Ministro degli esteri dell'Unione). Si tratta di una figura che riunisce in un'unica persona i due ruoli e le due funzioni, oggi spettanti a soggetti diversi, di Commissario per le relazioni esterne e di Alto rappresentante per la PESC. Secondo l'art. 9E del TUE, sarà nominato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, con l'accordo del Presidente della Commissione. Guiderà sia la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione sia la politica di sicurezza e di difesa comune. Contribuirà alla formazione di dette politiche e le attuerà in qualità di mandatario del Consiglio. Avrà la Presidenza della formazione "Affari esteri" del Consiglio (aggiornata, come tutte le altre, semestralmente). Sarà inoltre Vice Presidente della Commissione europea.

La Corte di giustizia. Tra le istituzioni, viene menzionata anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, comprendente la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati (nuovo art. 9F del TUE). Secondo l'art. 9F, par. 2, la Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro ed è assistita da avvocati generali. La dichiarazione n. 38, allegata all'atto finale, prevede che se la Corte di giustizia chiederà che il numero degli avvocati generali sia aumentato di tre (ossia undici anziché otto), il Consiglio, deliberando all'unanimità, approverà tale aumento. In tal caso, la dichiarazione prevede che la Polonia disporrà, come già avviene per Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito, di un avvocato generale permanente e non parteciperà più al sistema di rotazione, mentre l'attuale sistema di rotazione riguarderà cinque avvocati generali anziché tre.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI SU UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA

Le cooperazioni rafforzate sono disciplinate *ex novo* nel Trattato di Lisbona. Come indicato all'art. 1, punto 22, del Trattato, il titolo IV del TUE riprende la denominazione del titolo VII, e gli artt. 27 A - 27 E, gli artt. 40 - 40 B e gli artt. 43 - 45 sono sostituiti dall'art. 10, che sostituisce anche gli artt. 11 - 11A del Trattato CE. Gli stessi articoli sono anche sostituiti dagli artt. 280A - 280I del TFUE.

L'autorizzazione a procedere ad una cooperazione rafforzata è possibile solo nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione (art. 10, par. 1) e deve essere accordata dal Consiglio solo qualora non sia possibile conseguire gli stessi obiettivi da parte dell'Unione nel suo insieme e quando la proposta provenga da almeno nove Stati membri (art. 10, par. 2), a differenza dell'art. 43 del Trattato UE (vigente), ai sensi del quale, per attivare la cooperazione rafforzata, occorre raggiungere la soglia di otto Stati membri. Come detto, la decisione di autorizzazione è data dal Consiglio, che delibera però all'unanimità nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

Le cooperazioni rafforzate sono comunque aperte in ogni momento a tutti gli Stati membri dell'Unione e non sono considerate un *acquis* che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione. Inoltre, tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle relative deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto (art. 10, par. 3).

Il testo del TFUE prevede anche che gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata possano modificare, con decisione unanime, il sistema di voto relativo alle politiche che sono oggetto della cooperazione rafforzata medesima, passando ad esempio dal sistema di voto all'unanimità a quello a maggioranza qualificata, fatte salve le decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa (art. 280H TFUE).

TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

La politica estera e di sicurezza comune e la politica di difesa comune (PESD) continuano a costituire politiche a parte nel quadro di quelle dell'Unione europea e ad essere governate dal principio dell'unanimità ([31]).

Nel nuovo Titolo V del TUE sarà incluso un Capo I in cui verranno individuate le linee generali dell'azione esterna dell'Unione europea e indicati i princìpi e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione (art. 10A) e il ruolo del Consiglio europeo (art. 10B). La PESC sarà fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della politica estera e di sicurezza.

([31]) Per converso, l'attuazione della PESC e della PESD lascerà impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni europee per l'esercizio delle competenze dell'Unione, relative ai settori di competenza esclusiva, concorrente, di coordinamento delle politiche economiche e occupazionali e nei settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento (art. 25-*ter* TUE).

Secondo la nuova versione dell'art. 11, par. 1, del TUE, che apre il Capo 2 del Titolo V, la competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a un modello di difesa comune. Quest'ultima frase riprende le previsioni dell'art. 17, par. 1, del TUE vigente; lo stesso par. 1 prevede che la PESC: sia sottoposta a procedure specifiche; sia definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio deliberando all'unanimità, salvo i casi in cui i Trattati dispongano diversamente; non sia attuata tramite atti legislativi; sia messa in atto dall'Alto rappresentante e dagli Stati membri in conformità dei Trattati. Inoltre, il ruolo del Parlamento europeo e della Commissione è quello definito dai Trattati e la Corte di giustizia non è competente per quanto riguarda le disposizioni di questo settore, ad eccezione del monitoraggio circa gli ambiti di delimitazione delle competenze dell'Unione rispetto a quelli PESC e viceversa (art. 25-*ter* TUE), nonché per quanto riguarda il controllo delle decisioni europee che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche (art. 240-*bis* TFUE).

Nel Capo 2 saranno incluse le disposizioni del Titolo V dell'attuale TUE, così come modificate in sede di T.Cost.. Tra queste assume particolare rilevanza il servizio europeo per l'azione esterna (art. 13-*bis* TUE), che lavorerà in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri e dovrà essere costituito da funzionari provenienti dal Segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. Assume altrettanta rilevanza, in materia di difesa comune, la previsione di una forma di **cooperazione strutturata permanente** tra gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti (artt. 28A, par. 6, e 28E TUE, nonché il Protocollo allegato al Trattato). Ciò rappresenta un'importante innovazione, poiché nel vigente Trattato CE non è contemplata la cooperazione rafforzata in materia di difesa.

La dichiarazione n. 13 allegata all'atto finale sottolinea che le disposizioni del TUE sulla politica estera e di sicurezza "*lasciano impregiudicate sia le competenze degli Stati membri, quali esistono attualmente, per la formulazione e la conduzione della loro politica estera, sia la loro rappresentanza nazionale nei Paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali*" e "*non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri*". Nella stessa dichiarazione, è affermato che "*l'Unione europea e i suoi Stati membri resteranno vincolati dalle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, dalla responsabilità primaria del Consiglio di sicurezza e dei suoi membri per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali*".

In proposito, si rileva che la carta delle Nazioni Unite non fa riferimento espresso alla responsabilità dei singoli membri del Consiglio di Sicurezza per il

mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ([32]). Questa dichiarazione sembra contraddire lo spirito di quanto previsto dall'art. 19 TUE ([33]).

Si ricorda inoltre che all'art. 19, par. 2, viene inserito un terzo comma, prevedendosi che, qualora l'Unione abbia definito una posizione all'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedano che l'Alto rappresentante sia invitato a presentare la posizione dell'Unione.

Infine, una previsione specifica, l'art. 25-*bis*, crea una base giuridica *ad hoc* per la protezione dei dati di carattere personale nel settore della PESC, a marcare ulteriormente la non assimilabilità della PESC alle altre politiche dell'Unione.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Secondo l'art. 46A, la **personalità giuridica dell'Unione** diventa unica e assorbe quella della Comunità ([34]). L'attribuzione all'Unione della personalità giuridica (innovazione prevista dall'art. I-7 del T.Cost.) comporterà la semplificazione dell'architettura istituzionale dell'Unione, con la soppressione della costruzione in pilastri, e l'attribuzione all'Unione della soggettività giuridica internazionale e la connessa competenza di stipulare accordi con gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali.

Viene poi regolato il **recesso dall'Unione**, possibilità non espressamente riconosciuta dai Trattati vigenti, anche se implicitamente ammessa dall'applicazione della Convenzione di Vienna del 1969. Ora, l'art. 49A TUE prevede in particolare l'ipotesi di ritiro volontario dall'Unione, a mezzo di una notifica da parte dello Stato interessato al Consiglio europeo. In questo caso, è previsto che l'Unione negozi e

---

([32]) In tema di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, la Carta delle Nazioni Unite prevede, infatti, che "*Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione e fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli artt. 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale*", senza considerare una responsabilità *uti singuli* degli Stati che compongono il Consiglio stesso.

([33]) L'art. 19 TUE prevede infatti che "*Gli Stati membri che sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza assicureranno, nell'esercizio delle loro funzioni, la difesa delle posizioni e dell'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite*". Secondo tale formulazione, quindi, gli Stati che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza sono tenuti ad assicurare la difesa degli interessi dell'Unione, pur nel rispetto delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. Diversamente, secondo quanto inserito nella suddetta dichiarazione, tali Stati saranno sottoposti a ben due vincoli strettamente contingenti: le disposizioni primarie della Carta delle Nazioni Unite e la loro responsabilità primaria per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, nell'attuazione della concertazione con gli altri Stati membri in materia di politica estera. Tali previsioni potrebbero quindi costituire degli agevoli strumenti per sottrarsi all'onere di concertare una posizione comune o per svincolarsi dalla stessa.

([34]) La dichiarazione n. 24, allegata all'atto finale, prevede che "*il fatto che l'Unione abbia personalità giuridica non autorizzerà in alcun modo l'Unione a legiferare o ad agire al di là delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri*".

concluda accordi con lo Stato uscente, volti a disciplinare le future relazioni con lo stesso. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza, due anni dopo la notifica. Lo Stato receduto, comunque, potrà essere riammesso nell'Unione, seguendo però la stessa procedura prevista per gli Stati che domandano l'adesione per la prima volta (art. 49A, par. 5, TUE).

Le **procedure di revisione dei Trattati**, oggi disciplinate unitariamente dall'art. 48 del TUE, si diversificano secondo quanto previsto dal T.Cost.. Pertanto, ci sarà una procedura di revisione ordinaria e due procedure di revisione semplificate.

La **procedura di revisione ordinaria**, prevista dall'art. 48, parr. 2-5 TUE, istituzionalizza il metodo della Convenzione (seguita dalla Conferenza intergovernativa) per tutte le modifiche proposte dai Governi degli Stati membri, dal Parlamento europeo o dalla Commissione. Spetta al Consiglio europeo, che delibera a maggioranza semplice previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, assumere una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte. Un'eventuale decisione secondo cui l'entità delle modifiche non giustificherebbe la convocazione di una Convenzione deve essere assunta dal Consiglio sempre a maggioranza semplice, ma previa approvazione del Parlamento europeo. L'art. 48, par. 2, secondo periodo, TUE, precisa che i Trattati possono essere oggetto di revisione **sia per accrescere che per ridurre** le competenze attribuite all'Unione.

Degno di rilievo è il par. 5 dell'art. 48, ai sensi del quale, qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

Per quanto riguarda le **procedure di revisione semplificate**, l'art. 48, par. 6 del TUE prevede che il Governo di qualunque Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione europea possano sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione, relative alle politiche e alle azioni interne dell'Unione. Il Consiglio europeo, all'unanimità, può adottare una decisione in tal senso, che va però sottoposta all'approvazione di tutti gli Stati membri, ciascuno secondo le rispettive norme. L'art. 48, par. 7 TUE introduce due disposizioni passerella di portata generale. Secondo la prima quando il TFUE o il Titolo V del TUE prevedono che il Consiglio deliberi all'unanimità in un determinato settore, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata. La seconda disposizione prevede che quando il TFUE prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una disposizione che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria. Ogni iniziativa

presa in tali ultime direzioni va sottoposta all'esame dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, che dispongono di un potere di veto.

Circa i **criteri di ammissibilità e la procedura di adesione all'Unione europea**, nell'art. 49, par. 1, del TUE è stato sostituito il riferimento ai princìpi di cui all'attuale art. 6, par. 1, del TUE ([35]), con un riferimento ai valori dell'Unione di cui al nuovo art. 1-*bis* TUE e all'impegno degli Stati europei per la loro promozione. È stata inserita la previsione che obbliga gli Stati che presentino domanda di adesione ad informare il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali.

Del tutto nuova è la menzione dei **criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo** (art. 49, par. 1, ultima frase, TUE). Tali criteri sono stati individuati dal Consiglio europeo di Copenhagen del 1993, modificati poi dal Consiglio europeo di Madrid nel 1995 e comportano la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela (criterio politico); l'esistenza di un'economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alle forze del mercato e alla pressione concorrenziale all'interno dell'Unione (criterio economico); l'attitudine necessaria per accettare gli obblighi derivanti dall'adesione e, segnatamente, gli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria (criterio dell'*acquis* comunitario). Per poter avviare i negoziati di adesione, occorre che sia rispettato il criterio politico. Si tratta in ogni caso di un rinvio aperto. Il Consiglio europeo pertanto potrà decidere di modificare questi criteri, deliberando all'unanimità.

Il Titolo VI contiene infine le disposizioni sul campo di applicazione territoriale (che sono contenute anche all'art. 311-*bis* TFUE), la durata, la ratifica e i testi autentici e traduzioni.

3. LE MODIFICHE AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA (TCE) (art. 2 del Trattato di Lisbona dell'Unione europea)

Per quanto concerne le **novità introdotte dal TFUE**, se ne fornisce qui di seguito un breve quadro di sintesi, settore per settore, che dà conto degli elementi di innovazione contenuti nel Trattato come degli aspetti rimasti invece immutati per quanto attiene alle politiche dell'Unione, con particolare riferimento alle basi giuridiche e ai processi decisionali.

Il Trattato di Lisbona, pur rinunciando in parte a quel processo di semplificazione legislativa che, sulla base del Mandato di Laeken, aveva impegnato a fondo la Convenzione europea e si era tradotto in una complessa opera di accorpamento e rinominazione degli strumenti legislativi previsti dai Trattati vigenti,

([35]) Si tratta dei princìpi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto.

ha comunque mantenuto la disposizione in base alla quale la procedura di codecisione con voto a maggioranza qualificata in Consiglio viene elevata a procedura legislativa ordinaria, prevedendo tuttavia la possibilità di eccezioni. Per quanto concerne il nuovo TFUE, si è registrata una generale estensione della procedura legislativa ordinaria, e un conseguente accentuato coinvolgimento del Parlamento europeo, e sono state create per specifici settori nuove basi giuridiche, in assenza delle quali, sulla base di quanto previsto dall'art. 308 dello stesso TFUE, si dovrebbe procedere con voto unanime del Consiglio e con mera consultazione del Parlamento europeo. D'altro canto, per diverse politiche dell'Unione permangono eccezioni alla procedura legislativa ordinaria, che concernono la modalità di voto in Consiglio, il grado di partecipazione del Parlamento europeo, o entrambi.

Si ricorda infine che gli articoli del TFUE relativi alle istituzioni sono stati già esaminati in sede di analisi del nuovo TUE.

Il nuovo Titolo I e i nuovi artt. 2A - 2E ridisegnano integralmente le **categorie e i settori di competenza** dell'Unione.

Nel dettaglio, **l'art. 2A** enuclea le categorie di competenze di cui è dotata l'Unione e detta i principi concernenti l'azione dell'Unione e degli Stati in caso di competenza esclusiva e concorrente. Nel primo caso, l'Unione ha il potere di legiferare e gli Stati membri potranno agire autonomamente solo previa autorizzazione della stessa o per trasporre nei propri ordinamenti gli atti da essa adottati. Nel secondo caso, gli Stati hanno facoltà di legiferare solo se l'Unione non abbia esercitato la propria competenza o abbia cessato di farlo. Per quanto riguarda alcuni settori, quali il coordinamento delle politiche economiche e occupazionali, la PESC e la PESD, l'Unione svolge un ruolo distinto, secondo quanto stabilito dai relativi articoli del TUE. In altre materie, infine, l'Unione ha competenza a svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento alle azioni degli Stati membri, senza però sostituirsi ad essi, e senza che gli atti giuridicamente vincolanti adottati in queste materie comportino un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri.

L'**art. 2B** elenca i settori in cui l'Unione ha competenza esclusiva. Tra le varie materie, si ricordano l'unione doganale, la politica monetaria per gli Stati la cui moneta è l'euro e la definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno. Inoltre, l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali.

L'**art. 2C** statuisce che l'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i Trattati le attribuiscono una competenza che non rientra in quella esclusiva o in quella relativa alle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. Tra le competenze condivise, si trovano le grandi politiche comuni già previste dai Trattati vigenti, quali, ad esempio, il mercato interno, i trasporti, la politica sociale, la politica agricola, l'ambiente. Vengono poi aggiunte nuove

competenze, tra le quali quelle in materia di energia e di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'**art. 2D** stabilisce che l'Unione può adottare misure o prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali e dell'occupazione degli Stati membri. Per quanto concerne le politiche economiche spetta agli Stati membri il compito del coordinamento, sulla base peraltro di misure e, in particolare, di indirizzi di massima la cui fissazione è rimessa al Consiglio.

L'**art. 2E** individua i settori in cui l'Unione esercita un'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento. Tali settori sono: industria; tutela e miglioramento della salute umana; istruzione, formazione, gioventù e sport; cultura e protezione civile; turismo; cooperazione amministrativa.

Per quanto attiene alle **Disposizioni di applicazione generale**, nel TFUE è stato inserito un nuovo **art. 5 bis**, nel quale si prevede che l'Unione tenga conto, nella definizione e attuazione delle sue politiche, delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato e di una protezione sociale adeguata, della lotta contro l'esclusione sociale e della promozione di un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute, nonché un nuovo **art. 6ter**, che include il dispositivo del protocollo sulla protezione e il benessere degli animali, in quanto esseri senzienti.

Viene modificato **l'art. 16**, relativo ai servizi di interesse economico generale, nel senso di prevedere che i principi di funzionamento dei servizi medesimi, e le condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti, siano stabiliti da regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, adottati seguendo la procedura legislativa ordinaria.

Viene inserito, in sostituzione dell'art. 286, l'**art. 16B**, volto a rafforzare la protezione dei dati di carattere personale mediante norme da adottarsi attraverso la procedura legislativa ordinaria, che tuttavia "fanno salve le norme specifiche di cui all'art. 25bis del TUE". Si tratta delle norme a tutela dei dati personali stabilite nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune, che vengono demandate a una decisione del Consiglio, anziché a una procedura legislativa ordinaria (v. *infra*). Una distinzione, questa, non presente nel Trattato costituzionale e introdotta dal mandato della CIG.

Viene infine inserito un nuovo **art. 16C**, con il riconoscimento, da parte dell'Unione, dello *status* di cui godono le chiese e le organizzazioni non confessionali in virtù del diritto nazionale degli Stati membri. Previsione questa che riproduce la Dichiarazione n. 11 allegata al Trattato di Amsterdam (v. *infra*).

In tema di **non discriminazione e cittadinanza**, l'**art. 16E** riprende nella sostanza il testo dell'art. 13 TCE, prevedendo l'unanimità in Consiglio per i

provvedimenti tesi a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e la maggioranza qualificata per l'individuazione dei principi di base e la definizione delle misure di incentivazione destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri.

L'**art. 22** viene parzialmente modificato nel senso di prevedere che, ogni tre anni, la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale sull'attuazione della normativa relativa ai diritti dei cittadini dell'Unione, e che sulla base delle osservazioni della Commissione il Consiglio possa completare i diritti dei cittadini europei (come elencati dal nuovo **art. 17, par. 2**) mediante un regolamento o una direttiva, deliberando all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo. Il regolamento o direttiva entra in vigore solo dopo l'approvazione degli Stati membri in conformità ai rispettivi ordinamenti costituzionali.

In tema di **Politica agricola**, l'**art. 36**, relativo all'applicazione delle regole di concorrenza alla politica agricola comune, viene modificato nel senso di prevedere il passaggio dalla maggioranza qualificata in Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento alla procedura legislativa ordinaria. L'autorizzazione alla concessione di aiuti avviene tramite regolamento e decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

Le modifiche apportate all'**art. 37**, relativo alla legislazione in materia di politica agricola comune, sanciscono anch'esse il passaggio dalla maggioranza qualificata in Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento alla procedura legislativa ordinaria. La fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, avvengono tramite regolamento e decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

In tema di **libera circolazione dei lavoratori**, l'**art. 42** viene modificato nel senso di prevedere la procedura legislativa ordinaria per la legislazione attinente alla sicurezza sociale per i lavoratori migranti comunitari, fatta salva la possibilità per qualunque Stato membro di sottoporre all'esame del Consiglio europeo ogni progetto normativo che incida su aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale, ivi inclusi la sfera di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, o sull'equilibrio finanziario di tale sistema. In tal caso, la procedura legislativa ordinaria viene sospesa ed entro quattro mesi il Consiglio europeo può decidere di riavviarla, non agire o chiedere alla Commissione di presentare un nuovo progetto. Negli ultimi due casi, il progetto normativo si ritiene non adottato ([36]).

([36]) La procedura di investimento del Consiglio europeo da parte di uno Stato membro, in questo come in altri casi, subisce una modifica rispetto a quanto previsto dal Trattato costituzionale, introducendo il

Per quanto attiene alla **libertà di stabilimento**, l'**art. 45** viene modificato nel senso di prevedere, per l'esclusione in uno Stato membro di talune attività dall'applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento, il passaggio dalla maggioranza qualificata in seno al Consiglio, con consultazione del Parlamento europeo, alla procedura legislativa ordinaria.

In seguito alle modifiche apportate all'**art. 47**, in tema di coordinamento delle disposizioni sull'accesso alle attività non salariate e il loro esercizio, quando si tratti del coordinamento dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni per quanto riguarda la formazione e il regime di accesso delle persone fisiche, si passa dalla codecisione con unanimità al Consiglio alla procedura legislativa ordinaria.

Per la sezione relativa ai **servizi**, l'**art. 49** viene modificato nel senso di prevedere, per l'estensione del beneficio delle disposizioni relative alle prestazioni di servizi ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno dell'Unione, un passaggio dalla maggioranza qualificata in seno al Consiglio, con consultazione del Parlamento europeo, alla procedura legislativa ordinaria.

In tema di liberalizzazione dei servizi (**art. 52, par. 1**), si passa dalla maggioranza qualificata in seno al Consiglio con parere semplice del Parlamento europeo alla procedura legislativa ordinaria.

In tema di **capitali**, con particolare riferimento all'adozione di misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti (**art. 57, par. 2**), si passa dalla maggioranza qualificata in seno al Consiglio con consultazione del Parlamento europeo alla procedura legislativa ordinaria. Resta invece confermata la procedura legislativa speciale, con unanimità al Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo, per quelle misure che costituiscano un regresso della legislazione comunitaria per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti.

Viene infine aggiunto un nuovo paragrafo all'**art. 58**, nel quale si prevede che la Commissione o, in mancanza di una decisione della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su richiesta di uno Stato membro, possa adottare una decisione europea che confermi la compatibilità con i Trattati di misure fiscali restrittive che tale Stato abbia adottato nei confronti di uno o più paesi terzi, purché tali misure siano giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il mercato interno.

---

principio di inazione da parte del Consiglio europeo quale condizione per una mancata adozione del progetto normativo sul quale lo stesso è stato chiamato a pronunciarsi.

Per quanto attiene allo **Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (il cosiddetto Terzo pilastro di Maastricht)**, vengono sostanzialmente mantenute le nuove disposizioni introdotte dal Trattato costituzionale nel senso di un'accentuata "comunitarizzazione" della materia.

In base al nuovo **art. 61A**, il Consiglio europeo fornisce gli "orientamenti strategici" della "programmazione legislativa e operativa" nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con ciò istituzionalizzandosi il suo ruolo di impulso e di stimolo anche in questo settore.

Per quanto concerne il nuovo **art. 61H**, sostitutivo dell'art. 60 TCE, esso prevede che, attraverso regolamenti adottati seguendo la procedura legislativa ordinaria, venga definito un quadro di misure sui movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento di fondi, di proprietà finanziarie o di benefici economici che appartengano a persone fisiche o giuridiche, a raggruppamenti o entità non statali, allorché ciò sia necessario per la realizzazione degli obiettivi enunciati all'art. 61. Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, i regolamenti e le decisioni necessarie per l'attuazione della succitata legge. Devono essere presenti le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche, con particolare riferimento al rispetto del diritto al giusto processo. Si ricorda che misure analoghe, relative al congelamento di beni e capitali, sono previste dall'art. 301 TCE (ora 188K TFUE) nell'ambito dei rapporti economici con paesi terzi, e prevedono una deliberazione del Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Sulla stessa materia l'art. 60 del Trattato CE prevedeva la potestà per il singolo Stato membro, "per gravi ragioni politiche e per motivi di urgenza", di adottare misure unilaterali, fatta salva la possibilità per il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, di ottenere la modifica o la revoca di tali misure.

Sui visti, l'asilo, l'immigrazione e le altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone, l'art. 67 del Trattato CE prevedeva - per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam - l'unanimità al Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Trascorso detto periodo, era previsto un passaggio alla maggioranza in Consiglio, sempre su proposta della Commissione, e una decisione unanime del Consiglio, previa consultazione del Parlamento, sui settori cui applicare la codecisione. Ora, i nuovi **artt. 62, 63 e 63bis** prevedono il passaggio diretto alla procedura legislativa ordinaria, ferma restando la potestà per gli Stati membri di determinare le rispettive quote di immigrazione, in funzione delle esigenze dei mercati nazionali del lavoro, e fatte salve procedure legislative speciali per l'adozione di disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato (se necessarie per facilitare l'esercizio del

diritto alla libera circolazione dei lavoratori di paesi terzi) o di misure temporanee per affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi. In questo settore le politiche dell'Unione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, anche sul piano finanziario (**art. 63ter**).

Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria in materia civile (**art. 65**) si registra un'applicazione generalizzata della procedura legislativa ordinaria, con l'eccezione delle misure relative agli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, per le quali è prevista l'unanimità al Consiglio previa consultazione del Parlamento, accompagnata da una disposizione-passerella in base alla quale il Consiglio, su proposta della Commissione e deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero essere oggetto di atti adottati seguendo la procedura legislativa ordinaria.

Il Trattato di Lisbona, segnando in ciò un indubbio arretramento rispetto al Trattato costituzionale, inserisce una clausola ulteriore in base alla quale i parlamenti nazionali sono informati della succitata proposta di decisione, ed è sufficiente che uno solo di essi comunichi la propria opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione perché la decisione stessa si consideri non adottata. Si tratta di un vero e proprio potere di veto, che conferisce ai parlamenti nazionali un ruolo di attori privilegiati in tema di cooperazione giudiziaria civile e rende di più difficile applicazione la norma-passerella e la comunitarizzazione della materia.

Per quanto attiene alla **cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia**, gli artt. 31 e seguenti del Trattato UE prevedevano l'unanimità al Consiglio con parere semplice del Parlamento, mentre il nuovo **art. 69A** stabilisce il passaggio a procedura legislativa ordinaria. Analoghe considerazioni vanno fatte per quanto concerne le norme minime relative alla definizione dei reati penali e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi (**art. 69B**); le misure di sostegno nella prevenzione della criminalità (**art. 69C**); la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust (**art. 69D**); la cooperazione di polizia per quanto concerne lo scambio di informazioni, la formazione e le tecniche investigative comuni (**art. 69F**); la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol (**art. 69G**).

Altri settori della cooperazione giudiziaria in materia penale per i quali si applica ancora una procedura legislativa speciale con unanimità in Consiglio sono l'eventuale istituzione di una Procura europea (**art. 69E**); la cooperazione operativa tra le polizie dei vari Stati membri (**art. 69F, par. 3**); le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri nei settori della magistratura e della polizia possono operare nel territorio di un altro Stato membro (**art. 69H**).

Il TFUE prevede inoltre specifiche clausole per gli artt. 69A e 69B (sulla falsariga di quelle previste dal Trattato costituzionale), sulla base delle quali ogni membro del Consiglio, qualora ritenga che un progetto di legge-quadro europea in materia di cooperazione penale e di norme minime sulla definizione di reati e sanzioni incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può chiedere l'intervento del Consiglio europeo, con immediata sospensione della procedura legislativa. Entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo, previa discussione e in caso di consenso, può rinviare il progetto al Consiglio, riavviando la procedura. In caso di disaccordo, invece, sarà possibile procedere direttamente all'istituzione di una cooperazione rafforzata se almeno nove Stati membri lo desiderano. La cooperazione rafforzata è prevista anche in tema di cooperazione operativa tra le autorità di polizia di diversi Stati membri, tema sul quale la procedura legislativa prevede l'unanimità al Consiglio, e per l'istituzione della Procura europea.

Per quanto concerne l'**art. 69E**, i compiti della Procura europea sono ristretti alla sola lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, prevedendo altresì la possibilità che il Consiglio europeo, previa approvazione del Parlamento europeo e consultazione della Commissione, adotti una decisione allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura alla lotta contro la criminalità grave avente una dimensione transnazionale.

Per quanto attiene al **Ravvicinamento delle legislazioni**, l'**art. 94** (già art. 95 TCE), ribadisce che per il ravvicinamento delle disposizioni legislative con un'incidenza diretta sul mercato interno è prevista la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale.

In tema di **Proprietà intellettuale**, il nuovo **art. 97bis** prevede la procedura legislativa ordinaria (in luogo dell'unanimità al Consiglio con parere semplice del Parlamento europeo, prevista, ai sensi dell' art.308, per ogni azione necessaria a raggiungere uno degli scopi della Comunità senza che il trattato abbia previsto poteri specifici) per le misure relative alla creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione . È prevista invece l'unanimità al Consiglio, con consultazione del Parlamento europeo, per quanto attiene alla determinazione dei regimi linguistici dei titoli europei.

Per quanto concerne la **Politica economica e monetaria** l'**art. 99**, come modificato, formalizza al par. 3, per i casi in cui le politiche economiche di uno

Stato membro siano incoerenti rispetto agli indirizzi di massima stabiliti dall'Unione, la possibilità, per la Commissione, di rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione (con ciò innovando rispetto al Trattato CE); il voto in Consiglio sulla raccomandazione connessa all'avvertimento viene espresso a doppia maggioranza e senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro interessato.

Il Trattato di Lisbona, facendo proprie specifiche indicazioni contenute nel Mandato CIG, ha modificato il primo paragrafo dell'**art. 100** nel senso di inserirvi uno specifico riferimento allo spirito di solidarietà tra Stati membri nella predisposizione di misure adeguate alla situazione economica dell'UE nel caso in cui sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia.

Le modifiche all'**art. 104**, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, attribuiscono alla Commissione un potere di proposta (par. 4) nell'ambito dell'*iter* per la determinazione di un disavanzo eccessivo. Qualora tale disavanzo sia stato accertato, le relative raccomandazioni allo Stato membro in questione vengono adottate dal Consiglio su raccomandazione della Commissione.

Viene introdotto un nuovo Capo recante disposizioni specifiche per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; in particolare, l'**art. 115C** sulla rappresentanza esterna dell'euro prevede, tra l'altro, la possibilità per il Consiglio, su proposta della Commissione e quindi a maggioranza qualificata, di definire le posizioni comuni per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali.

Il nuovo **art. 117bis** prevede che il Consiglio, nello stabilire quali degli Stati membri esclusi dalla zona euro soddisfino le condizioni necessarie per farne parte, deliberi sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata degli Stati la cui moneta è l'euro.

Per quanto riguarda le modifiche procedurali, è stato approvato in generale il passaggio a un nuovo sistema di voto per le materie attualmente soggette alla procedura di cooperazione, e segnatamente:

- la sorveglianza multilaterale sulla coerenza delle politiche economiche (**art. 99, par. 6**), a procedura legislativa ordinaria;
- l'armonizzazione delle denominazioni e specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione (**art. 106, par. 2**), a consultazione semplice;

- i regolamenti e le decisioni sull'applicazione del divieto di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie per gli enti pubblici (**art. 103, par. 2**), a consultazione semplice;
- i regolamenti o le decisioni sull'applicazione dei divieti di concessione di scoperti alle istituzioni pubbliche (**art. 103, par. 2**), a consultazione semplice;
- le disposizioni che affidino alla BCE compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione (**art. 105, par. 6**), a consultazione semplice, inclusiva di parere della BCE, con unanimità in Consiglio;
- la procedura emendativa di talune parti dello statuto del SEBC (**art. 107, par. 3**), a procedura legislativa ordinaria.

Per quanto concerne la **Politica sociale**, viene inserito un nuovo **art. 136bis**, sul riconoscimento e la promozione del ruolo delle parti sociali al livello dell'Unione.

L'**art. 137** conferma la procedura legislativa ordinaria per le disposizioni attinenti al miglioramento dell'ambiente di lavoro, alle condizioni di lavoro, all'informazione e consultazione dei lavoratori, all'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, alla pari opportunità tra uomini e donne, alla lotta contro l'esclusione sociale, alla modernizzazione dei regimi di protezione sociale. Per un gruppo di altre disposizioni (protezione dei lavoratori nei casi di risoluzione del contratto di lavoro, rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione), resta prevista una norma "passerella", secondo la quale il Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, può decidere all'unanimità di passare alla procedura legislativa ordinaria, fatta eccezione per le norme relative alla sicurezza sociale e la protezione sociale dei lavoratori, per le quali resta in ogni caso prevista l'unanimità in sede di Consiglio.

L'**art. 139** continua a prevedere, per l'attuazione di accordi fra le parti sociali a livello comunitario, una decisione del Consiglio su proposta della Commissione, con un bilanciamento tra maggioranza qualificata e unanimità che rispecchia perfettamente la ripartizione per materia prevista dall'art. 137.

In tema di **Cultura**, l'**art. 149** è modificato inserendo tra le azioni dell'Unione anche quelle intese a sviluppare la dimensione europea dello **Sport**, "tenendo conto delle sue specificità, e ad incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa".

L'**art. 151** è modificato nel senso di prevedere che le azioni di incentivazione in ambito culturale, fatta esclusione per qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, vengano adottate tramite procedura legislativa ordinaria, anziché mediante codecisione con unanimità in Consiglio.

Resta comunque prevista la possibilità, per il Consiglio, di adottare raccomandazioni su proposta della Commissione.

Per quanto attiene alla **Sanità pubblica**, le modifiche all'art. 152 estendono l'azione dell'Unione alla sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce transfrontaliere per la salute. Vengono altresì incluse fra le misure da adottare con procedura legislativa ordinaria la fissazione di parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali, nonché la protezione della salute umana in relazione al tabacco e all'abuso di alcool.

Nel Titolo XVII, relativo alla **Coesione economica, sociale e territoriale**, l'**art. 161** sui Fondi strutturali e il Fondo di coesione prevede il passaggio a procedura legislativa ordinaria per le prime disposizioni relative ai fondi strutturali da adottare successivamente a quelle in vigore alla data della firma del Trattato. L'attuale art. 161 del TCE prevedeva un passaggio alla maggioranza qualificata in Consiglio dal 2007, con parere conforme del Parlamento.

In tema di **Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio**, le modifiche apportate all'**art. 166**, nel confermare l'adozione di una procedura legislativa speciale per quanto attiene ai programmi specifici nell'ambito del Programma quadro di ricerca (Decisione del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo), prevedono altresì che le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca, assunte a integrazione delle azioni previste dal programma quadro, vengano adottate con procedura legislativa ordinaria.

Di particolare rilievo va considerato il **nuovo art. 172bis** sull'elaborazione di una politica spaziale europea, in base al quale l'Unione può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio, adottando tra l'altro, mediante procedura legislativa ordinaria, un programma spaziale europeo.

In tema di **politiche ambientali**, l'**art. 175** mantiene immutate le norme vigenti, secondo le quali gli obiettivi dell'Unione in questo settore vengono realizzati attraverso la procedura legislativa ordinaria, fatte salve le misure aventi principalmente natura fiscale, le misure aventi incidenza sull'assetto territoriale, sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse, sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui, e le misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo Stato. Per queste ultime misure resta prevista l'unanimità, ma viene inserita una norma passerella secondo la quale il Consiglio può definire all'unanimità, con una decisione europea, le materie sulle quali passare alla procedura legislativa ordinaria.

Con il nuovo Titolo XX e il nuovo **art. 176A** viene introdotta una base giuridica *ad hoc* per la politica dell'Unione nel settore dell'**energia**, prevedendo la procedura legislativa ordinaria per le misure finalizzate a garantire il funzionamento

del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, oltre che a promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili. Resta ferma la non incidenza dei provvedimenti assunti dall'Unione sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura dell'approvvigionamento energetico del medesimo, per le quali vale la procedura di cui all'art. 175 (unanimità più disposizione passerella). In precedenza, come per tutte le materie senza una base giuridica specifica, anche per l'energia si applicavano le procedure di cui all'art. 308 del Trattato CE (unanimità al Consiglio e parere semplice del Parlamento). Viene infine prevista una deroga per le misure relative al mercato dell'energia che siano principalmente di natura fiscale. Per tali misure continua ad applicarsi l'unanimità in Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo.

Il **Turismo**, come già ricordato, è stato inserito tra i settori di azione complementare dell'Unione; il nuovo **art. 176B** individua gli obiettivi da perseguire (mediante provvedimenti da adottare con procedura legislativa ordinaria) nell'incoraggiamento della creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese e nell'adozione di misure che favoriscano la cooperazione tra Stati membri, senza che, nel perseguimento di tali obiettivi, si proceda a una qualsiasi armonizzazione della normativa degli Stati membri.

In tema di **Protezione civile**, il nuovo **art. 176C** crea una nuova base giuridica al fine di incoraggiare gli Stati membri a cooperare per rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o di origine umana all'interno dell'Unione (con esclusione di qualunque armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati stessi), applicando la procedura legislativa ordinaria in sostituzione dell'unanimità, con consultazione del Parlamento europeo, prevista dall'art. 308 del TCE.

Il nuovo **art. 176D** introduce nei Trattati una base giuridica per le azioni volte al miglioramento della **capacità amministrativa** degli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione.

Per quanto concerne l'**Azione esterna dell'Unione**, il Trattato di Lisbona crea una nuova parte quinta, nella quale vengono raccolte le disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione, nonché, tra l'altro, le disposizioni relative alla politica commerciale comune, alla cooperazione con paesi terzi e all'aiuto umanitario, alle misure restrittive, agli accordi internazionali, alle relazioni dell'Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi. Rispetto al Trattato costituzionale, che più logicamente riuniva in un unico capo e all'interno delle norme relative al funzionamento dell'Unione anche le disposizioni in materia di PESC e PESD, il Trattato di Lisbona registra un arretramento non solo simbolico, ribadendo nella sua struttura quella divisione in pilastri che la figura dell'Alto Rappresentante, anche grazie al suo doppio ruolo e al suo incardinamento all'interno della Commissione europea, avrebbe dovuto contribuire a superare.

Rimandando dunque alle note di commento al TUE per quanto concerne le novità in materia di PESC e PESD, non resta che illustrare le modifiche apportate al TCE negli altri settori connessi all'azione esterna dell'Unione.

Per quanto attiene alla **Politica commerciale comune**, l'**art. 188C**, sostitutivo dell'art. 133 TCE, prevede il passaggio a procedura legislativa ordinaria per quanto riguarda le misure attuative della politica commerciale comune, per le quali le norme vigenti prevedevano invece la maggioranza qualificata in Consiglio, con parere semplice del Parlamento europeo. Resta invece prevista l'unanimità al Consiglio per la negoziazione di accordi nel settore degli scambi di servizi che comportano spostamenti delle persone e in quello degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, come pure degli investimenti esteri diretti, "qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne". L'unanimità al Consiglio resta anche prevista per la negoziazione e conclusione di accordi nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi qualora questi ultimi rischino di pregiudicare la diversità culturale e linguistica dell'Unione, nonché nel settore degli scambi di servizi in ambito sociale, di istruzione e sanità, che rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla responsabilità degli Stati membri riguardo la loro prestazione.

Per quanto concerne la **Cooperazione con i paesi terzi e l'aiuto umanitario**, l'**art. 188H** prevede la procedura legislativa ordinaria, in sostituzione della maggioranza qualificata in Consiglio con parere semplice del Parlamento europeo, per le misure di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi. La maggioranza qualificata in seno al Consiglio è prevista altresì per le decisioni di concessione di un'assistenza finanziaria a carattere urgente, per le quali, in assenza di una base giuridica *ad hoc*, si applica attualmente l'art. 308 del Trattato CE (unanimità).

In tema di **accordi internazionali**, mentre in base ai Trattati vigenti è la Commissione a proporre al Consiglio l'avvio di negoziati internazionali incidenti *in toto* o in parte su settori di competenza comunitaria, l'**art. 188L** prevede che tale prerogativa appartenga all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per gli accordi che incidono esclusivamente o principalmente sulla PESC, e l'**art. 188N** attribuisce al Consiglio il potere di stabilire, in funzione della materia dell'accordo, il negoziatore o il gruppo di negoziatori dell'Unione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata la conclusione dell'accordo - ad eccezione di taluni casi in cui, invece, è richiesta l'unanimità - previa l'approvazione del Parlamento europeo, qualora sia adottato un accordo di associazione, accordi che organizzano procedure di cooperazione, che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione e che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria o speciale, o qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento.

L'**art. 188R** introduce poi la cosiddetta **clausola di solidarietà**, secondo cui gli Stati membri prestano assistenza agli altri Stati, qualora essi siano stati oggetto di un attacco terroristico o siano vittime di calamità naturali o causate dall'uomo. Il Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta le decisioni che determinano le modalità di attuazione della clausola di solidarietà.

In tema di **Disposizioni finanziarie e Disciplina di bilancio**, la prima importante innovazione consiste nell'eliminazione della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie; un'altra caratteristica rilevante è rappresentata dalla procedura di approvazione del bilancio, che richiede la partecipazione del Consiglio e del Parlamento europeo su proposta della Commissione (**art. 268**). Viene inoltre stabilito che le entrate e le spese debbano risultare in pareggio.

Per quanto riguarda le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie, l'**art. 269** modificato mantiene il sistema di voto all'unanimità in Consiglio, con ratifica da parte degli Stati membri, mentre prevede un passaggio alla maggioranza qualificata (con parere conforme del Parlamento europeo) per le relative modalità di esecuzione.

L'**art. 270bis** prevede che ogni bilancio annuale sia stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale, che ha la funzione di assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione ed è fissato con un regolamento del Consiglio previa approvazione del Parlamento a maggioranza dei membri che lo compongono. Il Consiglio delibera all'unanimità, anche se, analogamente a quanto previsto nelle cosiddette disposizioni-passerella, viene prevista la possibilità che una decisione del Consiglio (sempre all'unanimità) consenta la votazione a maggioranza qualificata. Va rilevato che l'articolo in esame inserisce nel corpo dei trattati l'obbligo di predisporre un quadro finanziario pluriennale con regolamento, anziché attraverso il vigente strumento dell'accordo interistituzionale. L'**art. 270bis** completa inoltre le disposizioni relative al quadro finanziario pluriennale prevedendo, tra l'altro: una durata non inferiore ai cinque anni; una definizione, ancorché flessibile, delle categorie di spesa; un meccanismo per porre rimedio all'eventuale fallimento della procedura di adozione del quadro finanziario attraverso la proroga dell'ultimo anno del quadro precedente.

L'**art. 272** descrive la procedura di bilancio, evidenziando, tra l'altro, come l'iniziativa spetti alla Commissione, che presenta non più un progetto preliminare bensì un progetto vero e proprio, sul quale il Consiglio dovrà votare a maggioranza qualificata. La distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie viene abolita, mentre per quanto riguarda la procedura vera e propria, la cui durata dovrebbe essere compressa nei quattro mesi intercorrenti tra la data di presentazione del progetto (non oltre il 1° settembre) e la fine dell'anno solare, essa consiste in una versione semplificata della procedura legislativa ordinaria, con una lettura unica da parte di Parlamento europeo e Consiglio. In caso di divergenza tra le due istituzioni, si passerà direttamente alla procedura di conciliazione. Inoltre, nel caso in cui, nella

fase di conciliazione, il Parlamento europeo approvi il progetto di conciliazione e il Consiglio lo respinga, il Parlamento stesso, con una maggioranza rafforzata, può confermare in tutto o in parte i propri emendamenti al progetto di bilancio, che su tale base viene adottato.

L'art. **279ter**, infine, formalizza in modo flessibile il meccanismo della riunione a tre (o trialogo) tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, con quest'ultima nel ruolo di mediatore.

TESTO A FRONTE DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA (RINOMINATO TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA), COME MODIFICATI DAL TRATTATO DI LISBONA, CON LE DISPOSIZIONI DEI TRATTATI VIGENTI

AVVERTENZA

Il presente lavoro si compone di una tabella a due colonne in cui a destra sono inseriti i testi del Trattato sull'Unione europea (TUE) e del Trattato che istituisce la Comunità europea (rinominato Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE), come modificati dal Trattato di Lisbona (nella versione risultante dal documento CIG 14/07, del 3 dicembre 2007).

A sinistra, invece, figurano le disposizioni di riferimento dei Trattati vigenti: Trattato sull'Unione europea e Trattato che istituisce la Comunità europea, ambedue nella versione consolidata con il Trattato di Nizza.

Si è presa a modello la tecnica utilizzata per i testi a fronte, senza alcuna "pretesa" di crearne uno vero e proprio, visto il carattere prettamente esplicativo e illustrativo del presente lavoro. L'applicazione delle regole proprie del *drafting* parlamentare avrebbe reso, infatti, meno chiara l'identificazione delle novità apportate dal nuovo Trattato.

In particolare, in neretto si sono evidenziate le modifiche e le integrazioni apportate dal nuovo Trattato rispetto ai Trattati vigenti. Nel caso in cui le disposizioni del nuovo trattato siano rimaste immutate, si è utilizzata in corsivo l'espressione "*identico*". Laddove, invece, le disposizioni dei Trattati vigenti siano state abrogate, si è utilizzato il termine "*abrogato*". Nel caso in cui il nuovo trattato introduca articoli che non hanno corrispettivi nei trattati vigenti, nella colonna sinistra non si è riportato alcun testo.

Si allegano, inoltre, i testi dei soli nuovi Protocolli sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sul rispetto dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità. Il testo completo dei Protocolli e delle Dichiarazioni allegate al Trattato è riportato nel *dossier* n. 81. Viene invece riportata la tabella, allegata al testo del Trattato di Lisbona, che mette a confronto la vecchia numerazione del TUE e del TCE, la numerazione del Trattato di Lisbona e la rinumerazione del TUE e del TFUE nella versione consolidata. Quest'ultima numerazione è anche riportata, articolo per articolo, in corsivo, sulla colonna di destra del testo a fronte.

DISPOSIZIONI DEI TRATTATI VIGENTI	PROGETTO DI TRATTATO CHE MODIFICA IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
PREAMBOLO SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD([1]),	*Identico*
	ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, e dello Stato di diritto;
DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle Comunità europee,	*Identico*
RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura,	*Identico*
CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto,	*Identico*
CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti	*Identico*

[1] Successivamente sono divenuti membri dell'Unione europea la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,	
DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni,	*Identico*
DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati,	*Identico*
DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformità dalle disposizioni del presente trattato, una moneta unica e stabile,	DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformità dalle disposizioni del presente trattato **e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, una moneta unica e stabile,
DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,	*Identico*
DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,	*Identico*
DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo 17, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,	*Identico*
DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato,	DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato **e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**,
DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà,	*Identico*

IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea,	*Identico*
HANNO DECISO di istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: *(Elenco dei plenipotenziari non riprodotto)*	*Identico*
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:	*Identico*
TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI	TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1 TUE Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «Unione». Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini. L'Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente trattato. Essa ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli.	*Articolo 1* *(art. 1)* Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «Unione», **alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni**. *Identico* **L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati "i trattati"). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.**
	Articolo 1bis *(art. 2)* **L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.**

Articolo 2 TUE	*Articolo 2* *(art.3)*
L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi: - promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e - pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità dalle disposizioni del presente trattato, - affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo 17, - rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione, - conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima, - mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie. Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.	**1.** L'Unione si prefigge **di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.** **2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.** **3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.** **L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.** **Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.** **Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.** **4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.** **5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.**

	6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.
Articolo 3 TUE	*Abrogato* *Sostituito nella sostanza dagli articoli 9, paragrafo 1, e 10 A, paragrafo 3, II comma del TUE e dall'articolo 2 F del TFUE.*
Articolo 10 TCE Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.	*Articolo 3bis* *(art. 4)* **1. In conformità dell'articolo 3ter, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.** **2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.** **3. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.** **Gli Stati membri adottano** ogni misura **di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti** dai trattati o conseguenti agli **atti delle istituzioni** dell'Unione. **Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e** si astengono da qualsiasi misura che rischi di **mettere in pericolo** la realizzazione degli **obiettivi dell'Unione.**
Articolo 5 TCE La Comunità agisce nei limiti delle competenze	*Articolo 3ter* *(art. 5)* **1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui princìpi di susssidiarietà e di proporzionalità.** **2. In virtù del principio di attribuzione,**

che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.	**l'Unione** agisce **esclusivamente** nei limiti delle competenze che le sono **attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.** **3. In virtù del principio di sussidiarietà,** nei settori che non sono di sua competenza esclusiva**, l'Unione interviene** soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, **né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono,** a motivo della **portata** o degli effetti dell'azione in questione, essere **conseguiti** meglio **a livello di Unione.** **Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.** **4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.** **Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.**
Articolo 5 TUE Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente trattato.	*Abrogato* *Sostituito dall'articolo 9, paragrafo 2 TUE.*
Articolo 6 TUE 1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto,	*Articolo 6* *(art. 6)* **1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7**

principi che sono comuni agli Stati membri. 2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. 3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri. 4. L'unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.	**dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.** **Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.** **I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.** **2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.** **3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.**
Articolo 7 TUE 1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e rivolgergli le appropriate raccomandazioni. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e, deliberando secondo la medesima procedura, può chiedere a delle personalità indipendenti di presentare entro un termine ragionevole un rapporto sulla situazione nello Stato membro in questione. Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.	*Articolo 7* *(art. 7)* 1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione **europea**, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri **previa approvazione** del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro **dei valori di cui all'articolo 1 bis**. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e **può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.** *Identico*

2. Il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.	2. Il Consiglio **europeo**, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione **europea** e **previa approvazione** del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro **dei valori di cui all'articolo 2**, dopo avere invitato **tale Stato membro** a presentare osservazioni.
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.	3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione **dei trattati**, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano **dai trattati**.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.	*Identico*
5. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati pari a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 3.	5. **Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.** *(Tale testo sostituisce i paragrafi 5 e 6)*
6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.	*Sostituito dal paragrafo 5*

	Articolo 7 bis *(art. 8)* **1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.** **2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.**
TITOLO II DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA PER CREARE LA COMUNITÀ EUROPEA *Le disposizioni del titolo II del TUE sono integrate nel TFUE*	TITOLO II **DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI**
Articolo 17, paragrafo 1 TCE 1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.	*Articolo 8* *(art. 9)* **L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi.** È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione **si aggiunge alla cittadinanza nazionale** e non la sostituisce.
	Articolo 8 A *(art. 10)* **1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.** **2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.** **3. Ogni cittadino ha diritto di partecipare alla vita democratica dell' Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina al cittadino.**

Articolo 191, I comma TCE I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà **politica** dei cittadini dell'Unione.	**4.** I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza **politica** europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.
	Articolo 8 B *(art. 11)* **1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.** **2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.** **3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.** **4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.** **Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 21, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**
	Articolo 8 C *(art. 12)* **I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:** **a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi europei in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea;** **b) vigilando sul rispetto del principio di**

	sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; **c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 61 C del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 69 G e 69 D di detto trattato;** **d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell'articolo 48 del presente trattato;** **e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 49 del presente trattato;** **f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.**
TITOLO III DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO[2]	*Abrogato*
	TITOLO III **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI**
Articolo 3 TUE L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l'acquis comunitario. L'Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la	*Articolo 9* *(art. 13)* **1.** L'Unione dispone di un quadro istituzionale **che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.**

[2] Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è giunto a scadenza il 23 luglio 2002.

responsabilità di garantire tale coerenza e cooperano a tal fine. Essi provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette politiche.	
Articolo 7 TCE, paragrafo 1	
1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da: - un PARLAMENTO EUROPEO, - un CONSIGLIO, - una COMMISSIONE, - una CORTE DI GIUSTIZIA, - una CORTE DEI CONTI Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.	**Le istituzioni dell'Unione sono:** - **il Parlamento europeo,** - **il Consiglio europeo,** - **il** Consiglio, - **la** Commissione **europea (in appresso "Commissione"),** - **la** Corte di giustizia **dell'Unione europea,** - **la Banca centrale europea,** - la **Corte dei conti.**
Articolo 5 TUE Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente trattato.	**2.** Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite **dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.**
	3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che svolgono funzioni consultive.	**4. Il Parlamento europeo,** il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che **esercitano** funzioni consultive.
Articolo 192, I comma TCE Nella misura prevista dal presente trattato, il Parlamento europeo partecipa al processo per l'adozione degli atti comunitari, esercitando le sue funzioni nell'ambito delle procedure di cui agli articolo 251 e 252, nonché formulando pareri conformi o pareri conclusivi.	*Articolo 9 A* *(art. 14)* **1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il Presidente della Commissione.**
Articolo 189 TCE Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato. Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentasei.	2. **Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei** cittadini dell'Unione. **Il loro numero non può essere superiore a** settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in **modo degressivamente proporzionale, con una**

	soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi. Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.
Articolo190 TCE 1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto. 2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue: [3] Belgio 24 Repubblica ceca 24 Danimarca 14 Germania 99 Estonia 6 Grecia 24 Spagna 54 Francia 78 Irlanda 13 Italia 78 Cipro 6 Lettonia 9 Lituania 13 Lussemburgo 6 Ungheria 24 Malta 5 Paesi Bassi 27 Austria 18 Polonia 54 Portogallo 24 Slovenia 7 Slovacchia 14 Finlandia 14 Svezia 19 Regno Unito 78 In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità.	3. I membri del Parlamento europeo **sono eletti a suffragio universale diretto,** libero e segreto, **per un** mandato **di cinque anni.**

[3] In seguito all'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, l'articolo 190, paragrafo 2, I comma è sostituito dal seguente: " 2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue: Belgio 22,

3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni *(III paragrafo).* *Articolo 197, I comma TCE* Il Parlamento europeo designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.	**4.** Il Parlamento europeo **elegge** tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.
Articolo 4 TUE Il Consiglio europeo dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali. Il Consiglio europeo riunisce i capi di Stato o di governo degli Stati membri nonché il presidente della Commissione. Essi sono assistiti dai ministri incaricati degli Affari esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione. Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte l'anno sotto la presidenza del capo di Stato o di governo dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. Il Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni, nonché una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall'Unione.	*Articolo 9 B* *(art. 15)* **1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.** **2.** Il Consiglio europeo **è composto** dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, **dal suo presidente** e dal presidente della Commissione. **L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.** 3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte **a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un ministro e il presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.** **4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.** **5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.** **6. Il presidente del Consiglio europeo:** **a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;** **b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali";**

Bulgaria 17, Repubblica ceca 22, Danimarca 13, Germania 99, Estonia 6, Grecia 22, Spagna 50, Francia 72, Irlanda 12, Italia 72, Cipro 6, Lettonia 8, Lituania 12, Lussemburgo 6, Ungheria 22, Malta 5, Paesi Bassi 25, Austria 17, Polonia 50, Portogallo 22, Romania 33, Slovenia 7, Slovacchia 13, Finlandia 13, Svezia 18, Regno Unito 72".

	c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; **d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.** **Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tal veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.** **Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.**
Articolo 202 TCE Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio: - provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri, - dispone di un potere di decisione - conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce. Il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità. Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione. Le suddette modalità devono rispondere ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via preliminare. *Articolo 203, I comma TCE* Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il governo di detto Stato membro. *Articolo 205, paragrafi 2 e 4 TCE* 2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione: Belgio 12	*Articolo 9 C* *(art. 16)* **1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati.** **2.** Il Consiglio è **composto** da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo **dello** Stato membro **che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.** **3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.** **4. A decorrere dal 1° novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della**

Repubblica ceca 12 Danimarca 7 Germania 29 Estonia 4 Grecia 12 Spagna 27 Francia 29 Irlanda 7 Italia 29 Cipro 4 Lettonia 4 Lituania 7 Lussemburgo 4 Ungheria 12 Malta 3 Paesi Bassi 13 Austria 10 Polonia 27 Portogallo 12 Slovenia 4 Slovacchia 7 Finlandia 7 Svezia 10 Regno Unito 29 Bulgaria 10 Romania 14 Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. 4. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.	**popolazione dell'Unione. La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.** **Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.** **5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie.** **6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all'articolo 201 ter del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.** **Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del**

	Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione. **Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.**
Articolo 207, paragrafo 1 TCE 1. Un Comitato costituito dai rappresentanti permanenti degli Stati membri è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.	**7.** Un comitato dei rappresentanti permanenti **dei governi** degli Stati membri è responsabile della preparazione **dei lavori** del Consiglio.
	8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.
Articolo 203 TCE Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il governo di detto Stato membro. La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimità.	**9.** La presidenza **delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri",** è esercitata **dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all'articolo 201 ter, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**
Articolo 211 TCE Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione: - vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso, - formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario, - dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo, alle	*Articolo 9 D* *(art. 17)* **1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine.** Vigila sull'applicazione **dei trattati** e delle **misure** adottate dalle istituzioni in virtù **dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di**

condizioni previste dal presente trattato, - esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.	**programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.** **2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono.**
Articolo 214, paragrafo 1, I comma TCE 1. I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni, secondo la procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 201.	**3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.**
Articolo 213, paragrafo 1, I comma TCE I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e offrono ogni garanzia di indipendenza.	I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale **e al loro impegno europeo e tra personalità** che offrono tutte le garanzie di indipendenza.
Articolo 213, paragrafo 2 TCE I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti. I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 216 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.	**La Commissione esercita le sue responsabilità** in piena indipendenza. **Fatto salvo l'articolo 9 E, paragrafo 2, i membri della Commissione** non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, **istituzione, organo** o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni **o con l'esecuzione dei loro compiti.**

Articolo 213, paragrafo1, II comma TCE La Commissione comprende un cittadino di ciascuno Stato membro.	**4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti.**
Articolo 213 paragrafo 1, III comma TCE Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.	**5. A decorrere dal 1° novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.** **I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo conformemente all'articolo 211 bis del trattato sul funzionamento dell' Unione europea.**
Articolo 217 TCE 1. La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente, che ne decide l'organizzazione interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione. 2. Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità. 3. Previa approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri della Commissione.	**6. Il presidente della Commissione :** **a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;** **b)** decide l'organizzazione interna **della Commissione per assicurare** la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione; **c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione.**
4. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede.	Un membro della Commissione rassegna le dimissioni **se il presidente glielo chiede. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.**

Articolo 214, paragrafo 2 TCE 2. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo.	**7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo,** deliberando a maggioranza qualificata**, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione.** **Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.**
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.	Il Consiglio, di comune accordo con il presidente **eletto,** adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. **Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma.**
Il presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.	Il presidente, **l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza** e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. **In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.** **8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo 201 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.**
	Articolo 9 E *(art. 18)* **1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del**

Articolo 207, paragrafo 2, I comma TCE[4] 2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del segretariato generale. Il segretario generale ed il segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.	**presidente della Commissione, nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.** **2. L'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.** **3. L'alto rappresentante presiede il Consiglio "Affari esteri".** **4. L'alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, l'alto rappresentante è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.**
Articolo 220, I comma TCE La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato.	*Articolo 9 F* *(art.19)* **1.** La Corte di giustizia **dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.**

[4] Il TFUE sostituisce l'articolo 207 del TCE con il seguente: " 1. Un comitato costituito dai rappresenti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.
2. Il Consiglio è assistito dal segretario generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio.
Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato generale.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno".

	Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.
Articolo 221, I comma TCE La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro.	**2.** La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.
Articolo 222, I comma TCE La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali.	
Articolo 224, I comma TCE Il Tribunale di primo grado è composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da otto avvocati generali.	**Il Tribunale** è composto da almeno un giudice per Stato membro.
Articolo 223 TCE I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.	I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia **e i giudici del Tribunale** sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste **agli articoli 223 e 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.** Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.	**3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:** **a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;** **b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;** **c) negli altri casi previsti dai trattati.**

TITOLO IV DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA *Le disposizioni del titolo IV del trattato UE sono integrate nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica modificato.*	TITOLO IV **DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE**[5]
Articolo 43 TUE Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato e dal trattato che istituisce la Comunità europea, a condizione che la cooperazione: a) sia diretta a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione e della Comunità, a proteggere e servire i loro interessi e a rafforzare il loro processo d'integrazione; b) rispetti i suddetti trattati, nonché il quadro istituzionale unico dell'Unione; c) rispetti l'acquis comunitario e le misure adottate a norma delle altre disposizioni dei suddetti trattati; d) rimanga nei limiti delle competenze dell'Unione o della Comunità e non riguardi i settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità; non rechi pregiudizio al mercato interno quale definito nell'articolo 14, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea né alla coesione economica e sociale stabilita conformemente al titolo XVII del medesimo trattato; e) non costituisca un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri e non provochi distorsioni di concorrenza tra questi ultimi;	*Articolo 10*[6] *(art. 20)* Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata **nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da 280 A a 280 I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**

[5] Il titolo IV del Trattato che modifica il Trattato sull'Unione Europea riprende la denominazione del titolo VII del Trattato sull'Unione europea ("disposizioni su una cooperazione rafforzata").

[6] L' articolo 10 del Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea sostituisce gli articoli da 27 A a 27 E e gli articoli 40, 40 A e 40 B e da 43 a 45 del TUE e gli articoli 11 ed 11 A del trattato che istituisce la Comunità europea, le cui corrispondenti disposizioni sono state trasferite negli articoli da 280 A a 280 I del TFUE.

f) riunisca almeno otto Stati membri; g) rispetti le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano; h) lasci impregiudicate le disposizioni del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea; i) sia aperta a tutti gli Stati membri, conformemente all'articolo 43 B.	**Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 280 C del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**
Articolo 43 A TUE Le cooperazioni rafforzate possono essere instaurate solo in ultima istanza, qualora sia stato stabilito, in sede di Consiglio, che gli obiettivi che esse si prefiggono non possono essere conseguiti, entro un termine ragionevole, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.	**2. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio** in ultima istanza, **qualora esso stabilisca che** gli obiettivi **ricercati da detta cooperazione** non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole **dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno nove Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 280 D del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**
Articolo 44, paragrafo 1, I comma TUE 1. Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione di una cooperazione rafforzata di cui all'articolo 43, si applicano le pertinenti disposizioni istituzionali del presente trattato e del trattato che istituisce la Comunità europea. Tuttavia, benché tutti i membri del Consiglio possano partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati membri partecipanti a detta cooperazione prendono parte all'adozione delle decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati e una proporzione del numero dei membri del Consiglio interessati pari a quelle previste all'articolo 205, paragrafo2, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del presente trattato per quanto riguarda una cooperazione rafforzata	**3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto. Le modalità di voto sono previste all'articolo 280 E del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**

stabilita sulla base dell'ar ticolo 27 C. L'unanimità è costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati. *Articolo 44 paragrafo 2 TUE* Gli Stati membri applicano, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni adottati per l'attuazione della cooperazione rafforzata cui partecipano. Tali atti e decisioni vincolano solo gli Stati membri partecipanti e sono, se del caso, direttamente applicabili solo in detti Stati. Gli Stati membri che non partecipano a tale cooperazione non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano. *Articolo 44, paragrafo 1, II comma TUE* Tali atti e decisioni non rientrano nell'acquis dell'Unione.	**4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata** vincolano solo gli Stati membri partecipanti. **Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.**
TITOLO V DISPOSIZIONI SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE	TITOLO V DISPOSIZIONI **GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE** SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
	CAPO 1 **DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE**
	Articolo 10 A *(art. 21)* **1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Cartadelle Nazioni Unite e del diritto internazionale.** **L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.** **2. L'Unione definisce e attua politiche**

	comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: **a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;** **b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale;** **c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;** **d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;** **e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;** **f) contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;** **g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;** **h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.** **3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e nella parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.**
Articolo 3 TUE L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l'acquis comunitario. L'Unione assicura in particolare la coerenza	L'Unione assicura la coerenza **tra i vari settori**

globale della sua azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità di garantire tale coerenza e cooperano in tal fine.	**dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche.** Il Consiglio e la Commissione, **assistiti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, garantiscono** tale coerenza e cooperano **a questo** fine.
Articolo 13 TUE 1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa. 2. Il Consiglio europeo decide strategie comuni che l'Unione deve attuare nei settori in cui gli Stati membri hanno importanti interessi in comune. Le strategie comuni fissano i rispettivi obiettivi, la durata nonché i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione. 3. Il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo. Il Consiglio raccomanda strategie comuni al Consiglio europeo e le attua, in particolare adottando azioni comuni e posizioni comuni. Il Consiglio assicura l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione.	*Articolo 10 B* *(art. 22)* Il Consiglio europeo **individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei principi e obiettivi enunciati all'articolo 10 A. Le decisioni del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico.** Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione. **Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dai trattati.** **2. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.**

	CAPO 2 **DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE**
	SEZIONE 1 **DISPOSIZIONI COMUNI**
	Articolo 10 C *(art. 23)* **L'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi del presente capo, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1.**
Articolo 11 TUE 1. L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti: - difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, - rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme, - mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne, - promozione della cooperazione internazionale, - sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.	*Articolo 11* *(art. 24)* **1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.** **La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi. La politica estera e di sicurezza comune è messa in atto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo a tali disposizioni, ad eccezione della competenza a monitorare il rispetto dell'articolo 25 ter del presente trattato e a controllare la legittimità di talune decisioni, come previsto dall'articolo 240 bis, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.** **2. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione persegue, stabilisce ed attua una politica estera e di**

	sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri.
2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. Il Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati.	**3.** Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca **e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore.** *Identico* Il Consiglio **e l'alto rappresentante** provvedono affinché detti principi siano rispettati.
Articolo 12 TUE L'Unione persegue gli obiettivi di cui all'articolo 11: - definendo i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, - decidendo strategie comuni, - adottando azioni comuni, - adottando posizioni comuni, - rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.	*Articolo 12* *(art. 25)* **L'Unione** conduce la politica estera e di sicurezza comune: **a)** definendo gli orientamenti generali, **b)adottando decisioni che definiscono:** **i) le azioni che l'Unione deve intraprendere,** **ii) le posizioni che l'Unione deve adottare,** **iii) le modalità di attuazione delle decisioni di cui ai punti i) e ii),** c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.
Articolo 13 TUE 1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.	*Articolo 13* *(art. 26)* 1. Il Consiglio europeo **individua gli interessi strategici dell'Unione, fissa gli obiettivi e definisce gli orientamenti generali** della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa. **Adotta le decisioni necessarie.** **Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca**

	una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi.
2. Il Consiglio europeo decide strategie comuni che l'Unione deve attuare nei settori in cui gli Stati membri hanno importanti interessi in comune. Le strategie comuni fissano i rispettivi obiettivi, la durata nonché i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.	*Abrogato* *Si veda l'articolo 10 B, paragrafo 1.*
3. Il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.	**2. Il Consiglio elabora la politica estera e di sicurezza comune e prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione di tale politica in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.**
Il Consiglio raccomanda strategie comuni al Consiglio europeo e le attua, in particolare adottando azioni comuni e posizioni comuni.	*Abrogato*
Il Consiglio assicura l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione.	Il Consiglio **e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicurano** l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione. **3. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dall'alto rappresentante e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.**
	Articolo 13 bis *(art. 27)* **1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che presiede il Consiglio "Affari esteri", contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio.** **2. L'alto rappresentante rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.** **3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'alto rappresentante si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto**

	da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta dell'alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.
Articolo 14 TUE	*Articolo 14* *(art. 28)*
1.Il Consiglio adotta azioni comuni. Le azioni comuni affrontano specifiche situazioni in cui si ritiene necessario un intervento operativo dell'Unione. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.	**1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni necessarie.** Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.
2. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di un'azione comune, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta azione e adotta le decisioni necessarie. L'azione comune resta valida sinchè il Consiglio non abbia deliberato.	Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di **una tale decisione** il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta **decisione** e adotta le decisioni necessarie.
3. Le azioni comuni vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.	**2.** Le **decisioni di cui al paragrafo 1** vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.
4. Il Consiglio può chiedere alla Commissione di sottoporgli qualsiasi proposta appropriata relativa alla politica estera e di sicurezza comune per assicurare l'attuazione di un'azione comune.	*Abrogato*
5. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di un'azione comune forma oggetto di informazione entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.	**3.** Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista **in applicazione di una decisione di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato** entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.
6. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una decisione del Consiglio, gli Stati membri	**4.** In assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una **revisione della decisione del Consiglio di**

possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali dell'azione comune. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio. 7. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di un'azione comune, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né nuocere alla sua efficacia.	**cui al paragrafo 1**, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali **di detta decisione.** Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio. **5.** In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di **una decisione di cui al presente articolo**, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi **della decisione di cui al paragrafo 1** né nuocere alla sua efficacia.
Articolo 15 TUE Il Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni definiscono l'approccio dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni comuni.	*Articolo 15* *(art. 29)* Il Consiglio adotta **decisioni che definiscono** l'approccio dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni **dell'Unione.**
Articolo 22 TUE 1. Ogni Stato membro o la Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e può presentare proposte al Consiglio. 2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, la presidenza convoca, d'ufficio o a richiesta della Commissione o di uno Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.	*Articolo 15 bis* *(art. 30)* 1. Ogni Stato membro**, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o l'alto rappresentante con l'appoggio della Commissione possono** sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune **e possono presentare rispettivamente iniziative o** proposte al Consiglio. **2. Nei casi che richiedono una decisione rapida**, l'alto rappresentante convoca, **d'ufficio** o a richiesta di uno Stato membro, **una riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.**
Articolo 23 TUE 1. Le decisioni a norma del presente titolo sono adottate dal Consiglio all'unanimità. Le astensioni di membri presenti o rappresentati non impediscono l'adozione di tali decisioni. In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta	*Articolo 15 ter* *(art. 31)* 1. Le decisioni a norma del presente **capo,** sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui il presente capo dispone diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi. In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è

che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo la loro astensione rappresentino più di un terzo dei voti secondo la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, la decisione non è adottata.	obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano **almeno un terzo della popolazione dell'Unione,** la decisione non è adottata.
2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:	2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:
- quando adotta azioni comuni, posizioni comuni o quando adotta decisioni sulla base di una strategia comune,	**- quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo 10B, paragrafo 1;**
	- quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentata in seguito ad una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa dell'alto rappresentante.
- quando adotta decisioni relative all'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune,	- quando adotta decisioni relative all'attuazione **di una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione,**
- quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5.	- quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5.
Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e importanti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, affinché si pronunci all'unanimità.	Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e **vitali** motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. **L'alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione all'unanimità.**
Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un	**3. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che preveda che**

membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. 3. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri.	**il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2.** **4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano** alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. **5.** Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri.
Articolo 16 TUE Gli Stati membri si informano reciprocamente e si consultano in sede di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per garantire che l'influenza dell'Unione si eserciti nel modo più efficace con un'azione convergente e concertata.	*Articolo 16* *(art. 32)* Gli Stati membri **si consultano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio** in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale **per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.** **Quando il Consiglio europeo o il Consiglio ha definito un approccio comune dell'Unione ai sensi del primo comma, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e i ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le attività nell'ambito del Consiglio.** **Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla formulazione e all'attuazione dell'approccio comune.**
Articolo 18 TUE 1. La presidenza rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune.	*Articolo 18* *(art. 33)* *Abrogato*

2. La presidenza è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate nell'ambito del presente titolo; a questo titolo essa esprime in via di principio la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e nelle conferenze internazionali.	*Abrogato*
3. La presidenza è assistita dal segretario generale del Consiglio, che esercita le funzioni di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune.	*Abrogato*
4. La Commissione è pienamente associata ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. La presidenza è assistita in tali compiti, se necessario, dallo Stato membro che eserciterà la presidenza successiva.	*Abrogato*
5. Il Consiglio, ogniqualvolta lo ritenga necessario, può nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici.	Il Consiglio, **su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,** può nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici. **Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità dell'alto rappresentante.**
Articolo 19 TUE	*Articolo 19* *(art. 34)*
1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni comuni.	1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni **dell'Unione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicura l'organizzazione di tale coordinamento.**
Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni comuni.	Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni **dell'Unione.**
2. Fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo 14, paragrafo 3, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi in merito ad ogni questione di interesse comune. Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri. Gli Stati membri che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza assicureranno, nell'esercizio delle loro funzioni,	2. **Conformemente all'articolo 11 paragrafo 3,** gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi **e l'alto rappresentante** in merito ad ogni questione di interesse comune. Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri e l'alto rappresentante. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio di sicurezza **difenderanno, nell'esercizio delle**

la difesa delle posizioni e dell'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.	**loro funzioni, le posizioni** e l'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. **Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che l'alto rappresentante sia invitato a presentare la posizione dell'Unione.**
Articolo 20 TUE Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni della Commissione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle posizioni comuni e delle azioni comuni adottate dal Consiglio. Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni e contribuendo all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 20 del trattato che istituisce la Comunità europea.	*Articolo 20* *(art. 35)* Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni **dell'Unione** nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e **l'attuazione delle decisioni che definiscono posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtù del presente capo.** Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni. **Esse contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini dell'Unione nel territorio dei paesi terzi di cui all'articolo 17 ter, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle misure adottate in applicazione dell'articolo 20 di detto trattato.**
Articolo 21 TUE La presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il Parlamento europeo è regolarmente informato	*Articolo 21* *(art. 36)* **L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza consulta regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune e lo informa dell'evoluzione di tali politiche. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo.** Il Parlamento europeo è regolarmente informato

dalla presidenza e dalla Commissione in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza dell'Unione. Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio. Esso procede ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune.	dalla presidenza e dalla Commissione in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza dell'Unione **e dell'alto rappresentante dell'Unione.** Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio. Esso procede **due volte all'anno** ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune **compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.**
Articolo 24 TUE 1. Quando, ai fini dell'attuazione del presente titolo, occorre concludere un accordo con uno o più Stati od organizzazioni internazionali, il Consiglio può autorizzare la presidenza, assistita se del caso dalla Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio su raccomandazione della presidenza. 2. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda una questione per la quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di decisioni sul piano interno. 3. Qualora l'accordo sia previsto per attuare un'azione comune o una posizione comune, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 23, paragrafo 2. 4. Il presente articolo si applica anche alle materie di cui al titolo VI. Quando l'accordo riguarda una questione per la quale è richiesta la maggioranza qualificata per l'adozione di decisioni o di misure sul piano interno, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 34, paragrafo 3. 5. Nessun accordo è vincolante per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di Consiglio dichiari che esso deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale; gli altri membri del Consiglio possono convenire che nondimeno l'accordo si applichi a titolo provvisorio. 6. Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni dell'Unione.	*Articolo 24* *(art. 37)* **L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei settori di pertinenza del presente capo.**
Articolo 25 TUE Fatto salvo l'articolo 207 del trattato che	*Articolo 25* *(art. 38)* Fatto salvo l'articolo 207 **del trattato sul**

istituisce la Comunità europea, un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze della presidenza e della Commissione. Nel quadro del presente titolo il comitato, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi. Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione, fatto salvo l'articolo 47.	**funzionamento dell'Unione europea,** un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, **dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza** o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, **fatte salve le competenze dell'alto rappresentante.** **Nel** quadro del presente **capo,** il comitato **politico e di sicurezza** esercita, **sotto la responsabilità del Consiglio e dell'Alto rappresentante,** il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi **previste all'articolo 28 B.** Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.
	Articolo 25 bis *(art. 39)* **Conformemente all'articolo 16 B del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in deroga al paragrafo 2 di detto articolo, il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del presente capo, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.**
	Articolo 25 ter *(art. 40)* **L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da 3 a 6 del trattato sul funzionamento**

	dell'Unione europea. **L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.**
Articolo 28 TUE 1. Gli articoli 189, 190, da 196 a 199, 203, 204, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo. 2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee. 3. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. Nei casi in cui non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.	*Articolo 28* *(art. 41)* *Abrogato* **1.** Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione **del presente capo** sono a carico del bilancio **dell'Unione.** **2.** Le spese operative cui dà luogo **l'attuazione del presente capo** sono anch'esse a carico del bilancio **dell'Unione**, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. Nei casi in cui non sono a carico del bilancio **dell'Unione**, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale **a norma dell'articolo 17**, paragrafo 1, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento. **3. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le procedure specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai preparativi di una missione di cui all'articolo 28 A, paragrafo 1 e all'articolo 28 B. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

	I preparativi delle missioni di cui all'articolo 28 A, paragrafo 1 e all'articolo 28 B che non sono a carico del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati membri. **Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, le decisioni che fissano:** **a) le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare le dotazioni finanziarie assegnategli;** **b) le modalità di gestione del fondo iniziale;** **c) le modalità di controllo finanziario.** **Quando la missione prevista conformemente all'articolo 28 A, paragrafo 1 e all'articolo 28 non può essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza l'alto rappresentante a ricorrere a detto fondo. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'esecuzione di tale mandato.**
4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.	*Abrogato*
	SEZIONE 2 **DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE**
Articolo 17 TUE	*Articolo 28 A* *(art. 42)*
1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa	**1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.** **2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il**

comune, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali. La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto. La definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.	**Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.** La politica dell'Unione a norma **della presente sezione** non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto. *Abrogato*
2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace. 3. L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al presente articolo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, secondo comma. 4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e della NATO, purché detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli. 5. Per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate in conformità all'articolo 48.	**3.[7] Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.** **Gli Stati membri si impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione degli armamenti (Agenzia europea per la difesa) individua le esigenze operative, promuove misure per rispondere a queste, contribuisce a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipa alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e assiste il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.**

[7] I paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea sono sostituiti dai paragrafi 3, 4, 5, 6, 7 dell'articolo 27 del Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea.

	4. Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o su iniziativa di uno Stato membro. L'alto rappresentante può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione. **5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dall'articolo 28 C.** **6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dall'articolo 28 E. Essa lascia impregiudicato l'articolo 28 B.** **7. Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.** **Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord- Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.**
	Articolo 28 B *(art. 43)* **1. Le missioni di cui all'articolo 28 A, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di**

	soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio. **2. Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.**
	Articolo 28 C *(art. 44)* **1. Nel quadro delle decisioni adottate in conformità dell'articolo 28 B, il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, si accordano sulla gestione della missione.** **2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle decisioni di cui al paragrafo 1. In tal caso, il Consiglio adotta le decisioni necessarie.**

	Articolo 28 D *(art. 45)* **1. L'agenzia europea per la difesa, di cui all'articolo 27, paragrafo 3 e posta sotto l'autorità del Consiglio, ha il compito di:** **a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;** **b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;** **c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;** **d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;** **e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari.** **2. L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge le sue missioni in collegamento con la Commissione, se necessario.**
	Articolo 28 E *(art. 46)* **1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 28 A, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di**

	capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la loro intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. **2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante.** **3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante.** **Il Consiglio adotta una decisione che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto.** **Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.** **4. Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consiglio può adottare una decisione che sospende la partecipazione di questo Stato.** **Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto.** **Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.** **5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione**

	strutturata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione termina. **6. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all'unanimità. Ai fini del presente paragrafo l'unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.**
TITOLO VI DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE[8]	
Articolo 41 TUE 1. Gli articoli 189, 190, 195, da 196 a 199, 203, 204, 205, paragrafo 3, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente titolo. 2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee. 3. Le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. Se non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, tali spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. 4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.	*Abrogato*
Articolo 42 TUE Il Consiglio, deliberando all'unanimità su iniziativa della Commissione o di uno Stato	*Abrogato*

[8] Gli articoli da 29 a 39 del titolo VI del Trattato sull'Unione europea sono sostituiti dagli articoli da 61 a 68 e da 69 E a 69 L del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con le relative modifiche.

membro e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere che un'azione in settori contemplati dall'articolo 29 rientri nel titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, e stabilire nel contempo le relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.	
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI	**TITOLO VI** DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 46 TUE Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ed all'esercizio di tali competenze si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato: a) a) le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica; b) le disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall'articolo 35; c) le disposizioni del titolo VII, alle condizioni previste dagli articoli 11 e 11 A del trattato che istituisce la Comunità europea e dall'articolo 40 del presente trattato; d) l'articolo 6, paragrafo 2, per quanto riguarda l'attività delle istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee e a norma del presente trattato; e) unicamente le disposizioni di carattere procedurale di cui all'articolo 7, per le quali la Corte delibera su richiesta dello Stato membro interessato, entro un termine di un mese a decorrere dalla data in cui il Consiglio procede alla constatazione prevista da detto articolo; f) gli articoli da 46 a 53.	*Abrogato*

Articolo 281 TCE La Comunità ha personalità giuridica.	*Articolo 46 A* *(art. 47)* **L'Unione** ha personalità giuridica.
Articolo 48 TUE	*Articolo 48* *(art. 48)* **1. I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria. Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione semplificate.** ***Procedura di revisione ordinaria***
Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati su cui è fondata l'Unione.	**2.** Il governo di qualsiasi Stato membro, **il Parlamento europeo o la Commissione può** sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. **Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai Parlamenti nazionali.**
Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai suddetti trattati. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea.	**3. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al paragrafo 4.** **Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.** **4. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di**

Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.	**stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati.** **Le modifiche entrano** in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. **5. Qualora al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.** ***Procedure di revisione semplificate*** **6. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione.** **Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della banca centrale europea. Tale decisone entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.** **La decisione di cui al secondo comma non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati.** **7. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.** **Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio**

	adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria. **Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.** **Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.**
Articolo 49 TUE Ogni Stato europeo che rispetti i principi sanciti nell'articolo 6, paragrafo 1, può domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.	*Articolo 49* *(art. 49)* Ogni Stato europeo che **rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli** può domandare di diventare membro dell'Unione. **Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio che delibera all'unanimità,** previa consultazione della Commissione e **previa approvazione** del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. **Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.** *Identico*
	Articolo 49 A *(art. 50)* **1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.** 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo.

	Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 188 N, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. **3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in, mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.** **4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.** **Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.** **5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 34.**
Articolo 311 TCE I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.	*Articolo 49 B* *(art. 51)* **I protocolli e gli allegati ai trattati** ne costituiscono parte integrante.
Articolo 299 paragrafo 1 TCE 1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro,	*Articolo 49 C* *(art. 52)* 1. I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria,alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all'Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro,

alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania.	alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. **2. Il campo di applicazione territoriale dei trattati è precisato all'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**
Articolo 50 TUE 1. Sono abrogati gli articoli da 2 a 7 e da 10 a 19 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965. 2. Sono abrogati l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2 e il titolo III dell'Atto unico europeo firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all'Aia il 28 febbraio 1986.	*Abrogato*
Articolo 51 TUE Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.	*Articolo 51* *(art. 53)* *Identico*
Articolo 52 TUE 1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana. 2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità	*Articolo 52* *(art. 54)* *Identico*
Articolo 53 TUE Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i testi in ciascuna di queste	*Articolo 53* *(art. 55)* **1.** Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca, **finlandese, svedese, ceca,**

lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.	**estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.**
Articolo 314 TCE Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.	
In forza del trattato di adesione del 1994, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua finlandese e svedese. In forza del trattato di adesione del 2003, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese.	*Abrogato*
	2. Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base all'ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato membro interessato fornisce copia certificata conforme di tale traduzione affinché sia depositata negli archivi del Consiglio.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.	
Fatto a Maastricht, addì sette febbraio millenovecentonovantadue.	
(Elenco dei firmatari non riprodotto)	

DISPOSIZIONI DEI TRATTATI VIGENTI	TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
PREAMBOLO SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,	*Identico*
DETERMINATI a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei,	*Identico*
DECISI ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa,	DECISI ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro **Stati**, eliminando le barriere che dividono l'Europa,
ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli,	*Identico*
RICONOSCENDO che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata intesa a garantire la stabilità nell'espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,	*Identico*
SOLLECITI di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,	*Identico*
DESIDEROSI di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,	*Identico*
NELL'INTENTO di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite,	*Identico*
RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo,	*Identico*

DETERMINATI a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante,	*Identico*
HANNO DECISO di creare una COMUNITÀ EUROPEA e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:	**HANNO DESIGNATO a questo effetto come plenipotenziari:**
(Elenco dei firmatari non riprodotto) I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.	*Identico*
PARTE PRIMA PRINCIPI	PARTE PRIMA PRINCIPI
Articolo 1 TCE Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro una COMUNITÀ EUROPEA. *Articolo 2 TCE* *(sostituito dall'articolo 2 del TUE)*	*Abrogato*
	Articolo 1 bis *(art. 1)* **1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d'esercizio delle sue competenze.** **2. Il presente trattato e il trattato sull'Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata l'Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati "i trattati".**
	TITOLO I **CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA DELL'UNIONE**
	Articolo 2 A *(art. 2)* **1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.** **2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore,**

	l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria. **3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.** **4. L'Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.** **5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.** **Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.** **6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.**
Articolo 3 TCE 1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato: a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente; b) una politica commerciale comune; c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle	*Articolo 2 B* *(art. 3)* **1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:** **a) unione doganale;** **b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;** **c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;** **d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;** **e) politica commerciale comune.**

merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; d) misure riguardanti l'ingresso e la circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV; e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca; f) una politica comune nel settore dei trasporti; g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno; h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune; i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione; j) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo; k) il rafforzamento della coesione economica e sociale; l) una politica nel settore dell'ambiente; m) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria; n) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico; o) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee; p) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute; q) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri; r) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo; s) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale; t) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori; u) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.	**2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.**
	Articolo 2 C *(art. 4)* **1. L'Unione ha competenza concorrente con**

	quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 2 B e 2 E. **2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:** **a) mercato interno,** **b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato,** **c) coesione economica, sociale e territoriale,** **d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare,** **e) ambiente,** **f) protezione dei consumatori,** **g) trasporti,** **h) reti transeuropee,** **i) energia,** **j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia,** **k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.** **3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.** **4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.**
	Articolo 2 D *(art. 5)* **1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.** **Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.** **2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali**

	degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche. **3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.**
	Articolo 2 E *(art. 6)* **L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:** **a) tutela e miglioramento della salute umana,** **b) industria,** **c) cultura,** **d) turismo,** **e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport,** **f) protezione civile,** **g) cooperazione amministrativa.**
	TITOLO II **DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE**
Articolo 3 TUE L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l'acquis comunitario. L'Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità di garantire tale coerenza e cooperano a tal fine. Essi provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette politiche.	*Articolo 2 F* *(art. 7)* **L'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.**
Articolo 3, paragrafo TCE 2. L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.	*Articolo 3* *(art. 8)* **Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.**

	Articolo 5 bis *(art. 9)* **Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di una adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.**
	Articolo 5 ter *(art. 10)* **Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.**
Articolo 6 TCE Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.	*Articolo 6* *(art. 11)* Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni **dell'Unione**, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Articolo 153, paragrafo 2 TCE 2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.	*Articolo 6 bis* *(art. 12)* 2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività **dell'Unione** sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.
Dispositivo del protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.	*Articolo 6 ter* *(art. 13)* Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, **della pesca,** dei trasporti, del mercato interno della ricerca **e sviluppo tecnologico e dello spazio,** la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali **in quanto esseri senzienti,** rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

Articolo 7 TCE *(sostituito dall'articolo 9 del TUE)*	
Articolo 9 TCE È istituita una Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato e dallo statuto allegato a quest'ultimo.	*Abrogato*
Articolo 10 TCE *(sostituito dall'articolo 3 bis, paragrafo 3 del TUE)*	
Articolo 16 TCE Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.	*Articolo 16* *(art. 14)* Fatti salvi **l'articolo 3 bis del trattato sull'Unione europea e gli articoli 73, 86 e 87 del presente trattato,** in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, **in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti.** **Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.**
Articolo 255 TCE 1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di	*Articolo 16 A* *(art. 15)* **1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.** **2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.** **3.** Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di

accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3. 2. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. 3. Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti.	accedere ai documenti **delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto**, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma **del presente paragrafo.** I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti **mediante regolamenti** dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251. Ciascuna **istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce** nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti **in conformità dei regolamenti di cui al secondo comma.** **La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.** **Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma.**
Articolo 286 TCE 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi istituiti dal presente trattato o sulla base del medesimo. 2. Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, istituisce un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione di detti atti alle istituzioni e agli organismi comunitari e adotta, se del caso, tutte le altre pertinenti disposizioni.	*Articolo 16 B* *(art. 16)* **1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.** **2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.** **Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all'articolo 25bis del trattato sull'Unione europea.**

	Articolo 16 C *(art. 17)* **1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.** **2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.** **3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.**
PARTE SECONDA CITTADINANZA DELL'UNIONE	PARTE SECONDA **NON DISCRIMINAZIONE E** CITTADINANZA DELL'UNIONE
Articolo 12 TCE Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, può stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.	*Articolo 16 D* *(art. 18)* *Identico* **Il Parlamento europeo e** il Consiglio, deliberando secondo la procedura **legislativa ordinaria, possono** stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.
Articolo 13 TCE 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a	*Articolo 16 E* *(art. 19)* 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità e previa **approvazione** del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, **la disabilità** l'età o **l'orientamento sessuale.** 2. In deroga al paragrafo 1, **il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle** misure di incentivazione **dell'Unione,** ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri,

contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.	destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
Articolo 17 TCE 1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima. 2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato.	*Articolo 17* *(art. 20)* 1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione **si aggiunge alla** cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima. 2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti **nei trattati. Essi hanno, tra l'altro:** **a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;** **b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;** **c) il diritto do godere, nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;** **d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.** **Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.**
Articolo 18 TCE 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.	*Articolo 18* *(art. 21)* *Identico*

2. Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che il presente trattato non abbia previsto poteri di azione a tal fine, il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. Esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251. 3. Il paragrafo 2 non si applica alle disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato né alle disposizioni relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale	2. Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che il presente trattato non abbia previsto poteri di azione a tal fine, **il Parlamento europeo e** il Consiglio, **deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare** disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. 3. **Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.**
Articolo 19 TCE 1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 190, paragrafo 4, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.	*Articolo 19* *(art. 22)* 1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 190, paragrafo 4, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

Articolo 20 TCE	*Articolo 20* *(art. 23)*
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.	Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri **adottano** le disposizioni necessarie avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela. **Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.**
Articolo 21 TCE	*Articolo 21* *(art. 24)* **Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 8 B del trattato sull'Unione europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire.**
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 194.	*Identico*
Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 195.	*Identico*
Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 7 in una delle lingue menzionate all'articolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua.	Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo **9** in una delle lingue menzionate all'articolo **53, paragrafo 1** e ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 22 TCE	*Articolo 22* *(art. 25)*
La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.	La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti previsti nella presente parte, di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.	Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità e previa **approvazione** del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti **elencati all'articolo 17, paragrafo 2. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri,** conformemente alle rispettive norme costituzionali.
PARTE TERZA POLITICHE DELLA COMUNITÀ	PARTE TERZA POLITICHE **E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE**
	TITOLO I **MERCATO INTERNO**
Articolo 14 TCE 1. La Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 15, 26, 47, paragrafo 2, 49, 80, 93 e 95 e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato. 2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.	*Articolo 22 bis* *(art. 26)* 1. **L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.** 2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni **dei trattati.** 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.
Articolo 15 TCE Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo 14, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso del periodo di instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate. Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune.	*Articolo 22 ter* *(art. 27)* Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo 14, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, **per l'instaurazione** del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate. Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato **interno.**

TITOLO I LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI	**TITOLO I BIS** *(TITOLO II)* LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Articolo 23 TCE 1. La Comunità è fondata sopra un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi. 2. Le disposizioni dell'articolo 25 e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.	*Articolo 23* *(art. 28)* 1. **L'Unione comprende** un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi. 2. *Identico*
Articolo 24 TCE Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.	*Articolo 24* *(art. 29)* *Identico*
CAPO 1 UNIONE DOGANALE	CAPO 1 UNIONE DOGANALE
Articolo 25 TCE I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.	*Articolo 25* *(art. 30)* *Identico*
Articolo 26 TCE I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.	*Articolo 26* *(art. 31)* I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione.
Articolo 27 TCE Nell'adempimento dei compiti che le sono	*Articolo 27* *(art. 32)* Nell'adempimento dei compiti che le sono

affidati ai sensi del presente capo, la Commissione s'ispira: a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi; b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno della Comunità, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese; c) alla necessità di approvvigionamento della Comunità in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti; d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nella Comunità.	affidati ai sensi del presente capo, la Commissione s'ispira: a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi; b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno **dell'Unione**, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese; c) alla necessità di approvvigionamento **dell'Unione** in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti; d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo **nell'Unione**.
	CAPO 1 BIS *(CAPO 2)* **COOPERAZIONE DOGANALE**
Articolo 135 TCE Nel quadro del campo di applicazione del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.	*Articolo 27 bis* *(art. 33)* Nel quadro del campo di applicazione **dei trattati, il Parlamento europeo e** il Consiglio, deliberando secondo la procedura **legislativa ordinaria, adottano** misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.
CAPO 2 DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI	CAPO 2 *(CAPO 3)* DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI
Articolo 28 TCE Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.	*Articolo 28* *(art. 34)* *Identico*
Articolo 29 TCE Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni	*Articolo 29* *(art. 35)* *Identico*

quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.	
Articolo 30 TCE Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.	*Articolo 30* *(art. 36)* *Identico*
Articolo 31 TCE 1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, *de jure* o *de facto*, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati. 2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri. 3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.	*Articolo 31* *(art. 37)* *Identico* *Identico* *Identico* *Identico*

TITOLO II AGRICOLTURA	TITOLO II *(TITOLO III)* AGRICOLTURA **E PESCA**
Articolo 32 TCE	*Articolo 32* *(art. 38)*
1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.	**1. L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.** Il mercato **interno** comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. **I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.**
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli. 3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato. 4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.	2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi, le norme previste per l'instaurazione **o il funzionamento** del mercato **interno** sono applicabili ai prodotti agricoli. 3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I **dei trattati**. 4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato **interno** per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.
Articolo 33 TCE	*Articolo 33* *(art. 39)*
Le finalità della politica agricola comune sono: a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; c) stabilizzare i mercati; d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.	*Identico*

2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare: a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole; b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti; c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.	
Articolo 34 TCE 1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 33 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli. A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate: a) regole comuni in materia di concorrenza; b) un'organizzazione europea del mercato. 2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 33, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione. Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 33 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità. Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi. 3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.	*Articolo 34* *(art. 40)* *Identico* Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 33 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori **dell'Unione.** Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi. 3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.
Articolo 35 TCE Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 33, può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune: a) un coordinamento efficace degli sforzi	*Articolo 35* *(art.41)* *Identico*

intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune; b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.	
Articolo 36 TCE Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafi 2 **e 3**, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 33. Il Consiglio può in particolare autorizzare la concessione di aiuti: a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali; b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.	*Articolo 36* *(art. 42)* Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata **dal Parlamento europeo e** dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 33. Il Consiglio**, su proposta della Commissione,** può autorizzare la concessione di aiuti: a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali; b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.
Articolo 37 TCE 1.Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni. 2. La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 34, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo. Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo. Su proposta della Commissione, previa	*Articolo 37* *(art. 43)* *Abrogato* **1. La Commissione presenta delle proposte** in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 34, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo. *Identico* *Abrogato*

consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.	**2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 34, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.** **3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.**
3. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 34, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata: a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.	**4.** L'organizzazione comune prevista dall'articolo 34, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente: a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno **dell'Unione** condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.
4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno della Comunità.	**5.** Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno **dell'Unione.**

Articolo 38 TCE Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione. La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.	*Articolo 38* *(art. 44)* *Identico*
TITOLO III LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI	TITOLO III *(TITOLO IV)* LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
CAPO 1 I LAVORATORI	CAPO 1 I LAVORATORI
Articolo 39 TCE 1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata. 2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentar i e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali; d) di rimanere, a condizioni che costituiranno	*Articolo 39* *(art. 45)* 1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno **dell'Unione** è assicurata. 2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentar i e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali; d) di rimanere, a condizioni che costituiranno

l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. 4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.	l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. *Identico*
Articolo 40 TCE Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo 39, in particolare: a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro; b) eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori; c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali; d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.	*Articolo 40* *(art. 46)* **Il Parlamento europeo e** il Consiglio, **deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,** e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo 39, in particolare: *Identico* *Identico* *Identico* *Identico*
Articolo 41 TCE Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.	*Articolo 41* *(art. 47)* *Identico*
Articolo 42 TCE Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta in materia di	*Articolo 42* *(art. 48)* **Il Parlamento europeo e** il Consiglio, **deliberando secondo la procedura** legislativa

sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto: a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalla varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste; b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251.	**ordinaria, adottano** in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto: a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalla varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste; b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura **legislativa ordinaria.** **Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di cui al primo comma lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:** **a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria,** **b) oppure non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.**
CAPO 2 IL DIRITTO DI STABILIMENTO	CAPO 2 IL DIRITTO DI STABILIMENTO
Articolo 43 TCE Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché	*Articolo 43* *(art. 49)* *Identico*

la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.	
Articolo 44 TCE	*Articolo 44* *(art. 50)*
1. Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive.	1. Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, **il Parlamento europeo e** il Consiglio **deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria,** previa consultazione del Comitato economico e sociale.
2. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:	2. **Il Parlamento europeo,** il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:
a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi;	*Identico*
b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunità delle diverse attività interessate;	b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno **dell'Unione** delle diverse attività interessate;
c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento;	*Identico*
d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi;	d) vigilando a che i lavoratori **dipendenti** di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività autonoma, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi;
e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 33, paragrafo 2;	*Identico*
f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte	*Identico*

alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime; g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi; h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.	*Identico* *Identico*
Articolo 45 TCE Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.	*Articolo 45* *(art. 51)* *Identico* **Il Parlamento europeo e** il Consiglio, deliberando **secondo la procedura legislativa ordinaria, possono** escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.
Articolo 46 TCE 1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. 2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni.	*Articolo 46* *(art. 52)* *Identico* 2. **Il Parlamento europeo e** il Consiglio, deliberando secondo la procedura **legislativa ordinaria, stabiliscono** direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni.
Articolo 47 TCE 1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive intese al	*Articolo 47* *(art. 53)* 1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività **autonome** e l'esercizio di queste, **il Parlamento europeo e** il Consiglio, deliberando **secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono**

reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.	direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli **e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.**
2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 stabilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentar i e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimità, durante tutta la procedura di cui all'articolo 251, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.	*Abrogato*
3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.	**2.** Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.
Articolo 48 TCE Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.	*Articolo 48* *(art. 54)* Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno **dell'Unione**, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. *Identico*
Articolo 294 TCE Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei	*Articolo 48 bis* *(art. 55)* Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni **dei trattati,** gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti

confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente dell'articolo 48.	della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente dell'articolo 48.
CAPO 3 I SERVIZI	CAPO 3 I SERVIZI
Articolo 49 TCE Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità.	*Articolo 49* *(art. 56)* Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno **dell'Unione** sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti **in uno Stato membro** che non sia quello del destinatario della prestazione. **Il Parlamento europeo e** il Consiglio, deliberando **secondo la procedura legislativa ordinaria, possono** estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno **dell'Unione.**
Articolo 50 TCE Ai sensi del presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale; b) attività di carattere commerciale; c) attività artigiane; d) attività delle libere professioni. Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.	*Articolo 50* *(art. 57)* Ai sensi **dei trattati**, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale; b) attività di carattere commerciale; c) attività artigiane; d) attività delle libere professioni Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività **nello Stato membro** ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte **da tale Stato** ai propri cittadini.
Articolo 51 TCE 1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti. 2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in	*Articolo 51* *(art. 58)* *Identico*

armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.	
Articolo 52 TCE 1. Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce direttive, deliberando a maggioranza qualificata. 2. Nelle direttive di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.	*Articolo 52* *(art. 59)* 1. Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, **il Parlamento europeo e** il Consiglio, **deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria** e previa consultazione del Comitato economico e sociale **stabiliscono** direttive. *Identico*
Articolo 53 TCE Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.	*Articolo 53* *(art. 60)* Gli Stati membri **si sforzano di** procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
Articolo 54 TCE Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 49, primo comma.	*Articolo 54* *(art. 61)* *Identico*
Articolo 55 TCE Le disposizioni degli articoli da 45 a 48 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.	*Articolo 55* *(art. 62)* *Identico*
CAPO 4 CAPITALI E PAGAMENTI	CAPO 4 CAPITALI E PAGAMENTI
Articolo 56 TCE 1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché	*Articolo 56* *(art. 63)* *Identico*

tra Stati membri e paesi terzi. 2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.	
Articolo 57 TCE 1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione comunitaria per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. In conformità con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria, Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999. 2. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri capi del presente trattato, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. È richiesta l'unanimità per le misure adottate ai sensi del presente paragrafo che comportino un regresso della legislazione comunitaria per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti.	*Articolo 57* *(art. 64)* 1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione **dell'Unione** per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. In conformità con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria, Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999. 2. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri capi del presente trattato, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il **Parlamento europeo e il** Consiglio, **deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le** misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. **3. In deroga al paragrafo 2, solo il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la** liberalizzazione dei movimenti di capitali **diretti in paesi terzi o provenienti da essi.**

Articolo 58 TCE	*Articolo 58* *(art. 65)*
1. Le disposizioni dell'articolo 56 non pregiudicano il diritto degli Stati membri: a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.	*Identico*
2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con il presente trattato.	2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con **i trattati.**
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56.	*Identico*
	4. In assenza di misure in applicazione dell'articolo 57, paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una decisione della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi devono essere considerate compatibili con i trattati nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità su richiesta di uno Stato membro.
Articolo 59 TCE	*Articolo 59* *(art. 66)*
Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà	Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti **di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare**

gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.	**difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della** Banca centrale europea, **può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.**
TITOLO IV VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE ED ALTRE POLITICHE CONNESSE CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE	TITOLO IV *(TITOLO V)* **SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA**
	CAPO 1 **DISPOSIZIONI GENERALI**
Articolo 29, I comma TUE Fatte salve le competenze della Comunità europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia. *Articolo 61 TCE* Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta: a) entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 14, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, a norma dell'articolo 62, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), nonché misure per prevenire e combattere la criminalità a norma dell'articolo 31, lettera e), del trattato sull'Unione europea, b) altre misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi, a norma dell'articolo 63	*Articolo 61* *(art. 67)* **1. L'Unione realizza** uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia **nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.** **2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.**

c) misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto all'articolo 65, d) misure appropriate per incoraggiare e rafforzare la cooperazione amministrativa come previsto all'articolo 66, e) misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale volte ad assicurare alle persone un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità all'interno dell'Unione, in conformità alle disposizioni del trattato sull'Unione europea. *Articolo 29, I comma TUE* Fatte salve le competenze della Comunità europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia. *Articolo 29, II comma, II e III trattino TUE* - una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri, anche tramite l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), a norma degli articoli 31 e 32, - il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, a norma dell'articolo 31, lettera e). *Articolo 61, lettera e) TCE* e) misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale volte ad assicurare alle persone un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità all'interno dell'Unione, in conformità alle disposizioni del trattato sull'Unione europea. *Articolo 61, lettera c) TCE* c) misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto dall'articolo 65, *Articolo 65, lettera a), terzo trattino TCE* - del riconoscimento e dell'esecuzione delle	**3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.** **4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.**

decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali;	
	Articolo 61 A *(art. 68)* **Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.**
	Articolo 61 B *(art. 69)* **Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro dei capi 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.**
	Articolo 61 C *(art. 70)* **Fatti salvi gli articoli 226, 227 e 228, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.**
Articolo 36 TUE 1. È istituito un comitato di coordinamento composto di alti funzionari che, oltre a svolgere un ruolo di coordinamento, ha il compito: - di formulare pareri per il Consiglio, a richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, - di contribuire, fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea, alla preparazione dei lavori del Consiglio nei settori contemplati dall'articolo 29. 2. La Commissione è pienamente associata ai lavori nei settori di cui al presente titolo.	*Articolo 61 D* *(art.71)* È istituito **in seno al Consiglio** un comitato **permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna.** Fatto salvo l'articolo 207, **esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.**

Articolo 64, paragrafo 1 TCE e articolo 33 TUE Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.	*Articolo 61 E* *(art. 72)* *Identico*
	Articolo 61 F *(art. 73)* **Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.**
Articolo 66 TCE Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, adotta misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente titolo, nonché tra tali servizi e la Commissione.	*Articolo 61 G* *(art. 74)* Il Consiglio adotta misure **al fine di assicurare** la cooperazione **amministrativa** tra i servizi **competenti** degli Stati membri **nei settori di cui al** presente titolo **e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo 61 I, e previa consultazione del Parlamento europeo.**
Articolo 60 TCE 1. Qualora, nei casi previsti all'articolo 301, sia ritenuta necessaria un'azione della Comunità, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 301, può adottare nei confronti dei paesi terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti. 2. Fatto salvo l'articolo 297 e fintantoché il Consiglio non abbia adottato misure secondo quanto disposto dal paragrafo 1, uno Stato membro può, per gravi ragioni politiche e per motivi di urgenza, adottare misure unilaterali nei confronti di un paese terzo per quanto concerne i movimenti di capitali e i pagamenti. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette misure al più tardi alla data di entrata in vigore delle medesime. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro interessato modifichi o revochi tali misure. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito ad ogni decisione presa dal Consiglio.	*Articolo 61 H* *(art. 75)* Qualora **sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 61, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono un insieme di misure amministrative concernenti** i movimenti di capitali e i pagamenti**, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.** **Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure per attuare l'insieme di misure di cui al primo comma.** **Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.**

	Articolo 61 I *(art. 76)* **Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all'articolo 61 G che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati:** **a) su proposta della Commissione, oppure** **b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.**
	CAPO 2 **POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE**
Articolo 62 TCE Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta: 1) misure volte a garantire, in conformità all'articolo 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne; 2) misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono: a) norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere; b) regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono: i) un elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo; ii) le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri; iii) un modello uniforme di visto; iv) norme relative a un visto uniforme; 3) misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.	*Articolo 62* *(art. 77)* **1. L'Unione sviluppa una politica volta a:** **a)** garantire **l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;** **b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace** dell'attraversamento delle frontiere esterne**;** **c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.** **2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:** **a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;** **b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;** **c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;** **d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;** **e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.** **3. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui**

	all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. **4. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.**
Articolo 63, punti 1 e 2 TCE Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta: 1) misure in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei seguenti settori: a) criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro è competente per l'esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri; b) norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; c) norme minime relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di paesi terzi; d) norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato; 2) misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori: a) norme minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e per le persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale; b) promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le	*Articolo 63* *(art. 78)* **1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.** **2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:** **a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;** **b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;** **c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;** **d) procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;** **e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di**

conseguenze dell'accoglienza degli stessi;	**protezione sussidiaria;** **f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;** **g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.**
Articolo 64, paragrafo 2 TCE 2. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi e fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adottare misure temporanee di durata non superiore a sei mesi a beneficio degli Stati membri interessati.	**3.** Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, **su proposta della Commissione,** può adottare misure temporanee a beneficio **dello o** degli Stati membri interessati. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**
Articolo 63, punti 3 e 4 TCE 3) misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori: a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare; b) immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; 4) misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri. Le misure adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei settori in questione,disposizioni nazionali compatibili con il presente trattato e con gli accordi internazionali. Alle misure da adottare a norma del punto 2, lettera b), del punto 3, lettera a), e del punto 4 non si applica il suddetto periodo di cinque anni.	*Articolo 63 bis* *(art. 79)* **1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.** **2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:** **a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;** **b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;** **c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;** **d) lotta contro la tratta degli esseri umani,**

	in particolare donne e minori. **3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.** **4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.** **5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo.**
	Articolo 63 ter *(art. 80)* **Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.**
	CAPO 3 **COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE**
Articolo 65 TCE Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 67 e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono:	*Articolo 65* *(art. 81)* **1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni**

	legislative e regolamentari degli Stati membri. **2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:**
a) il miglioramento e la semplificazione: — del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali, — della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova, — del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali;	**a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;** **b) la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;**
b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale;	**c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;**
	d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
	e) un accesso effettivo alla giustizia;
c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.	*Identico*
	g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; **h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.**
	3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. **Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.** **I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un**

	parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.
Articolo 67 TCE 1. Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo. 2. Trascorso tale periodo di cinque anni: — il Consiglio delibera su proposta della Commissione; la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta al Consiglio, — il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, prende una decisione al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo alla procedura di cui all'articolo 251 e di adattare le disposizioni relative alle competenze della Corte di giustizia. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti i) e iii), successivamente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; 4. In deroga al paragrafo 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti ii) e iv), trascorso un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251. 5. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio adotta secondo la procedura di cui all'articolo 251: — le misure previste all'articolo 63, punto 1) e punto 2), lettera a), purché il Consiglio abbia preliminarmente adottato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, una normativa comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano tali materie, — le misure previste all'articolo 65, ad	*Abrogato*

esclusione degli aspetti connessi con il diritto di famiglia.	
Articolo 68 TCE 1. L'articolo 234 si applica al presente titolo nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione del presente titolo oppure la validità o l'interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. 2. La Corte di giustizia non è comunque competente a pronunciarsi sulle misure o decisioni adottate a norma dell'articolo 62, punto 1, in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna. 3. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del presente titolo o degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato.	*Abrogato*
Articolo 69 TCE Il presente titolo si applica nel rispetto delle disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sulla posizione della Danimarca e fatto salvo il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda.	*Abrogato*
	CAPO 4 **COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE**
Articolo 31, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) TUE 1. L'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale	*Articolo 69 A* *(art. 82)* **1.** La cooperazione giudiziaria in materia penale **nell'Unione è fondata sul principio di**

comprende: b) la facilitazione dell'estradizione fra Stati membri; c) la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione;	**riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 69 B.**
	Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a: **a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria;**
d) la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri;	**b)** prevenire **e risolvere** i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri; **c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;**
a) la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri, ove appropriato anche tramite Eurojust, in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni;	**d) facilitare la** cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione **all'azione penale** e all'esecuzione delle decisioni.
	2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. **Esse riguardano:** **a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;** **b) i diritti della persona nella procedura penale;** **c) i diritti delle vittime della criminalità;** **d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.** **L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati**

	membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone. **3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.** **Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.**
Articolo 31, paragrafo 1, lettera e) TUE 1. L'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende: e) la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti.	*Articolo 69 B* *(art. 83)* **1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.** **Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.** **In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che**

	rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. **2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 61 I.** **3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.** **Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.**
	Articolo 69 C *(art. 84)* **Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della**

	criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Articolo 31, paragrafo 2, TUE 2. Il Consiglio incoraggia la cooperazione tramite Eurojust: a) mettendo Eurojust in condizione di contribuire al buon coordinamento tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili dell'azione penale; b) favorendo il concorso di Eurojust alle indagini riguardanti i casi di criminalità transnazionale grave, in particolare ove si tratti di criminalità organizzata, tenendo segnatamente conto delle analisi di Europol, c) agevolando una stretta cooperazione fra Eurojust e la Rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di facilitare l'esecuzione delle rogatorie e delle domande di estradizione.	*Articolo 69 D* *(art. 85)* **1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il** coordinamento **e la cooperazione** tra le autorità nazionali responsabili **delle indagini e** dell'azione penale **contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.** **In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:** **a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;** **b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);** **c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite** una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea. **Tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.** **2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 69 E, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.**
	Articolo 69 E *(art. 86)* **1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo**

	una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo. In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione. **Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.** **2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.** **3. I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni.** **4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di**

	conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.
	CAPO 5 **COOPERAZIONE DI POLIZIA**
Articolo 30, paragrafo 1 TUE 1. L'azione comune nel settore della cooperazione di polizia comprende: a) la cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri, compresi la polizia, le dogane e altri servizi specializzati incaricati dell'applicazione della legge, in relazione alla prevenzione e all'individuazione dei reati e alle relative indagini; b) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio, in particolare attraverso Europol, delle pertinenti informazioni, comprese quelle in possesso dei servizi incaricati dell'applicazione della legge riguardo a segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel rispetto delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali; c) la cooperazione e le iniziative comuni in settori quali la formazione, lo scambio di ufficiali di collegamento, il comando di funzionari, l'uso di attrezzature, la ricerca in campo criminologico; d) la valutazione in comune di particolari tecniche investigative ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.	*Articolo 69 F* *(art. 87)* **1. L'Unione sviluppa una** cooperazione di polizia **che associa tutte** le autorità competenti degli Stati membri, compresi **i servizi di** polizia, **i servizi delle** dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati **nel settore della** prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. **2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti:** **a)** la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni; **b) un sostegno alla** formazione **del personale e la cooperazione relativa allo** scambio di **personale, alle** attrezzature **e alla** ricerca in campo criminologico; **c) le** tecniche investigative **comuni** ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata. **3. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.** **In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di**

	misure. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione. **Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di misure in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 280 D, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.** **La procedura specifica di cui al secondo e al terzo comma non si applica agli atti che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen.**
Articolo 30, paragrafo 2 TUE Il Consiglio promuove la cooperazione tramite Europol e, in particolare entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam: d) istituisce una rete di ricerca, documentazione e statistica sulla criminalità transnazionale. a) mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui	*Articolo 69 G* *(art. 88)* **1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.** **2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:** **a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;** **b)** il coordinamento, **l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con** le autorità competenti degli Stati membri **o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento**

partecipano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto; b) adotta misure che consentono a Europol di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici e di sviluppare competenze specifiche che possono essere messe a disposizione degli Stati membri per assisterli nelle indagini relative a casi di criminalità organizzata; c) promuovere accordi di collegamento tra organi inquirenti sia di magistratura che di polizia che si specializzano nella lotta contro la criminalità organizzata in stretta cooperazione con Europol;	**con Eurojust.** **Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.** **3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.**
Articolo 32 TUE Il Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti di cui agli articoli 30 e 31 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo.	*Articolo 69 H* *(art. 89)* Il Consiglio, **deliberando secondo una procedura legislativa speciale,** stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti **degli Stati membri** di cui agli articoli **69 A e 69 F** possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. **Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.**
TITOLO V TRASPORTI	TITOLO V *(TITOLO VI)* TRASPORTI
Articolo 70 TCE Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.	*Articolo 70* *(art. 90)* Gli **obiettivi dei trattati sono perseguiti** per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

Articolo 71 TCE	*Articolo 71* *(art. 91)*
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 70 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabilisce: a) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro; b) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti; c) ogni altra utile disposizione. 2. In deroga alla procedura prevista al paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall'instaurazione del mercato comune.	1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 70 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il **Parlamento europeo e il** Consiglio, deliberando secondo la procedura **legislativa ordinaria** e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabilisce: a) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro; b) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti; c) ogni altra utile disposizione. 2. **All'atto dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui l'applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.**
Articolo 72 TCE	*Articolo 72* *(art. 92)*
Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, e salvo accordo unanime del Consiglio, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.	Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, e salvo **che il Consiglio adotti all'unanimità una misura che conceda una deroga**, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.
Articolo 73 TCE	*Articolo 73* *(art. 93)*
Sono compatibili con il presente trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.	Sono compatibili con **i trattati** gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Articolo 74 TCE Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito del presente trattato, deve tener conto della situazione economica dei vettori.	*Articolo 74* *(art. 94)* Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito **dei trattati**, deve tener conto della situazione economica dei vettori.
Articolo 75 TCE 1. Devono essere abolite, nel traffico interno della Comunità, le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sul paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati. 2. Il paragrafo 1 non esclude che il Consiglio possa adottare altre misure in applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1. 3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Esso può prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni della Comunità di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti. 4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.	*Articolo 75* *(art. 95)* 1. Nel traffico interno **dell'Unione sono vietate** le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sul paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati. 2. Il paragrafo 1 non esclude che **il Parlamento europeo e** il Consiglio **possano** adottare altre misure in applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1. 3. Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione **del Parlamento europeo e** del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Esso può prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni della Comunità di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti. *Identico*
Articolo 76 TCE 1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno della Comunità l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.	*Articolo 76* *(art. 96)* 1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno **dell'Unione** l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.

2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto. Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.	*Identico* *Identico*
Articolo 77 TCE Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione. La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.	*Articolo 77* *(art. 97)* *Identico*
Articolo 78 TCE Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.	*Articolo 78* *(art. 98)* Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione. **Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga il presente articolo.**
Articolo 79 TCE Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile, restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato	*Articolo 79* *(art. 99)* Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile.

economico e sociale.	
Articolo 80 TCE 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili. 2. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Le disposizioni di procedura di cui all'articolo 71 sono applicabili.	*Articolo 80* *(art. 100)* *Identico* 2. **Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.**
TITOLO VI NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI	TITOLO VI *(TITOLO VII)* NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPO 1 REGOLE DI CONCORRENZA	CAPO 1 REGOLE DI CONCORRENZA
SEZIONE 1 REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE	SEZIONE 1 REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE
Articolo 81 TCE 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per	*Articolo 81* *(art. 101)* 1. Sono incompatibili con il mercato **interno** e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato **interno** ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per

prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che,per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: — a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, — a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e — a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.	prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loronatura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. *Identico* *Identico*
Articolo 82 TCE È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la	*Articolo 82* *(art. 102)* È incompatibile con il mercato **interno** e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato **interno** o su una parte sostanziale di questo. *Identico*

concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.	
Articolo 83 TCE	*Articolo 83* *(art. 103)*
1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 81 e 82 sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.	*Identico*
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:	*Identico*
a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 82, comminando ammende e penalità di mora;	*Identico*
b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo;	*Identico*
c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 81 e 82;	*Identico*
d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo;	d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia **dell'Unione europea** nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo;
e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.	*Identico*
Articolo 84 TCE	*Articolo 84* *(art. 104)*
Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 83, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'articolo 81, in particolare del paragrafo 3, e dell'articolo 82.	Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 83, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato **interno**, in conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'articolo 81, in particolare del paragrafo 3, e dell'articolo 82.

Articolo 85 TCE	*Articolo 85 TCE* *(art. 105)*
1. Senza pregiudizio dell'articolo 84, la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 81 e 82. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza,i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.	*Identico*
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.	*Identico*
	3. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di accordi per le quali il Consiglio ha adottato un regolamento o una direttiva conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, lettera b).
Articolo 86 TCE	*Articolo 86* *(art. 106)*
1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.	1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme **dei trattati**, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.	2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme **dei trattati**, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi **dell'Unione.**
3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.	*Identico*

SEZIONE 2 AIUTI CONCESSI DAGLI STATI	SEZIONE 2 AIUTI CONCESSI DAGLI STATI
Articolo 87 TCE	*Articolo 87* *(art. 107)*
1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.	1. Salvo deroghe contemplate **dai trattati**, sono incompatibili con il mercato **interno**, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:	2. Sono compatibili con il mercato **interno** :
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;	*Identico*
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;	*Identico*
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.	c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. **Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.**
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:	3. Possono considerarsi compatibili con il mercato **interno**:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;	a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione**, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 299, tenuto conto della loro situazione strutturale , economica e sociale;**
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;	*Identico*
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;	*Identico*
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non	*Identico*

alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.	*Identico*
Articolo 88 TCE	*Articolo 88* *(art. 108)*
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i	1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato **interno**. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato **interno** a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia **dell'Unione europea**, in deroga agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato **interno**, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. *Identico* 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i

progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.	progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato **interno** a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. **4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 89, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.**
Articolo 89 TCE Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.	*Articolo 89* *(art. 109)* *Identico*
CAPO 2 DISPOSIZIONI FISCALI	CAPO 2 DISPOSIZIONI FISCALI
Articolo 90 TCE Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni. I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.	*Articolo 90* *(art. 110)* *Identico* *Identico*
Articolo 91 TCE I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun	*Articolo 91* *(art. 111)* *Identico*

ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.	
Articolo 92 TCE Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.	*Articolo 92* *(art.112)* *Identico*
Articolo 93 TCE Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro il termine previsto dall'articolo 14.	*Articolo 93* *(art.113)* Il Consiglio, deliberando all'unanimità **secondo una procedura legislativa speciale** e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno **ed evitare le distorsioni di concorrenza.**
CAPO 3 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI	CAPO 3 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
Articolo 95 TCE 1. In deroga all'articolo 94 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentar i ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione	*Articolo 94* *(art. 114)* 1. Salvo che **i trattati** non **dispongano** diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14. Il **Parlamento europeo e il** Consiglio, deliberando **secondo la procedura legislativa ordinaria,** e previa consultazione del Comitato economico e sociale, **adottano** le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento

ed il funzionamento del mercato interno.	del mercato interno.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.	*Identico*
3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.	*Identico*
4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.	4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione **da parte del Parlamento europeo e del Consiglio,** da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.	5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione **da parte del Parlamento europeo e del Consiglio,** da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.	*Identico*

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate. Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.	
7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.	*Identico*
8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.	*Identico*
9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.	9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia **dell'Unione europea** ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.
10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 30, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.	10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 30, misure provvisorie soggette ad una procedura **di controllo dell'Unione.**
Articolo 94 TCE Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentar i ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.	*Articolo 95* *(art. 115)* **Fatto salvo l'articolo 94,** il Consiglio, deliberando all'unanimità **secondo una procedura legislativa speciale,** e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentar i ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato **interno.**

Articolo 96 TCE	*Articolo 96* *(art. 116)*
Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, essa provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati. Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le direttive all'uopo necessarie, deliberando a maggioranza qualificata. La Commissione e il Consiglio possono adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente trattato.	Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato **interno** e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, essa provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati. Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, **il Parlamento europeo e** il Consiglio**, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono** le direttive all'uopo necessarie. **Può essere adottata** ogni altra opportuna misura prevista **dai trattati.**
Articolo 97 TCE	*Articolo 97* *(art. 117)*
1. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.	*Identico*
2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione dell'articolo 96, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 96.	*Identico*
	Articolo 97 bis *(art. 118)* **Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la**

	creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. **Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.**
TITOLO VII POLITICA ECONOMICA E MONETARIA	TITOLO VII POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Articolo 4 TCE 1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. 2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzio-ne di una moneta unica, l'ecu, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nella Comunità conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. 3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.	*Articolo 97 ter* *(art. 119)* 1. Ai fini enunciati all'articolo 2 **del trattato sull'Unione europea**, l'azione degli Stati membri e **dell'Unione** comprende, alle condizioni **previste dai trattati**, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. 2. Parallelamente, alle condizioni e secondo **le procedure previste dai trattati,** questa azione **prevede una moneta unica, l'euro,** nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali **nell'Unione** conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. 3. Queste azioni degli Stati membri e **dell'Unione** implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

CAPO 1 POLITICA ECONOMICA	CAPO 1 POLITICA ECONOMICA
Articolo 98 TCE Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti all'articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 99, paragrafo 2. Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 4.	*Articolo 98* *(art. 120)* Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi **dell'Unione** definiti all'articolo 2 **del trattato sull'Unione europea** e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 99, paragrafo 2. Gli Stati membri e **l' Unione** agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 4.
Articolo 99 TCE 1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 98.	*Articolo 99* *(art. 121)* *Identico*
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo. Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità. Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.	2. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e **dell'Unione**, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo. Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e **dell'Unione.** *Identico*
3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e	3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e **nell'Unione**, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e

procede regolarmente ad una valutazione globale. Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.	procede regolarmente ad una valutazione globale. *Identico*
4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.	4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il **buon** funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. **Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.** **Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).**
Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.	**5.** *Identico*
5. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, può adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.	**6. Il Parlamento europeo** e il Consiglio, **deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, possono** adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.
Articolo 100 TCE	*Articolo 100* *(art. 122)*
1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dal presente trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere in merito alle	1. Fatta salva ogni altra procedura prevista **dai trattati,** il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, **in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure**

misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti. 2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria comunitaria allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.	adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell' approvvigionamento di determinati prodotti, **in particolare nel settore dell'energia.** 2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria **dell'Unione** allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.
Articolo 101 TCE 1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della BCE o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.	*Articolo 101* *(art. 123)* 1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni, **organi o organismi dell'Unione**, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Articolo 102 TCE 1. È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie. 2. Anteriormente al 1o gennaio 1994, il	*Articolo 102* *(art. 124)* È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni, organi **o organismi comunitari**, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie. *Abrogato*

Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, precisa le definizioni necessarie per l'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1.	
Articolo 103 TCE 1. La Comunità non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. 2. Se necessario, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, può precisare definizioni per l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 101 e al presente articolo.	*Articolo 103* *(art. 125)* 1. **L'Unione** non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. 2. Se necessario, il Consiglio**, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può precisare le definizioni per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli** 101 **e 102 e dal presente articolo.**
Articolo 104 TCE 1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. 2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti: a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che - il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento, - oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e	*Articolo 104* *(art. 126)* *Identico* *Identico*

temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento; b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato. I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.	
3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro. La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.	*Identico*
4. Il comitato previsto dall'articolo 114 formula un parere in merito alla relazione della Commissione.	4. Il **comitato economico e finanziario** formula un parere in merito alla relazione della Commissione.
5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere al Consiglio.	5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere **allo Stato membro interessato e ne informa al Consiglio.**
6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.	6. Il Consiglio, su **proposta** della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.
7. Se, ai sensi del paragrafo 6, viene deciso che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio formula raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.	7. Se, ai sensi del paragrafo 6, **decide** che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio **adotta senza indebito ritardo, su** raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo.
8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.	*Identico*

9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.	*Identico*
In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.	
10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 226 e 227 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.	*Identico*
11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di intensificare una o più delle seguenti misure:	11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di **rafforzare** una o più delle seguenti misure:
— chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli,	*Identico*
— invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione,	*Identico*
— richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso la Comunità, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto,	— richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso **l'Unione**, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto,
— infliggere ammende di entità adeguata.	*Identico*
Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.	*Identico*
12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.	12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni **o raccomandazioni** di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.
13. Nell'adottare le decisioni di cui ai paragrafi da 7 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione alla maggioranza dei due terzi dei voti dei propri	13. Nell'adottare le decisioni **o raccomandazioni di cui ai paragrafi 8,** 9, 11 **e 12,** il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione.

membri conformemente all'articolo 205, paragrafo 2, ed escludendo i voti del rappresentante dello Stato membro in questione.	**Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi da 6 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.** **Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).**
14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo. Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, anteriormente al 1° gennaio 1994, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.	14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato **ai trattati**. Il Consiglio, deliberando **secondo una procedura legislativa speciale** e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo. Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.
CAPO 2 POLITICA MONETARIA	CAPO 2 POLITICA MONETARIA
Articolo 105 TCE	*Articolo 105* *(art. 127)*
1. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 4.	1.L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, **in appresso denominato SEBC** è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali **nell'Unione** al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi **dell'Unione** definiti nell'articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo **2 del trattato sull'Unione europea.**
2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti: — definire e attuare la politica monetaria della Comunità,	*Identico* — definire e attuare la politica monetaria **dell'Unione**,

— svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 111,	— svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo **188 O**,
— detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri,	*Identico*
— promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.	*Identico*
3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.	*Identico*
4. La BCE viene consultata:	4. La Banca centrale europea viene consultata:
— in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze,	— in merito a qualsiasi proposta di atto **dell'Unione** che rientri nelle sue competenze,
— dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6.	*Identico*
La BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.	La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, organi **o organismi** comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.
5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.	*Identico*
6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, nonché previo parere conforme del Parlamento europeo, può affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.	6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità **mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale,** previa consultazione **del Parlamento europeo e** della Banca centrale europea, può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.
Articolo 106 TCE	*Articolo 106* *(art. 128)*
1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.	1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote **in euro**. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale

	nell'Unione.
2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252 e previa consultazione della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità.	2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche **in euro** con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, **su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della** Banca centrale europea, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione **nell'Unione**.
Articolo 107 TCE	*Articolo 107* *(art. 129)*
1. Il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali.	*Abrogato*
2. La BCE ha personalità giuridica.	*Abrogato*
3. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.	**1.** Il SEBC è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
4. Lo statuto del SEBC è definito nel protocollo allegato al presente trattato.	**2.** Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali **e della Banca centrale europea, in appresso denominato statuto del SEBC e della BCE sono definiti** nel protocollo allegato **ai trattati.**
5. Gli articoli 5, paragrafo 1, 5, paragrafo 2, 5, paragrafo 3, 17, 18, 19, paragrafo 1, 22, 23, 24, 26, 32, paragrafo 2, 32, paragrafo 3, 32, paragrafo 4, 32, paragrafo 6, 33, paragrafo 1, lettera a) e 36 dello statuto del SEBC possono essere emendati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, oppure all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario il parere conforme del Parlamento europeo.	**3. L'articolo** 5, paragrafi 1**, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24, 25,26, l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l'articolo** 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 dello statuto del SEBC e della BCE possono essere emendati **dal Parlamento** europeo e dal Consiglio**, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Essi deliberano o** su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione **o su proposta della Commissione e** previa consultazione della Banca centrale europea.
6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE o deliberando su una raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, paragrafo 4, 19, paragrafo 2, 20, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 2, 30, paragrafo 4 e 34, paragrafo 3, dello statuto del SEBC.	**4.** *Identico*

Articolo 108 TCE	*Articolo 108* *(art. 130)*
Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC, né la BCE né una Banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.	Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti **dai trattati** e dallo statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centrale nazionale né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni**, organi o organismi dell'Unione**, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, **organi o organismi dell'Unione** nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della **Banca centrale europea** o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
Articolo 109 TCE	*Articolo 109* *(art. 131)*
Ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC.	Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con **i trattati** e con lo statuto del SEBC **e della BCE.**
Articolo 110 TCE	*Articolo 110* *(art. 132)*
1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la BCE, in conformità delle disposizioni del presente trattato e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC: — stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolverei compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, negli articoli 19, paragrafo 1, 22 o 25, paragrafo 2 dello statuto del SEBC e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 107, paragrafo 6, — prende le decisioni necessarie per assolvere compiti attribuiti al SEBC in virtù del presente trattato e dallo statuto del SEBC, — formula raccomandazioni o pareri. 2. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.	1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la Banca centrale europea, in conformità delle disposizioni **dei trattati** e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC **e della BCE**: — stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolverei compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, negli articoli 19, paragrafo 1, 22 o 25, paragrafo 2 dello statuto del SEBC **e della BCE** e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 107, paragrafo 6, — prende le decisioni necessarie per assolvere compiti attribuiti al SEBC in virtù **dei trattati** e dallo statuto del SEBC **e della BCE**, *Identico* *Abrogato* *Abrogato*

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Gli articoli 253, 254 e 256 si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE. La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri. 3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.	*Abrogato* *Abrogato* La Banca centrale europea può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri. 3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6, la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.
	Articolo 111 bis *(art. 133)* **Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tali misure sono adottate previa consultazione della Banca centrale europea.**
CAPO 3 DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI	CAPO 3 DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 114 TCE 1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato monetario a carattere consultivo. Il comitato monetario a carattere consultivo svolge i seguenti compiti: — seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri della Comunità, nonché il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione, — formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni, — fatto salvo l'articolo 207, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 59, 60, 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5,	*Articolo 114* *(art. 134)* 1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato **economico e finanziario.** *Abrogato*

100, 102, 103, 104, 116, paragrafo 2, 117, paragrafo 6, 119, 120, 121, paragrafo 2 e 122, paragrafo 1, — esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.	
Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del comitato monetario.	*Abrogato*
2. All'inizio della terza fase verrà istituito un comitato economico e finanziario. Il comitato monetario di cui al paragrafo 1 sarà sciolto.	*Abrogato*
Il comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti:	*Identico*
— formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni,	*Identico*
— seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e della Comunità e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali,	*Identico*
— fatto salvo l'articolo 207, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 59, 60, 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 100, 102, 103, 104, 105, paragrafo 6, 106, paragrafo 2, 107, paragrafi 5 e 6, 111, 119, 120, paragrafi 2 e 3, 122, paragrafo 2, 123, paragrafi 4 e 5, nonché svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio,	— fatto salvo l'articolo 207, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 59, 60, 99, paragrafi 2, 3, 4 e **6** 100, 102, 103, 104, 105, paragrafo 6, 106, paragrafo 2, 107, paragrafi 5 e 6, 111, 119, 120, paragrafi 2 e 3 , **articolo 117 bis, paragrafi 2 e 3** nonché svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio,
— esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.	*Identico*
Gli Stati membri, la Commissione e la BCE	*Identico*

nominano ciascuno non più di due membri del comitato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE e del comitato di cui al presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione. 4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con la deroga di cui agli articoli 122 e 123, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonché il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.	*Identico* 4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con la deroga di cui **all'articolo 116 bis**, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonché il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.
Articolo 115 TCE Per questioni che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 99, paragrafo 4, 104, eccettuato il paragrafo 14, 111, 121, 122 e 123 paragrafi 4 e 5, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.	*Articolo 115* *(art. 135)* *Identico*
	CAPO 3 BIS *(CAPO 4)* **DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO**
	Articolo 115 A *(art. 136)* **1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli 99 e 104, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 14, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:** **a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;** **b) elaborare, per quanto li riguarda, gli**

	orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza. **2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.** **Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).**
	Articolo 115 B *(art. 137)* **Le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono stabilite dal protocollo sull'Eurogruppo**
Articolo 111, paragrafo 4 TCE 4. Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, decide in merito alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonché in merito alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 99 e 105.	*Articolo 115 C* *(art. 138)* **1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.** **2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.** **3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.** **Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).**
CAPO 4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	CAPO 4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 116 TCE 1. La seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria inizia il 1o gennaio 1994.	*Abrogato*

2. Prima di tale data: a) ciascuno Stato membro: — adotta, se necessario, le misure adeguate per conformarsi ai divieti di cui all'articolo 56, nonché agli articoli 101 e 102, paragrafo 1, — adotta, se necessario, per permettere la valutazione di cui alla lettera b), programmi pluriennali destinati ad assicurare la durevole convergenza necessaria alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche; b) il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, valuta i progressi compiuti verso la convergenza economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche, nonché i progressi compiuti verso l'attuazione della legislazione comunitaria riguardante il mercato interno. 3. Gli articoli 101, 102, paragrafo 1, 103, paragrafo 1 e 104, esclusi i paragrafi 1, 9, 11 e 14, si applicano a decorrere dall'inizio della seconda fase. Gli articoli 100, paragrafo 2, 104, paragrafi 1, 9 e 11, 105, 106, 108, 111, 112, 113 e 114, paragrafi 2 e 4, si applicano a decorrere dall'inizio della terza fase. 4. Nella seconda fase, gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi. 5. Nella seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce all'indipendenza della sua banca centrale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 109.	
	Articolo 116 bis *(art. 139)* **1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".** **2. Le disposizioni seguenti dei trattati non si applicano agli Stati membri con deroga:** **a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che**

	riguardano la zona euro in generale (articolo 99, paragrafo 2), **b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo 104, paragrafi 9 e 11),** **c) obiettivi e compiti del SEBC (articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5),** **d) emissione dell'euro (articolo 106),** **e) atti della Banca centrale europea (articolo 110),** **f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo 111bis),** **g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo 188 O),** **h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo 245 ter, paragrafo 2),** **i) decisioni che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo 115 C, paragrafo 1),** **j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo 115 C, paragrafo 2).** **Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per "Stati membri" si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.** **3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del SEBC conformemente al capo IX dello statuto del SEBC e della BCE.** **4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:** **a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo 99, paragrafo 4);**

	b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articolo 104, paragrafi 6, 7, 8, 12 e 13). **Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).**
Articolo 121, paragrafo 1 TCE	*Articolo 117 bis* *(art. 140)*
1. La Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 108 e 109 nonché lo statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:	1. **Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga,** La Commissione e **la Banca centrale europea** riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri **con deroga** nell'adempimento **degli obblighi** relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di **ciascuno di tali Stati membri**, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 108 e 109 nonché lo statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:
— il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi,	— il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi,
— la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104, paragrafo 6,	— la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104, paragrafo 6,
— il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro,	— il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti **dell'euro.**
— i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo.	— i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro **con deroga** e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato al presente trattato. Le relazioni della Commissione e dell'IME tengono inoltre conto **dello sviluppo dell'ecu**, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.	I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato al presente trattato. Le relazioni della Commissione e **della Banca centrale europea** tengono inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.
Articolo 122, paragrafo 2 TCE 2. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura dell'articolo 121, paragrafo 1. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei capi di Stato o di governo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui all'articolo 121, paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.	2. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio in conformità della procedura dell'articolo 121, paragrafo 1. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio **europeo,** il Consiglio, su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione. **Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che, in seno al Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Questi membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte del Consiglio.** **Per maggioranza qualificata di detti membri, di cui al secondo comma, s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).**
Articolo 123, paragrafo 5 TCE 5. Se si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta il tasso al quale l'ecu subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'ecu come moneta unica nello Stato membro interessato.	**3.** Se si decide, conformemente alla procedura di cui **al paragrafo 2,** di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri **la cui moneta è l'euro** e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, **fissa irrevocabilmente** il tasso al quale l'ecu subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'ecu come moneta unica nello Stato membro interessato.

Articolo 118 TCE La composizione valutaria del paniere dell'ecu non sarà modificata. Dall'inizio della terza fase, il valore dell'ecu sarà fissato irrevocabilmente, in conformità dell'articolo 123, paragrafo 4.	*Abrogato*
Articolo 123, paragrafo 3 TCE 3. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 107, paragrafo 3, del presente trattato, il consiglio generale della BCE di cui all'articolo 45 dello statuto del SEBC sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE. *Articolo 117, paragrafo 2, primi cinque trattini TCE* 2. L'IME: — rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri, — rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi, — sorveglia il funzionamento del sistema monetario europeo, — procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari, — assume i compiti del Fondo europeo di cooperazione monetaria che sarà sciolto; le relative modalità sono esposte nello statuto dell'IME.	*Articolo 118 bis* *(art. 141)* **1.** Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 107, paragrafo 3, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 45 dello statuto del SEBC **e della BCE** sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea. **2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:** *Identico* *Identico* - sorveglia il funzionamento del **meccanismo di cambio,** *Identico* **- esercita** i compiti **svolti un tempo dal** Fondo europeo di cooperazione monetaria, **precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.**
Articolo 124 paragrafo 1 TCE 1. Fino all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ogni Stato membro considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine e nel rispetto delle competenze esistenti, gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell'ecu.	*Articolo 118 ter* *(art. 142)* 1. **Ogni Stato membro con deroga considera** la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del **meccanismo di cambio.**

Articolo 119 TCE	*Articolo 119* *(art. 143)*
1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alle disposizioni del presente trattato, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato.	1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro **con deroga**, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato **interno** o l' attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alle disposizioni **dei trattati**, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato.
Se l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 114, il concorso reciproco e i metodi del caso.	Se l'azione intrapresa da uno Stato membro **con deroga** e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato **economico e finanziario** di cui all'articolo 114, il concorso reciproco e i metodi del caso.
La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.	*Identico*
2. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:	*Identico*
a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere;	a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri **con deroga** possono ricorrere;
b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;	b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando **lo Stato membro con deroga che si trova** in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;
c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.	*Identico*
3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco	3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco

accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità. Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. 4. Fatto salvo l'articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall'inizio della terza fase.	accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato membro **con deroga** che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità. Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio. *Abrogato*
Articolo 120 TCE 1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi. 2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco ai termini dell'articolo 119. 3. Su parere della Commissione e previa consultazione del comitato monetario di cui all'articolo 114, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia. 4. Fatto salvo l'articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall'inizio della terza fase.	*Articolo 120* *(art. 144)* 1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, **uno** Stato membro **con deroga può adottare** a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato **interno** e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi. *Identico* 3. Su **raccomandazione** della Commissione e previa consultazione del comitato **economico e finanziario** di cui all'articolo 114, il Consiglio può decidere che lo Stato **membro** interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia. *Abrogato*
TITOLO VIII OCCUPAZIONE	TITOLO VIII *(TITOLO IX)* OCCUPAZIONE
Articolo 125 TCE Gli Stati membri e la Comunità, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e	*Articolo 125* *(art. 145)* Gli Stati membri e **l'Unione**, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione,

in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 2 del presente trattato.	e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.
Articolo 126 TCE 1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 125 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2. 2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni dell'articolo 128.	*Articolo 126* *(art. 146)* 1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 125 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e **dell'Unione** adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2. *Identico*
Articolo 127 TCE 1. La Comunità contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri. 2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.	*Articolo 127* *(art. 147)* 1. **L'Unione** contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri. 2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività **dell'Unione** si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.
Articolo 128 TCE 1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nella Comunità e adotta le conclusioni del caso. 2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del	*Articolo 128* *(art. 148)* 1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione **nell'Unione** e adotta le conclusioni del caso. 2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo

comitato per l'occupazione di cui all'articolo 130, elabora annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2.	130, elabora annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.	*Identico*
4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.	4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.
5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nella Comunità e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.	5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione **nell'Unione** e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.
Articolo 129 TCE	*Articolo 129* *(art. 149)*
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.	**Il Parlamento europeo e** il Consiglio, **deliberando** secondo la procedura **legislativa ordinaria** e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.
Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari	*Identico*

degli Stati membri.	
Articolo 130 TCE Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Il comitato è incaricato di: — seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nella Comunità, — fatto salvo l'articolo 207, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 128. Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali. Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.	*Articolo 130* *(art. 150)* Il Consiglio, **deliberando a maggioranza semplice,** previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Il comitato è incaricato di: — seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e **nell'Unione**, *Identico* *Identico* *Identico*
TITOLO XI POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÚ	**TITOLO IX** *(TITOLO X)* POLITICA SOCIALE
CAPO 1 DISPOSIZIONI SOCIALI	*Abrogato*
Articolo 136 TCE La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della	*Articolo 136* *(art. 151)* **L'Unione** e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. A tal fine **l'Unione** e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità

diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia della Comunità. Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentar i e amministrative.	delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia **dell'Unione.** Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato **interno**, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste **dai trattati** e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
	Articolo 136 bis *(art. 152)* **L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.** **Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.**
Articolo 137 TCE 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori; b) condizioni di lavoro; c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro; e) informazione e consultazione dei lavoratori; f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5; g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità; h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 150; i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro; j) lotta contro l'esclusione sociale; k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).	*Articolo 137* *(art. 153)* 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, **l'Unione** sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: *Identico* *Identico* *Identico* *Identico* *Identico* *Identico* g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio **dell'Unione**; *Identico* *Identico* *Identico* *Identico*

2. A tal fine il Consiglio:	2. A tal fine il **Parlamento europeo e** il Consiglio :
a) può adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentar i degli Stati membri;	a) **possono** adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentar i degli Stati membri;
b) può adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.	b) **possono** adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, tranne che nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), del presente articolo, per i quali il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g), del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 251.	**Il Parlamento europeo e** il Consiglio **deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria** previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera **secondo una procedura legislativa speciale,** all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g), la procedura **legislativa ordinaria.**
3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma del paragrafo 2.	3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma del paragrafo 2 **o, se del caso, una decisione del Consiglio adottata conformemente all'articolo 139.**
In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma dell'articolo 249, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure	In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva **o una decisione devono essere attuate**, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure

necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva. 4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo: — non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso, — non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.	necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva **o** detta **decisione.** 4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo: — non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso, — non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con **i trattati**, che prevedano una maggiore protezione. *Identico*
Articolo 138 TCE 1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti. 2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria. 3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione comunitaria, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione. 4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 139. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.	*Articolo 138* *(art. 154)* 1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello **dell'Unione** e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti. 2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione **dell'Unione**. 3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione **dell'Unione,** la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione. 4. In occasione **delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3** le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 139. La durata **di tale processo** non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.
Articolo 139 TCE 1. Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.	*Articolo 139* *(art. 155)* 1. Il dialogo fra le parti sociali a livello **dell'Unione** può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.

2. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o,nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 137, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità a norma dell'articolo 137, paragrafo 2. In tal caso il Consiglio delibera all'unanimità.	2. Gli accordi conclusi a livello **dell'Unione** sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o,nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 137, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. **Il Parlamento europeo è informato.** Il Consiglio delibera **all'unanimità** allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità a norma dell'articolo 137, paragrafo 2.
Articolo 140 TCE Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 136 e fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti: — l'occupazione, — il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro, — la formazione e il perfezionamento professionale, — la sicurezza sociale, — la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, — l'igiene del lavoro; — il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori. A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali. Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.	*Articolo 140* *(art. 156)* Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 136 e fatte salve le altre disposizioni **dei trattati**, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti: — l'occupazione, — il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro, — la formazione e il perfezionamento professionale, — la sicurezza sociale, — la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, — l'igiene del lavoro; — il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori. A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, **in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.** *Identico*

Articolo 141 TCE	*Articolo 141* *(art. 157)*
1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.	*Identico*
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura; b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.	*Identico*
3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.	3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura **legislativa ordinaria** e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.	*Identico*
Articolo 142 TCE	*Articolo 142* *(art. 158)*
Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.	*Identico*

Articolo 143 TCE La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell'articolo 136, compresa la situazione demografica nella Comunità. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione ad elaborare relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.	*Articolo 143* *(art. 159)* La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell'articolo 136, compresa la situazione demografica **nell'Unione.** Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale. *Identico*
Articolo 144 TCE Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il comitato è incaricato: — di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nella Comunità, — di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione, — fatto salvo l'articolo 207, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa. Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali. Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.	*Articolo 144* *(art.160)* Il Consiglio, **deliberando a maggioranza semplice,** previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il comitato è incaricato: di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e **nell'Unione**, *Identico* *Identico* *Identico* *Identico*
Articolo 145 TCE La Commissione dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nella Comunità. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.	*Articolo 145* *(art. 161)* La Commissione dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale **nell'Unione**. *Identico*

CAPO 2 IL FONDO SOCIALE EUROPEO	**TITOLO X** *(TITOLO XI)* IL FONDO SOCIALE EUROPEO
Articolo 146 TCE Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.	*Articolo 146* *(art. 162)* Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno **dell'Unione** le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.
Articolo 147 TCE L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.	*Articolo 147* *(art. 163)* *Identico*
Articolo 148 TCE Il Consiglio, deliberando seconda la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta le decisioni di applicazione relative al Fondo sociale europeo.	*Articolo 148* *(art. 164)* Il Consiglio, deliberando seconda la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta **i regolamenti** di applicazione **relativi** al Fondo sociale europeo.
CAPO 3 ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ	**TITOLO XI** *(TITOLO XII)* ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ **E SPORT**
Articolo 149 TCE 1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto	*Articolo 149* *(art. 165)* 1. **L'Unione** contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto

dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.	dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche. **L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.**
2. L'azione della Comunità è intesa: — a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri, — a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio, — a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento, — a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri, — a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative, — a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.	2. L'azione **dell'Unione** è intesa: — a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri, — a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio, — a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento, — a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri, — a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative **e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa,** — a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza. — **a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.**
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa. 4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta: — deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi	3. **L' Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione **e di sport**, in particolare con il Consiglio d'Europa. 4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, — **il Parlamento europeo e il Consiglio,** deliberando **secondo la** procedura **legislativa ordinaria** e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, **adottano** azioni di

armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, — deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni.	incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, — **il Consiglio adotta,** su proposta della Commissione raccomandazioni.
Articolo 150 TCE 1. La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale. 2. L'azione della Comunità è intesa: — a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale, — a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro, — a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani, — a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese, — a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri. 3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale. 4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.	*Articolo 150* *(art. 166)* 1. **L'Unione** attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale. 2. L'azione **dell'Unione** è intesa: — a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale, — a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro, — a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani, — a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese, — a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri. 3. **L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale. 4. **Il Parlamento europeo e il Consiglio,** deliberando secondo la procedura **legislativa ordinaria,** e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri **e il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.**

TITOLO XII CULTURA	TITOLO XII *(TITOLO XIII)* CULTURA
Articolo 151 TCE	*Articolo 151* *(art. 167)*
1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.	1. **L'Unione** contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
2. L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:	2. L'azione **dell'Unione** è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
— miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,	*Identico*
— conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,	*Identico*
— scambi culturali non commerciali,	*Identico*
— creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.	*Identico*
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.	3. **L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.	4. **L'Unione** tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:	5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:
— deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251,	— **il Parlamento europeo e il Consiglio,** deliberando **secondo la procedura legislativa ordinaria** e previa consultazione del Comitato delle regioni, **adottano** azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
— deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, raccomandazioni.	— Il Consiglio, su proposta della Commissione, **adotta** raccomandazioni.

TITOLO XIII SANITÀ PUBBLICA	TITOLO XIII *(TITOLO XIV)* SANITÀ PUBBLICA
Articolo 152 TCE	*Articolo 152* *(art. 168)*
1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.	1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività **dell'Unione** è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
L'azione della Comunità, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria.	L'azione **dell'Unione**, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute **fisica e mentale**. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria**, nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.**
La Comunità completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.	**L'Unione** completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.
2. La Comunità incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione.	2. **L'Unione** incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione. **In particolare incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarietà dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.**
Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.	Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento**, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi delle migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.**
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.	3. **L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando:	4. **In deroga all'articolo 2 A, paragrafo 5, e all'articolo 2 E, lettera a), e in conformità dell'articolo 2 c, paragrafo 2, lettera K),** il **Parlamento europeo e il** Consiglio, deliberando secondo la procedura **legislativa ordinaria** e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando**, per affrontare i problemi comuni di sicurezza:**
a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose;	*Identico*
b) in deroga all'articolo 37, misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica;	b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica;
	c) misure che fissino parametri elevati di qualità e di sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico;
c) misure di incentivazione destinate a proteggere e a migliorare la salute umana, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentar i degli Stati membri.	**5. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono anche adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.**
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni per i fini stabiliti dal presente articolo.	**6.** *Identico*
5. L'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica.	**7. L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi**

In particolare le misure di cui al paragrafo 4, lettera a), non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.	**sanitari e di assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.**
TITOLO XIV PROTEZIONE DEI CONSUMATORI	TITOLO XIV *(TITOLO XV)* PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
Articolo 153 TCE 1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. 2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori. 3. La Comunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante: a) misure adottate a norma dell'articolo 95 nel quadro della realizzazione del mercato interno; b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri. 4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure di cui al paragrafo 3, lettera b). 5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il presente trattato. Esse sono notificate alla Commissione.	*Articolo 153* *(art. 169)* 1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, **l'Unione** contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. *Abrogato* **2. L'Unione** contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante: a) misure adottate a norma dell'articolo 95 nel quadro della realizzazione del mercato interno; b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri. **3. Il Parlamento europeo e** il Consiglio, deliberando secondo la procedura **legislativa ordinaria** e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure di cui al paragrafo 3, lettera b). **4.** Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con **i trattati.** Esse sono notificate alla Commissione.

TITOLO XV RETI TRANSEUROPEE	TITOLO XV *(TITOLO XVI)* RETI TRANSEUROPEE
Articolo 154 TCE 1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 14 e 158 e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, la Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. 2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione della Comunità mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.	*Articolo 154* *(art. 170)* 1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 14 e 158 e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, **l'Unione** concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. 2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione **dell'Unione** mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali **dell'Unione** le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.
Articolo 155 TCE 1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 154, la Comunità: — stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune, — intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche, — può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; la Comunità può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione istituito conformemente all'articolo 161, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.	*Articolo 155* *(art. 171)* 1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 154, **l'Unione**: — stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune, — intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche, — può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; **l'Unione** può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione istituito conformemente all'articolo 161, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

L'azione della Comunità tiene conto della potenziale validità economica dei progetti. 2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 154. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento. 3. La Comunità può decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.	L'azione **dell'Unione** tiene conto della potenziale validità economica dei progetti. *Identico* 3. **L'Unione** può decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.
Articolo 156 TCE Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 155, paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.	*Articolo 156* *(art. 172)* Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 155, paragrafo 1, sono adottati dal **Parlamento europeo e** dal Consiglio **che deliberano secondo la** procedura **legislativa ordinaria** e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. *Identico*
TITOLO XVI INDUSTRIA	TITOLO XVI *(TITOLO XVII)* INDUSTRIA
Articolo 157 TCE 1. La Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria della Comunità. A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa: — ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, — a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta la Comunità, segnatamente delle piccole e medie imprese, — a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese, — a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.	*Articolo 157* *(art. 173)* 1. **L'Unione** e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria **dell'Unione**. A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa: — ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, — a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta **l'Unione**, segnatamente delle piccole e medie imprese, — a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese, — a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.	2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento**, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.**
3. La Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni del presente trattato. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, può decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1.	3. **L'Unione** contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni **dei trattati. Il Parlamento europeo e** il Consiglio, deliberando secondo la procedura **legislativa ordinaria** e previa consultazione del Comitato economico e sociale, può decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1**, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.**
Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte della Comunità di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.	Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte **dell'Unione** di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
TITOLO XVII COESIONE ECONOMICA E SOCIALE	TITOLO XVII *(TITOLO XVIII)* COESIONE ECONOMICA, SOCIALE **E TERRITORIALE**
Articolo 158 TCE	*Articolo 158* *(art.174)*
Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale. In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.	Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme **dell'Unione**, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica**,** sociale **e territoriale.** In particolare **l'Unione** mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. **Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone**

	interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.
Articolo 159 TCE Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 158. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione. La Comunità appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte. Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche della Comunità, possono essere adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.	*Articolo 159* *(art. 175)* Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 158. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni **dell'Unione**, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione. **L'Unione** appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale **e territoriale** e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte. Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche **dell'Unione**, possono essere adottate dal **Parlamento europeo e dal** Consiglio che **deliberano** secondo la procedura **legislativa ordinaria** e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Articolo 160 TCE Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in	*Articolo 160* *(art. 176)* Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti **nell'Unione**, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in

ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.	ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.
Articolo 161 TCE Fatto salvo l'articolo 162, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi. Il Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti. Un Fondo di coesione è istituito dal Consiglio secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, nel caso in cui le prospettive finanziarie pluriennali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 e il pertinente accordo interistituzionale siano stati adottati a tale data. In caso contrario la procedura prevista nel presente comma è applicabile a decorrere dalla data della loro adozione.	*Articolo 161* *(art. 177)* Fatto salvo l'articolo 162, il **Parlamento europeo e il** Consiglio, deliberando **mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria** previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, **definiscono** i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi. **Sono inoltre definite** secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti. Un Fondo di coesione è istituito secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti. *Abrogato*
Articolo 162 TCE Le decisioni d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», ed il Fondo sociale europeo	*Articolo 162* *(art. 178)* **I regolamenti** d'applicazione **relativi** al Fondo europeo di sviluppo regionale sono **adottati** dal **Parlamento europeo e dal** Consiglio, che **deliberano** secondo la procedura **legislativa ordinaria** e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. *Identico*

restano applicabili rispettivamente gli articoli 37 e 148.	
TITOLO XVIII RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO	TITOLO XVIII *(TITOLO XIX)* RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO **E SPAZIO**
Articolo 163 TCE 1. La Comunità si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi del presente trattato. 2. A tal fine essa incoraggia nell'insieme della Comunità le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione. 3. Tutte le azioni della Comunità ai sensi del presente trattato, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente titolo.	*Articolo 163* *(art.179)* 1. **L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei trattati.** 2. A tal fine essa incoraggia nell'insieme **dell'Unione** le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere **ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e** alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione. 3. Tutte le azioni **dell'Unione** ai sensi **dei trattati**, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Articolo 164 TCE Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri: a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università; b) promozione della cooperazione in materia di	*Articolo 164* *(art. 180)* Nel perseguire tali obiettivi, **l'Unione** svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri: a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università; b) promozione della cooperazione in materia di

ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari; d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della Comunità.	ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione **dell'Unione** con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione **dell'Unione**; d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori **dell'Unione**.
Articolo 165 TCE 1. La Comunità e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria. 2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.	*Articolo 165* *(art. 181)* 1. **L'Unione** e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica **dell'Unione**. 2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1**, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.**
Articolo 166 TCE 1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni della Comunità. Il programma quadro: — fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste dall'articolo 164 e le relative priorità, — indica le grandi linee di dette azioni, — stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste. 2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione. 3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di	*Articolo 166* *(art. 182)* **Il Parlamento europeo e** il Consiglio, deliberando secondo la procedura **legislativa ordinaria** e previa consultazione del Comitato economico e sociale, **adottano** un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni **dell'Unione.** Il programma quadro: — fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste dall'articolo 164 e le relative priorità, — indica le grandi linee di dette azioni, — stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria **dell'Unione** al programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste. *Identico* *Identico*

ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione. 4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici.	4. Il Consiglio, deliberando **secondo una procedura legislativa speciale** e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici. **5. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca.**
Articolo 167 TCE Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, il Consiglio: — fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, — fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.	*Articolo 167* *(art. 183)* Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, **l'Unione:** — fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, — fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.
Articolo 168 TCE Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione della Comunità. Il Consiglio adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.	*Articolo 168* *(art. 184)* Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione **dell'Unione**. **L'Unione** adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.
Articolo 169 TCE Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e	*Articolo 169* *(art. 185)* Nell'attuazione del programma quadro pluriennale **l'Unione** può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e

sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.	sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.
Articolo 170 TCE Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra la Comunità e i terzi interessati.	*Articolo 170* *(art. 186)* Nell'attuazione del programma quadro pluriennale **l'Unione** può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra **l'Unione** e i terzi interessati.
Articolo 171 TCE La Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari.	*Articolo 171* *(art. 187)* **L'Unione** può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione **dell'Unione**.
Articolo 172 TCE Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 171. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 167, 168 e 169. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.	*Articolo 172* *(art. 188)* Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 171. **Il Parlamento europeo e** il Consiglio, deliberando secondo la procedura **legislativa ordinaria** e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 167, 168 e 169. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.
	Articolo 172 bis *(art. 189)* **1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio.** **2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo**

	la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. **3. L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea.** **4. Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni del presente titolo.**
Articolo 173 TCE All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente nonché sul programma di lavoro dell'anno in corso.	*Articolo 173* *(art. 190)* *Identico*
TITOLO XIX AMBIENTE	TITOLO XIX *(TITOLO XX)* AMBIENTE
Articolo 174 TCE 1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: — salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, — protezione della salute umana, — utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, — promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. 2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». In tale contesto, le misure di armonizzazione	*Articolo 174* *(art. 191)* 1. La politica **dell'Unione** in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: — salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, — protezione della salute umana, — utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, — promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale **e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.** 2. La politica **dell'Unione** in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni **dell'Unione**. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». In tale contesto, le misure di armonizzazione

rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo. 3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto: — dei dati scientifici e tecnici disponibili, — delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, — dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione, — dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni. 4. Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.	rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura **di controllo dell'Unione.** 3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale **l'Unione** tiene conto: — dei dati scientifici e tecnici disponibili, — delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni **dell'Unione**, — dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione, — dello sviluppo socioeconomico **dell'Unione** nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni. 4. Nell'ambito delle rispettive competenze, **l'Unione** e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati. *Identico*
Articolo 175 TCE 1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità per realizzare gli obiettivi dell'articolo 174. 2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 95, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta: a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale; b) misure aventi incidenza; — sull'assetto territoriale,	*Articolo 175* *(art. 192)* 1. **Il Parlamento europeo e** il Consiglio, deliberando secondo la procedura **legislativa ordinaria** e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, **decidono** in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità per realizzare gli obiettivi dell'articolo 174. 2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 95, il Consiglio, deliberando all'unanimità **secondo una procedura legislativa speciale** e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta: a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale; b) misure aventi incidenza; — sull'assetto territoriale,

— sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse, — sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui; c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo. Il Consiglio, deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma, può definire le materie cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata.	— sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse, — sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui; c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo. Il Consiglio, deliberando **all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.**
3. In altri settori il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i casi, dal paragrafo 2, adotta le misure necessarie all'attuazione di tali programmi. 4. Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale. 5. Fatto salvo il principio «chi inquina paga», qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, il Consiglio stabilisce, nell'atto recante adozione di tale misura, disposizioni appropriate in forma di — deroghe temporanee e/o — sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità dell'articolo 161.	3. **Il Parlamento europeo e** il Consiglio, **deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria** e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. **Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi.** 4. Fatte salve talune misure **adottate dall'Unione**, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale. 5. Fatto salvo il principio «chi inquina paga», qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, **tale misura prevede disposizioni** appropriate in forma di — deroghe temporanee e/o — sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità dell'articolo 161.
Articolo 176 TCE I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 175 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono notificati alla Commissione.	*Articolo 176* *(art. 193)* I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 175 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con **i trattati**. Essi sono notificati alla Commissione.

	TITOLO XX *(TITOLO XX1)* ENERGIA
	Articolo 176 A *(art. 194)* **1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:** **a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,** **b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,** **c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,** **d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.** **2. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.** **Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 175, paragrafo 2, lettera c).** **3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale.**

	TITOLO XXI *(TITOLO XXII)* **TURISMO**
	Articolo 176 B *(art. 195)* **1. L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore.** **A tal fine l'azione dell'Unione è intesa a:** **a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;** **b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.** **2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.**
	TITOLO XXII *(TITOLO XXIII)* **PROTEZIONE CIVILE**
	Articolo 176 C *(art. 196)* **1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo.** **L'azione dell'Unione è intesa a:** **a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione;** **b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali;**

	c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile. **2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.**
	TITOLO XXIII *(TITOLO XXIV)* **COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**
	Articolo 176 D *(art.197)* **1. L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune.** **2. L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.** **3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell'Unione né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni dei trattati che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione.**

PARTE QUARTA ASSOCIAZIONE DEI TERRITORI E PAESI D'OLTRE MARE	PARTE QUARTA ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTRE MARE
Articolo 182 TCE Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente trattato. Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme. Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente trattato, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.	*Articolo 182* *(art. 198)* Gli Stati membri convengono di associare **all'Unione** i paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II. Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e **l'Unione** nel suo insieme. Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente trattato, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.
Articolo 183 TCE L'associazione persegue gli obiettivi seguenti: 1) Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù del presente trattato; 2) Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari. 3) Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori. 4) Per gli investimenti finanziati dalla Comunità, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori. 5) Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei	*Articolo 183* *(art. 199)* L'associazione persegue gli obiettivi seguenti: 1) Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù **dei trattati**; *Identico* *Identico* 4) Per gli investimenti finanziati **dall'Unione**, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori. *Identico*

cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtù dell'articolo 187.	
Articolo 184 TCE	*Articolo 184* *(art. 200)*
1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali che interviene fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente trattato.	1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali che interviene fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni **dei trattati.**
2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente alle disposizioni dell'articolo 25.	*Identico*
3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio. I dazi di cui al comma precedente non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.	*Identico*
4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.	*Identico*
5. L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.	*Identico*
Articolo 185 TCE	*Articolo 185* *(art. 201)*
Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 184, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può	*Identico*

domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.	
Articolo 186 TCE Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.	*Articolo 186* *(art. 202)* Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori **è** regolata da **atti adottati a norma dell'articolo 187.**
Articolo 187 TCE Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite, nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità, e basandosi sui principi inscritti nel presente trattato, le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità.	*Articolo 187* *(art. 203)* Il Consiglio, deliberando all'unanimità **su proposta della Commissione**, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite, nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e **l'Unione**, e basandosi sui principi inscritti **nei trattati**, le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e **l'Unione**. **Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.**
Articolo 188 TCE Gli articoli da 182 a 187 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al presente trattato.	*Articolo 188* *(art. 204)* Gli articoli da 182 a 187 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato **ai trattati.**
	PARTE QUINTA **AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE**
	TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI** **SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE**
	Articolo 188 A *(art. 205)* **L'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi della presente parte, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed**

	è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1 del titolo V del trattato sull'Unione europea.
PARTE TERZA **TITOLO IX** **POLITICA COMMERCIALE COMUNE**	**TITOLO II** POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Articolo 131 TCE Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali. La politica commerciale comune tiene conto dell'incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli Stati membri può esercitare sullo sviluppo delle capacità di concorrenza delle imprese di tali Stati.	*Articolo 188 B* *(art. 206)* **L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità degli articoli da 23 a 27, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.** *Abrogato*
Articolo 133 TCE 1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni. 2. La Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune. 3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla	*Articolo 188 C* *(art. 207)* 1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, **in particolare** per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali **relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti,** l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione **e le misure di protezione** commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. **La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.** 2. **Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro** di attuazione della politica commerciale comune. 3. Qualora si debbano negoziare **e concludere** accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, **si applica l'articolo 188 N, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo.**

Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne della Comunità.	**La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione.**
Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale sui progressi dei negoziati.	Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale **e al Parlamento europeo** sui progressi dei negoziati.
Le pertinenti disposizioni dell'articolo 300 sono applicabili.	*Abrogato*
4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.	**4. Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3,** il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche alla negoziazione e alla conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, nella misura in cui detti accordi non rientrino in detti paragrafi e fatto salvo il paragrafo 6.	**5. Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera all'unanimità qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne.**
In deroga al paragrafo 4, il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e la conclusione di un accordo in uno dei settori di cui al primo comma qualora tale accordo contenga disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne o qualora l'accordo riguardi un settore nel quale la Comunità non ha ancora esercitato, con l'adozione di norme interne, le sue competenze in virtù del presente trattato.	Il Consiglio delibera all'unanimità **anche** per la negoziazione e la conclusione **di accordi:** **a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione;** **b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla competenza degli Stati membri riguardo alla loro prestazione.**
Il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e conclusione di un accordo di natura orizzontale nella misura in cui questo riguardi anche il precedente comma o il paragrafo 6, secondo comma.	**La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono soggette al titolo V della parte terza e all'articolo 188 N.**
Il presente paragrafo lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o concludere accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali, purché tali accordi siano conformi al diritto comunitario e agli altri accordi internazionali pertinenti.	

6. Il Consiglio non può concludere un accordo contenente disposizioni che esulino dalle competenze interne della Comunità, in particolare ove esse comportino un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri in un settore in cui il presente trattato esclude tale armonizzazione. Al riguardo, in deroga al paragrafo 5, primo comma, gli accordi nei settori degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, di servizi didattici nonché di servizi sociali e relativi alla salute umana rientrano nella competenza ripartita della Comunità e degli Stati membri. La loro negoziazione richiede pertanto, oltre a una decisione comunitaria adottata conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 300, il comune accordo degli Stati membri. Gli accordi così negoziati sono conclusi congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri. La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti restano soggette alle disposizioni del titolo V e dell'articolo 300. 7. Fatto salvo il paragrafo 6, primo comma, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può estendere l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 ai negoziati e accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, nella misura in cui essi non rientrino nel paragrafo 5.	6. **L'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri, se i trattati escludono tale armonizzazione.**
	TITOLO III **COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO**
PARTE TERZA **TITOLO XX** **COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**	**CAPO 1** COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Articolo 177 TCE 1. La politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo, che integra quelle svolte dagli Stati membri, favorisce: — lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli più svantaggiati, — l'inserimento armonioso e progressivo dei	*Articolo 188 D* *(art. 208)* 1. La politica **dell'Unione** nel settore della cooperazione allo sviluppo **è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.**

paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale, — la lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo. 2. La politica della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 3. La Comunità e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.	**L'obiettivo principale della** politica **dell'Unione** in questo settore **è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo[1].** **2. L'Unione** e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.
Articolo 179 TCE 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 177. Tali misure possono assumere la forma di programmi pluriennali. 2. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1. 3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nell'ambito della convenzione ACP-CE.	*Articolo 188 E* *(art. 209)* **1. Il Parlamento europeo e** il Consiglio, deliberando secondo la procedura **legislativa ordinaria, adottano** le misure necessarie **per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o** programmi **tematici.** **2. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 10 A del trattato sull'Unione europea e all'articolo 188 D del presente trattato.** **Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.** **3.** *Identico* *Abrogato*

[1] La seconda frase del secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 188 D del TFUE sostituisce, nella sostanza, il vecchio articolo 178 TCE.

Articolo 180 TCE 1. La Comunità e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto comunitario. 2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.	*Articolo 188 F* *(art.210)* **Per favorire la complementarietà e l'efficacia delle azioni, l'Unione** e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto **dell' Unione**.
Articolo 181 TCE Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300. Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.	*Articolo 188 G* *(art. 211)* Nell'ambito delle rispettive competenze, **l'Unione** e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. *Abrogato*
PARTE TERZA TITOLO XXI COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI	**CAPO 2** COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI
Articolo 181 A 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, segnatamente quelle del titolo XX, la Comunità conduce, nel quadro delle sue competenze, azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi. Tali azioni sono complementari a quelle condotte dagli Stati membri e coerenti con la politica di sviluppo della Comunità. La politica della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.	*Articolo 188 H* *(art. 212)* 1. Fatte salve le altre disposizioni **dei trattati, in particolare quelle degli articoli da 188 D a 188 G, l'Unione** conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, **comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario,** con paesi terzi **diversi dai paesi in via di sviluppo.** Tali azioni sono **coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.** **Il Parlamento europeo e** il Consiglio,

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie per dare attuazione al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimità per gli accordi di associazione di cui all'articolo 310 nonché per gli accordi da concludere con Stati candidati all'adesione all'Unione.	deliberando **secondo la procedura legislativa ordinaria,** adottano le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.
3. Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300.	**2.** Nell'ambito delle rispettive competenze **l'Unione** e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione **dell'Unione** possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.	*Identico*
	Articolo 188 I *(art. 213)* **Allorché la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni necessarie.**
	CAPO 3 **AIUTO UMANITARIO**
	Articolo 188 J *(art. 214)* **1. Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall'uomo, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti da queste diverse situazioni. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.** **2. Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto internazionale e ai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.** **3. Il Parlamento europeo e il Consiglio,**

	deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. **4. L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10 A del trattato sull'Unione europea.** **Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.** **5. È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, ne fissano lo statuto e le modalità di funzionamento.** **6. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la complementarità dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.** **7. L'Unione provvede affinché le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.**
	TITOLO IV **MISURE RESTRITTIVE**
Articolo 301 TCE Quando una posizione comune o un'azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie.	*Articolo 188 K* *(art. 215)* **1.** Quando una **decisione** adottata **conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il** Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta **congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta** le misure necessarie. **Esso ne informa il Parlamento europeo.**

	2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali. **3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.**
	TITOLO V **ACCORDI INTERNAZIONALI**
	Articolo 188 L *(art. 216)* **1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.** **2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.**
Articolo 310 TCE La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.	*Articolo 188 M* *(art. 217)* **L'Unione** può concludere con uno o più **paesi terzi** o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
Articolo 300 TCE, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 TCE 1. Quando le disposizioni del presente trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero un'organizzazione internazionale, la Commissione sottopone raccomandazioni al Consiglio, che la autorizza ad avviare i necessari negoziati. I negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con i comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal	*Articolo 188 N* *(art. 218)* **1. Fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo 188 C,** gli accordi tra **l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.** **2.** Il Consiglio autorizza **l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi.** **3. La Commissione, o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando l'accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica**

presente paragrafo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui il primo comma del paragrafo 2 richiede l'unanimità.	**estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.** **4. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.**
2. Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, la firma, eventualmente accompagnata da una decisione riguardante l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore, e la conclusione degli accordi sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità sul piano interno, nonché per gli accordi di cui all'articolo 310. In deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a sospendere l'applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma del presente paragrafo, relativa all'applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione della posizione della Comunità nell'ambito di un organismo istituito da un accordo.	**5. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.**
3. Il Consiglio conclude gli accordi previa consultazione del Parlamento europeo, salvo per gli accordi di cui all'articolo 133, paragrafo 3, inclusi i casi in cui l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta sul piano interno la procedura di cui all'articolo 251 o quella di cui all'articolo 252. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine il Consiglio può deliberare.	**6.** Il Consiglio, **su proposta del negoziatore, adotta una decisione** relativa alla conclusione dell'accordo. **Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune,** il Consiglio adotta **la decisione** di conclusione dell'accordo: **a)** previa **approvazione** del Parlamento europeo nei casi seguenti: **i)** accordi di associazione; **ii) accordo sull'adesione dell'Unione alla**

	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
	iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione;
	iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione;
In deroga al comma precedente, gli accordi di cui all'articolo 310, nonché gli altri accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità e gli accordi che implicano la modifica di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 sono conclusi previo parere conforme del Parlamento europeo.	**v)** accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria **oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.**
In caso d'urgenza, il Consiglio e il Parlamento europeo possono concordare un termine per il parere conforme.	In caso d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per **l'approvazione;**
	b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.
4. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga al paragrafo 2, può abilitare la Commissione ad approvare a nome della Comunità gli adattamenti di cui l'accordo in questione prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso, corredando eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.	**7.** All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga **ai paragrafi 5, 6 e 9,** può abilitare **il negoziatore** ad approvare a nome **dell'Unione le modifiche dell'accordo se quest'ultimo ne prevede l'adozione** con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso. **Il Consiglio correda eventualmente** questa abilitazione di condizioni specifiche.
	8. Nel corso dell'intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Tuttavia esso delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui all'articolo 188 H con gli Stati candidati all'adesione. Il Consiglio delibera all'unanimità anche per l'accordo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; la decisione sulla conclusione di tale accordo entra in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.
	9. Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante

	dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo. **10. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.**
6. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall'articolo 48 del trattato sull'Unione europea.	**11. Uno Stato membro,** il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con **i trattati. In caso di** parere negativo **della Corte ,** l'accordo **previsto non** può entrare in vigore, **salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati.**
Articolo 111, paragrafi 1, 2 3 e 5 TCE 1. In deroga all'articolo 300, il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della BCE o della Commissione e previa consultazione della BCE, nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'ecu nei confronti delle valute non comunitarie. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE o della Commissione, e previa consultazione della BCE nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'ecu all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'ecu. 2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute non comunitarie,	*Articolo 188 O* *(art. 219)* 1. In deroga all'articolo **188 N** il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea **o su raccomandazione** della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire a un consenso **compatibile** con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio **dell'euro** nei confronti delle valute **di Stati terzi.** Il Consiglio **delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e secondo la procedura di cui al paragrafo 3.** Il Consiglio, **su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea,** nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'ecu all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'**euro.** 2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute **di Stati terzi**, come

come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, o su raccomandazione della BCE, può formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi. 3. In deroga all'articolo 300, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che la Comunità esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati. Gli accordi conclusi conformemente al presente paragrafo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità, per la BCE e per gli Stati membri. 5. Senza pregiudizio della competenza della Comunità e degli accordi comunitari relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.	indicato al paragrafo 1, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, o su raccomandazione della Banca centrale europea, può formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi. 3. In deroga all'articolo **188 N**, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati **dall'Unione** con uno o più Stati **terzi** o organizzazioni internazionali, il Consiglio, raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che **l'Unione** esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati. *Abrogato* **4.** Senza pregiudizio della competenza **dell'Unione** e degli accordi comunitari relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.
	TITOLO VI **RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE**
Articolo 302 TCE La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite. La Commissione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale. *Articolo 303 TCE* La Comunità attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.	*Articolo 188 P* *(art. 220)* **1. L'Unione** attua ogni utile **forma di cooperazione** con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, **il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.** **L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali.**

Articolo 304 TCE La Comunità attua con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa comune.	**2. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione sono incaricati dell'attuazione del presente articolo.**
	Articolo 188 Q *(art. 221)* **1. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione.** **2. Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.**
	TITOLO VII **CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ**
	Articolo 188 R *(art. 222)* **1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:** **- prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;** **- proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;** **- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;** **- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.** **2. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.** **3. Le modalità di attuazione della presente**

	clausola di solidarietà da parte dell'Unione sono definite da una decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo 15ter, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea. Il Parlamento europeo è informato. **Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l'articolo 207, il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all'articolo 61 D, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti.** **4. Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.**
PARTE QUINTA LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ	**PARTE SESTA** **DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE**
TITOLO I DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI	TITOLO I DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1 LE ISTITUZIONI	CAPO 1 LE ISTITUZIONI
SEZIONE 1 IL PARLAMENTO EUROPEO	SEZIONE 1 IL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 189 TCE *(sostituito dall'articolo 9 A del TUE)*	
Articolo 190 TCE *(i paragrafi da 1 a 3 sono stati sostituiti dall'articolo 9 A del TUE)*	
Articolo 190, paragrafi 4 e 5 TCE 4. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.	*Articolo 190* *(art. 223)* **1.** Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a **stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto,** secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. 5. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio.	Il Consiglio, **deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione** del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, **stabilisce** le disposizioni **necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli** Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. **2.** Il Parlamento europeo **di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale,** stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio.
Articolo 191 TCE *(il primo comma è sostituito dall'articolo 8 A paragrafo 4 del TUE)* *Articolo 191, II comma TCE* Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento.	*Articolo 191* *(art. 224)* **Il Parlamento europeo e** il Consiglio, deliberando **mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano** lo statuto dei partiti politici a livello europeo **di cui all'articolo 8 A, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea** in particolare le norme relative al loro finanziamento.
Articolo 192 TCE *(il primo comma è sostituito dall'articolo 9 A, paragrafo 1 del TUE)* A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto della Comunità ai fini dell'attuazione del presente trattato.	*Articolo 192* *(art.225)* A maggioranza dei membri **che lo compongono**, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto della Comunità ai fini dell'attuazione **dei trattati. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.**
Articolo 193 TCE Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce	*Articolo 193* *(art. 226)* Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei membri **che lo compongono**, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti **dai trattati** ad altre istituzioni o ad altri organi, le

di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria. La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione. Le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.	denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto **dell'Unione**, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria. *Identico* **Previa approvazione del Consiglio e della Commissione, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta.**
Articolo 194 TCE Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo(la) concerne direttamente.	*Articolo 194* *(art. 227)* Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività **dell'Unione** e che lo (la) concerne direttamente
Articolo 195 TCE 1. Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il Mediatore	*Articolo 195* *(art. 228)* 1. **Un** Mediatore **europeo, eletto dal Parlamento europeo, è** abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni**,** organi **o organismi dell'Unione**, salvo la Corte di giustizia **dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni** giurisdizionali. **Egli istruisce tali denunce e riferisce al riguardo.** Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione, **l'organo o l'organismo** interessato, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo

trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine. Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.	parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine. *Identico*
2. Il Mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile. Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.	2. Il Mediatore è **eletto** dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile. *Identico*
3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.	3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun **governo, istituzione, organo o** organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.
4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore.	4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, il Parlamento europeo **di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale,** fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore.
Articolo196 TCE Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Esso si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo. Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.	*Articolo 196* *(art. 229)* *Identico* Il Parlamento europeo può riunirsi in **tornata** a richiesta della maggioranza dei membri **che lo compongono**, del Consiglio o della Commissione.
Articolo 197 TCE *(il primo comma è sostituito dall'articolo 9 A paragrafo 4 del TUE)* A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta. La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questa. Il Consiglio è udito dal Parlamento europeo,	*Articolo 197* *(art. 230)* **La** Commissione **può** assistere a tutte le sedute **ed** essere **ascoltata** a richiesta. *Identico* Il Consiglio **europeo e il Consiglio sono**

secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.	**ascoltati** dal Parlamento europeo, secondo le modalità **previste dal** regolamento interno **del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.**
Articolo 198 TCE Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, il Parlamento europeo delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi. Il regolamento interno fissa il numero legale.	*Articolo 198* *(art. 231)* Salvo contrarie disposizioni **dei trattati**, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei suffragi espressi. *Identico*
Articolo 199 TCE Il Parlamento europeo stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che lo compongono. Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto regolamento.	*Articolo 199* *(art. 232)* Il Parlamento europeo stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che lo compongono. Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste **dai trattati e da** detto regolamento.
Articolo 200 TCE Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.	*Articolo 200* *(art. 233)* *Identico*
Articolo 201 TCE Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico. Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 214. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente.	*Articolo 201* *(art. 234)* *Identico* Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione **si dimettono** collettivamente **dalle** loro funzioni **e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.** Essi **rimangono in carica e** continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo **9 D del trattato sull'Unione europea.** In questo caso, il mandato dei membri **della** Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente **dalle loro funzioni.**

	SEZIONE 1 BIS **IL CONSIGLIO EUROPEO** *(SEZIONE 2)*
	Articolo 201 bis *(art. 235)* **1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri.** **L'articolo 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 205, paragrafo 2 del presente trattato si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata. Allorché il Consiglio europeo delibera mediante votazione, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.** **L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.** **2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.** **3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.** **4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.**
	Articolo 201 ter *(art. 236)* **Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata:** **a) una decisione che stabilisce l'elenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate quella "Affari generali" e quella "Affari esteri", conformemente all'articolo 9 C, paragrafo 6 del trattato sull'Unione europea;** **b) una decisione sulla presidenza delle formazioni del Consiglio, eccettuata quella "Affari esteri", conformemente all'articolo 9 C, paragrafo 9 del trattato sull'Unione europea.**

SEZIONE 2 IL CONSIGLIO	SEZIONE 2 *(SEZIONE 3)* IL CONSIGLIO
Articolo 204 TCE Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.	*Articolo 204* *(art. 237)* *Identico*
Articolo 205 TCE 1. Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono. 2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione: Belgio 12 Repubblica ceca 12 Danimarca 7 Germania 29 Estonia 4 Grecia 12 Spagna 27 Francia 29 Irlanda 7 Italia 29 Cipro 4 Lettonia 4 Lituania 7 Lussemburgo 4 Ungheria 12 Malta 3 Paesi Bassi 13 Austria 10 Polonia 27 Portogallo 12 Slovenia 4 Slovacchia 7 Finlandia 7 Svezia 10 Regno Unito 29 Bulgaria 10 Romania 14 Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri	*Articolo 205* *(art. 238)* **1. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.** **2. In deroga all'articolo 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, a decorrere dal 1°novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.** **3. A decorrere dal 1° novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie, nei casi in cui, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio partecipano alla votazione, per maggioranza qualificata si intende quanto segue:** **a) per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.** **La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.** **b) In deroga alla lettera a), quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante**

quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. 3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità. 4. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.[2]	**dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.** **4.** *Identico* *Abrogato*
Articolo 206 TCE In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.	*Articolo 206* *(art. 239)* *Identico*
Articolo 207 TCE 1. Un Comitato costituito dai rappresentanti permanenti degli Stati membri è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. 2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del segretariato generale. Il segretario generale ed il segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del segretariato generale. 3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 255,	*Articolo 207* *(art. 240)* 1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione **dei lavori** del Consiglio **e** dell'esecuzione dei compiti **che quest'ultimo** gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. 2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio. Il Consiglio decide **a maggioranza semplice** in merito all'organizzazione del segretariato generale. 3. Il Consiglio **delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo** regolamento interno.

[2] I paragrafi 2 e 4 dell'articolo 205 TCE sono sostituiti, nella sostanza, dall'articolo 9 C, paragrafi 4 e 5 del trattato UE.

paragrafo 3, il Consiglio definisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali il pubblico accede ai suoi documenti. Ai fini del presente paragrafo il Consiglio definisce i casi in cui si deve considerare che esso deliberi in qualità di legislatore onde consentire, in tali casi, un maggior accesso ai documenti, preservando nel contempo l'efficacia del processo decisionale. In ogni caso, quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni a verbale sono resi pubblici.	
Articolo 208 TCE Il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso.	*Articolo 208* *(art. 241)* Il Consiglio, **deliberando a maggioranza semplice** può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. **Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.**
Articolo 209 TCE Il Consiglio stabilisce, previo parere della Commissione, lo statuto dei comitati previsti dal presente trattato.	*Articolo 209* *(art. 242)* Il Consiglio**, deliberando a maggioranza semplice,** stabilisce, **previa consultazione** della Commissione, lo statuto dei comitati previsti **dai trattati.**
Articolo 210 TCE Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.	*Articolo 210* *(art. 243)* **Il Consiglio** fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente **del Consiglio europeo, del presidente della Commissione, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dei membri della Commissione, dei presidenti,** dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia **dell'Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio.** Esso fissa altresì tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

SEZIONE 3 LA COMMISSIONE	SEZIONE 3 *(SEZIONE 4)* LA COMMISSIONE
Articolo 211 TCE *(sostituito dall'articolo 9 D, paragrafo 1 del TUE)*	
	Articolo 211 bis *(art. 244)* **A norma dell'articolo 9 D, paragrafo 5 del trattato sull'Unione europea i membri della Commissione sono scelti in base ad un sistema di rotazione stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:** **a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a uno;** **b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri.**
Articolo 213 paragrafo 2 TCE 2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti. I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica,	*Articolo 213* *(art. 245)* I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni**. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e** non cercano di influenzarli **nell'adempimento** dei loro compiti. I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica,

ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 216 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.	ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio, **deliberando a maggioranza semplice,** o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 216 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
Articolo 215 TCE A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. Il membro dimissionario o deceduto è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione. In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 214, paragrafo 2. Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 216, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida che non vi è motivo di procedere alla sostituzione,	*Articolo 215* *(art. 246)* *Identico* Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro **della stessa nazionalità,** nominato dal Consiglio **di comune accordo col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all'articolo 9 D, paragrafo 3, secondo comma del trattato sull'Unione europea.** Il Consiglio, deliberando all'unanimità **su proposta del presidente della Commissione,** può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, **in particolare se la restante durata del mandato è breve.** In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo **9 D, paragrafo 7, I comma.** **In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformità dell'articolo 9 E, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea.** In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica **e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione per la restante durata del mandato, in conformità dell'articolo 9 D del trattato**

conformemente al secondo comma del presente articolo.	**sull'Unione europea.**
Articolo 216 TCE Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.	*Articolo 216* *(art. 247)* Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio, **che delibera a maggioranza semplice,** o della Commissione.
Articolo 217 paragrafo 2 TCE 2. Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.	*Articolo 217* *(art. 248)* **Fatto salvo l'articolo 9 E, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell'articolo 9 D, paragrafo 6 di detto trattato.** Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.
Articolo 218 paragrafo 2 TCE 2. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi **alle condizioni previste dai trattati.** Essa provvede alla pubblicazione del regolamento. *Articolo 212 TCE* La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attività della Comunità.	*Articolo 218* *(art. 249)* **1.** La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento. **2.** La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attività **dell'Unione.**
Articolo 219 TCE Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 213. La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno.	*Articolo 219* *(art. 250)* Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei suoi membri. **Il regolamento interno fissa il numero legale.**

SEZIONE 4 LA CORTE DI GIUSTIZIA	SEZIONE 4 *(SEZIONE 5)* LA CORTE DI GIUSTIZIA **DELL'UNIONE EUROPEA**
Articolo 221 TCE *(il primo comma è sostituito dall'articolo 9 F paragrafo 2 del TUE)* La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia. Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia può riunirsi anche in seduta plenaria.	*Articolo 221* *(art. 251)* La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia **dell'Unione europea.** *Identico*
Articolo 222 TCE La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali. L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento.	*Articolo 222* *(art. 252)* *Identico* L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia **dell'Unione europea**, richiedono il suo intervento.
Articolo 223 TCE I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.	*Articolo 223* *(art. 253)* I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, **previa consultazione del comitato di cui all'articolo 224 bis.** Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia **dell'Unione europea.** *Identico* *Identico*

La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.	*Identico* *Identico*
Articolo 224 TCE[3] Il Tribunale di primo grado è composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali. I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale di primo grado. Il suo mandato è rinnovabile. Il Tribunale di primo grado nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di primo grado.	*Articolo 224* *(art. 254)* **Il numero dei giudici del** tribunale è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia **dell'Unione europea**. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali. I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, **previa consultazione del comitato di cui all'articolo 224 bis.** Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. *Identico* *Identico* *Identico* Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia **dell'Unione europea,** le disposizioni **dei trattati** relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale.
	Articolo 224 bis *(art. 255)* **È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli 223 e 224.** **Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e**

[3] La prima frase del primo comma dell'articolo 224 TCE è sostituita dall'articolo 9 F, paragrafo 2, secondo comma del TUE.

	del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.
Articolo 225 TCE	*Articolo 225* *(art. 256)*
1. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 230, 232, 235, 236 e 238, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi.	1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 230, 232, 235, 236 e 238, ad eccezione di quelli attribuiti **ad un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'articolo 225 A** e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia **dell'Unione europea**. Lo statuto può prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi.
Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.	Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.
2. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 225 A.	2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni **dei tribunali specializzati** .
Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.	Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto **dell'Unione** siano compromesse.
3. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 234, in materie specifiche determinate dallo statuto.	*Identico*
Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto comunitario, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.	Il Tribunale ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto **dell'Unione**, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.
Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono	Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere

eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.	oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto **dell'Unione** siano compromesse.
Articolo 225 A TCE Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, può istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. La decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole relative alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite. Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull'istituzione della camera lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado. I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Le camere giurisdizionali stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Salvo ove diversamente disposto dalla decisione sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali.	*Articolo 225 A* *(art. 257)* Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante regolamenti su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione. **Il regolamento** sull'istituzione del **tribunale specializzato** stabilisce le regole relative alla composizione di tale **tribunale** e precisa la portata delle competenze ad essa conferite. Le decisioni **dei tribunali specializzati** possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull'istituzione della camera lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale. I membri **dei tribunali specializzati** sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità. **I tribunali specializzati** stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio. Salvo ove diversamente disposto dal **regolamento** sull'istituzione **del tribunale specializzato**, le disposizioni **dei trattati** relative alla Corte di giustizia **dell'Unione europea** e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia **dell'Unione europea** si applicano **ai tribunali specializzati. Il titolo I dello statuto e l'articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati.**

Articolo 226 TCE	*Articolo 226 TCE* *(art. 258)*
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.	La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù **dei trattati**, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia **dell'Unione europea.**
Articolo 227 TCE	*Articolo 227* *(art. 259)*
Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato. Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del presente trattato, deve rivolgersi alla Commissione. La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali. Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.	Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia **dell'Unione europea** quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù **dei trattati.** Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù **dei trattati**, deve rivolgersi alla Commissione. *Identico* Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.
Articolo 228 TCE	*Articolo 228* *(art. 260)*
1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. 2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.	1. Quando la Corte riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù **dei trattati**, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia **dell'Unione europea** comporta. 2.Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso **le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta,** la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.

Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze. La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 227.	La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. *Identico* **3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 226 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.** **Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.**
Articolo 229 TCE I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente trattato possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.	*Articolo 229* *(art. 261)* I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virtù delle disposizioni **dei trattati** possono attribuire alla Corte di giustizia **dell'Unione europea** una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.
Articolo 229 A TCE Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa	*Articolo 229 A* *(art. 262)* Fatte salve le altre disposizioni **dei trattati**, il Consiglio, deliberando all'unanimità **secondo una procedura legislativa speciale** e previa

consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base al presente trattato che creano titoli comunitari di proprietà industriale. Il Consiglio raccomanda l'adozione di siffatte disposizioni da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.	consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia **dell'Unione europea**, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base **ai trattati** che creano titoli **europei** di proprietà **intellettuale. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli** Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.
Articolo 230 TCE La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione. La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.	*Articolo 230* *(art. 263)* La Corte di giustizia **dell'Unione europea** esercita un controllo di legittimità sugli atti **legislativi**, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo **e del Consiglio europeo** destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. **Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.** A tal fine, la Corte **di giustizia dell'Unione europea** è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione **dei trattati** o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione. La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la banca centrale europea **ed il comitato delle regioni** propongono per salvaguardare le proprie prerogative. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni **previste al primo e secondo comma,** un ricorso **contro gli atti adottati** nei suoi confronti **o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari** che **la** riguardano direttamente **e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.** **Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi**

	proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.
I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.	*Identico*
Articolo 231 TCE Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato. Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti,la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.	*Articolo 231* *(art. 264)* Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia **dell'Unione europea** dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato. Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.
Articolo 232 TCE Qualora, in violazione del presente trattato, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione. Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi. Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere. La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi proposti	*Articolo 232* *(art. 265)* Qualora, in violazione **dei trattati**, il Parlamento europeo, **il Consiglio europeo,** il Consiglio, la Commissione **o la Banca centrale europea** si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni **dell'Unione** possono adire la Corte di giustizia **dell'Unione europea** per far constatare tale violazione. **Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.** Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione**, l'organo o l'organismo** in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione**, l'organo o l'organismo** non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi. Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni**, organo o organismo dell'Unione** di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere. *Abrogato*

dalla BCE nei settori che rientrano nella sua competenza o proposti contro di essa.	
Articolo 233 TCE L'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente trattato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 288. Il presente articolo si applica anche alla BCE.	*Articolo 233* *(art. 266)* L'istituzione**, l'organo o organismo** da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria **ai trattati è tenuta** a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia **dell'Unione europea** comporta. Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 288. *Abrogato*
Articolo 234 TCE La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione del presente trattato; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE; c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.	*Articolo 234* *(art. 267)* La Corte di giustizia **dell'Unione europea** è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione **dei trattati**; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni**, organi o organismi dell'Unione**; c) *Abrogato* Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad **un organo giurisdizionale** di uno degli Stati membri, tale **organo giurisdizionale** può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti **ad un organo giurisdizionale** e, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale **organo giurisdizionale** è **tenuto** a rivolgersi alla Corte di giustizia **dell'Unione europea. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte di giustizia dell'Unione europea statuisce il più rapidamente possibile.**
Articolo 235 TCE La Corte di giustizia è competente a conoscere	*Articolo 235* *(art. 268)* La Corte di giustizia **dell'Unione europea** è

delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 288, secondo comma.	competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 288, secondo **e terzo** comma.
	Articolo 235 bis *(art. 269)* **La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo.** **La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione. La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.**
Articolo 236 TCE La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.	*Articolo 236* *(art.270)* La Corte di giustizia **dell'Unione europea** è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra **l'Unione** e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi **dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.**
Articolo 237 TCE La Corte di giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di: a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 226; b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'articolo 230; c) deliberazioni del consiglio di	*Articolo 237* *(art. 271)* La Corte di giustizia **dell'Unione europea** è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di: *Identico* *Identico* *Identico*

amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'articolo 230, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui all'articolo 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca; d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC. Il consiglio della BCE dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 226 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù del presente trattato, essa è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.	d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti **dai trattati** e dallo statuto del SEBC **e della BCE**. Il consiglio **direttivo** della Banca centrale europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 226 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù **dei trattati**, essa è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
Articolo 238 TCE La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa.	*Articolo 238* *(art.272)* La Corte di giustizia **dell'Unione europea** è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato **dall'Unione** o per conto di questa.
Articolo 239 TCE La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto del presente trattato, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.	*Articolo 239* *(art. 273)* La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto **dei trattati**, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.
Articolo 240 TCE Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal presente trattato, le controversie nelle quali la Comunità sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.	*Articolo 240* *(art. 274)* Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia **dell'Unione europea dai trattati**, le controversie nelle quali **l'Unione** sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.
	Articolo 240 bis *(art. 275)* **La Corte di giustizia dell'Unione europea**

	non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni. **Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo 25ter del trattato sull'Unione europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo 230, quarto comma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del trattato sull'Unione europea.**
	Articolo 240 ter *(art.276)* **Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo IV concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.**
Articolo 241 TCE Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio o un regolamento del Consiglio, della Commissione o della BCE, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti dall'articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso.	*Articolo 241* *(art. 277)* Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un **atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte** può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti all'articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità **dell'atto** stesso.
Articolo 242 TCE I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto	*Articolo 242* *(art. 278)* I ricorsi proposti alla Corte di giustizia **dell'Unione europea** non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare

impugnato.	la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Articolo 243 TCE La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.	*Articolo 243* *(art. 279)* La Corte di giustizia **dell'Unione europea**, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
Articolo 244 TCE Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'articolo 256.	*Articolo 244* *(art. 280)* Le sentenze della Corte di giustizia **dell'Unione europea** hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'articolo 256.
Articolo 245 TCE Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo separato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I dello stesso.	*Articolo 245* *(art. 281)* Lo statuto della Corte di giustizia **dell'Unione europea** è stabilito con un protocollo separato. **Il Parlamento europeo** e il Consiglio, **deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono** modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I **e dell'articolo 64. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.**
	SEZIONE 4 BIS *(SEZIONE 6)* **LA BANCA CENTRALE EUROPEA**
Articolo 8 TCE Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato «statuto del SEBC») allegati al trattato stesso.	*Articolo 245 bis* *(art. 282)* **1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.** **2. Il SEBC è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima.** **3. La Banca centrale europea ha personalità**

	giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza. **4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da 105 a 111bis, dell'articolo 115 C e delle condizioni stabilite dallo statuto del SEBC e della BCE. In conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel settore monetario.** **5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.**
Articolo 112 TCE 1. Il consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali. 2. a) Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri. b) Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della BCE. Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.	*Articolo 245 ter* *(art. 283)* 1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea comprende i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea nonché i governatori delle banche centrali nazionali **degli Stati membri la cui moneta è l'euro.** 2. Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, **dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata**, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea. *Identico* *Identico*
Articolo 113 TCE 1. Il presidente del Consiglio e un membro della	*Articolo 245 quater* *(art. 284)* 1. Il presidente del Consiglio e un membro della

Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della BCE. Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della BCE. 2. Il presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC. 3. La BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito generale. Il presidente della BCE e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.	Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della Banca centrale europea. Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della Banca centrale europea. 2. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC. 3. La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della Banca centrale europea presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito generale. Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.
SEZIONE 5 LA CORTE DEI CONTI	SEZIONE 5 *(SEZIONE 7)* LA CORTE DEI CONTI
Articolo 246 TCE La Corte dei conti assicura il controllo dei conti.	*Articolo 246* *(art. 285)* La Corte dei conti assicura il controllo dei conti **dell'Unione.** **Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.**
Articolo 247 TCE 1. La Corte dei conti è composta di un cittadino di ciascuno Stato membro. 2. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza. 3. I membri della Corte dei conti sono nominati	*Articolo 247* *(art. 286)* *Abrogato* **1.** I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi **Stati**, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza. **2.** I membri della Corte dei conti sono nominati

per un periodo di sei anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.	per un periodo di sei anni. Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.
I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è rinnovabile.	I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è rinnovabile.
4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.	*Abrogato*
Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.	**3.** Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. **I membri della Corte dei conti** si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.
5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.	**4.** I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
6. A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7.	**5.** A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7.
L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.	L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.
Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.	Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.
7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessario non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.	**6.** I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessario non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione. 9. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee applicabili ai giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti.	**7.** Il Consiglio, fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione. **8.** Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità **dell'Unione europea** applicabili ai giudici della Corte di giustizia **dell'Unione europea** sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti.
Articolo 248 TCE 1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame. La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività comunitaria. 2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità. Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunità. Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato. 3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni della Comunità, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunità e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la	*Articolo 248* *(art. 287)* 1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese **dell'Unione**. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni **organo o** organismo creato **dall'Unione**, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame. La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività **dell'Unione**. 2. *Identico* Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate **all'Unione**. Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato. 3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni **dell'Unione**, nei locali di qualsiasi **organo o** organismo che gestisca le entrate o le spese per conto **dell'Unione** e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non

necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.	hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.
Le altre istituzioni della Comunità, gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunità, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.	Le altre istituzioni **dell'Unione**, **gli organi o** gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto **dell'Unione**, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.
Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della Comunità, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese della Comunità gestite dalla Banca.	Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese **dell'Unione**, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese **dell'Unione** gestite dalla Banca.
4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni della Comunità ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.	4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni **dell'Unione** ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità.	*Identico*
Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.	*Identico*
Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.	*Identico*
La Corte dei conti stabilisce il proprio	*Identico*

regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.	
CAPO 2 DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ ISTITUZIONI	CAPO 2 **ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE, PROCEDURE DI ADOZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI**
	SEZIONE 1 ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE
Articolo 249 TCE	*Articolo 249* *(art. 288)*
Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.	Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.	*Identico*
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.	*Identico*
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.	La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. **Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.**
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.	*Identico*
	Articolo 249 A *(art. 289)* **1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 251.** **2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale.** **3. Gli atti giuridici adottati mediante**

	procedura legislativa sono atti legislativi. **4. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.**
Articolo 202, terzo trattino TCE Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio: - conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce. Il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità. Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione. Le suddette modalità devono rispondere ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via preliminare.	*Articolo 249 B* *(art. 290)* **1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.** **Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.** **2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:** **a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;** **b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.** **Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.** **3. L'aggettivo "delegato" o "delegata" è inserito nel titolo degli atti delegati.**
Articolo 202, terzo trattino TCE Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio: - conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce. Il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità. Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione. Le suddette modalità	*Articolo 249 C* *(art. 291)* **1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.** **2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli**

devono rispondere ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via preliminare.	**articoli 11 e 13 del trattato sull'Unione europea, al Consiglio.** **3. Ai fini del paragrafo 2, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.** **4. I termini "di esecuzione" sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione.**
	Articolo 249 D *(art. 292)* **Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui i trattati prevedono che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dai trattati, adottano raccomandazioni.**
	SEZIONE 2 **PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI**
Articolo 250 TCE 1. Quando, in virtù del presente trattato, un atto del Consiglio viene adottato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità, fatte salve le disposizioni dell'articolo 251, paragrafi 4 e 5. 2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario.	*Articolo 250* *(art. 293)* 1. Quando, in virtù **dei trattati, delibera** su proposta della Commissione, il Consiglio può **emendare** la proposta solo deliberando all'unanimità, **salvo nei casi di cui all'**articolo 251, **paragrafi 10 e 13, agli articoli 268, 270 bis, 272 e all'articolo 273, secondo comma.** 2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto **dell'Unione.**
Articolo 251 TCE 1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue. 2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Consiglio, deliberando a maggioranza	*Articolo 251* *(art. 294)* 1. Quando nei trattati si fa riferimento **alla procedura legislativa ordinaria** per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue. *Identico* ***Prima lettura*** **3. Il Parlamento europeo adotta la sua**

qualificata e previo parere del Parlamento europeo: — se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, può adottare l'atto proposto così emendato, — se il Parlamento europeo non propone emendamenti, può adottare l'atto proposto, — adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo: a) approva la posizione comune o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato in conformità con la posizione comune; b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato, c) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza **assoluta** dei membri che lo compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti. 3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato nella forma della posizione comune così emendata; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.	**posizione in prima lettura** e la trasmette al Consiglio. 4. Se il Consiglio approva **la posizione** del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo. 5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione **in prima lettura** e la trasmette al Parlamento europeo. 6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione **in prima lettura**. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione. ***Seconda lettura*** **7.** Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo: a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio; b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato; c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti. **8.** Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata: a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato; b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione. 9. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato parere negativo.

	Conciliazione
4. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'adempiere tale compito il comitato di conciliazione si richiama alla posizione comune in base agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.	10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo **entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.** 11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio. 12. Se, **entro un termine di sei settimane dalla convocazione,** il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.
	Terza lettura
5. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni entro tale termine, l'atto in questione si considera non adottato. 6. Se il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato.	13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato.
7. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. ***Disposizioni particolari*** **15. Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta**

	della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si applicano. **In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio può chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.**
Articolo 252 TCE Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la seguente procedura: a) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune; b) la posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parlamento europeo deimotivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonché della posizione della Commissione. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si è pronunciato entro detto termine, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformità della posizione comune; c) entro il termine di tre mesi indicato alla lettera b) il Parlamento europeo può, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il Parlamento europeo può anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione comune del Consiglio. Il risultato delle delibere è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del Consiglio, quest'ultimo può deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimità;	*Abrogato*

d) la Commissione, sulla scorta degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riesamina entro il termine di un mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune. La Commissione trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla proposta riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha recepito, esprimendo il suo parere sugli stessi. Il Consiglio può adottare all'unanimità detti emendamenti; e) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la proposta riesaminata dalla Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta riesaminata dalla Commissione soltanto all'unanimità; f) nei casi di cui alle lettere c), d) e e), il Consiglio deve deliberare entro il termine di tre mesi. In mancanza di una decisione entro detto termine, la proposta della Commissione si considera non adottata; g) i termini di cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati di un mese al massimo di comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo.	
	Articolo 252 bis *(art. 295)* **Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.**
Articolo 253 TCE I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente trattato.	*Articolo 253* *(art. 296)* **Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità.** **Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati.** **In presenza di un progetto di atto legislativo,**

	il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.
Articolo 254 TCE 1. I regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 251 sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 2. I regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonché le direttive di queste istituzioni che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 3. Le altre direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.	*Articolo 254* *(art. 297)* **1. Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.** **Gli atti legislativi adottati secondo una procedura legislativa speciale sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.** **Gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.** **2. Gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, quando queste ultime non indicano i destinatari, sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.** **I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non indicano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.** **Le altre direttive e le decisioni che indicano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.**
	Articolo 254 bis *(art. 298)* **1. Nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.** **2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, fissano disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dell'articolo 283.**

Articolo 256 TCE Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia. Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale. L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.	*Articolo 256* *(art. 299)* **Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano** a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia **dell'Unione europea**. *Identico* L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.
	CAPO 3 **GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE**
Articolo 257 TCE È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo. Il Comitato è costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni, dei consumatori e dell'interesse generale. *Articolo 263, primo comma TCE* È istituito un comitato a carattere consultivo, in appresso designato «Comitato delle regioni», composto di rappresentanti delle collettività	*Articolo 256 bis* *(art. 300)* **1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.** **2. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.** **3. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato**

regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a ad un'assemblea eletta.	**elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.**
Articolo 263, quinto comma TCE I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale.	**4. I membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.**
Articolo 258, III comma TCE I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale.	**5. Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della composizione di tali comitati sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni a tal fine.**
CAPO 3 IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE	**SEZIONE 1** IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Articolo 258 TCE	*Articolo 258* *(art. 301)*
Il numero dei membri del comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta. Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue: Belgio 12 Repubblica ceca 12 Danimarca 9 Germania 24 Estonia 7 Grecia 12 Spagna 21 Francia 24 Irlanda 9 Italia 24 Cipro 6 Lettonia 7 Lituania 9 Lussemburgo 6 Ungheria 12	*Identico* **Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.**[4]

[4] Il secondo comma dell'articolo 258 del TFUE sostituisce il secondo e il terzo comma dell'articolo 258 del TCE.

Malta 5 Paesi Bassi 12 Austria 12 Polonia 21 Portogallo 12 Slovenia 7 Slovacchia 9 Finlandia 9 Svezia 12 Regno Unito 24 Bulgaria 12 Romania 15 I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato operativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennità dei membri del Comitato.	*Identico*
Articolo 259 TCE 1. I membri del Comitato sono nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri del Comitato è rinnovabile. 2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attività della Comunità.	*Articolo 259* *(art. 302)* 1. I membri del Comitato sono nominati per **cinque** anni. Il Consiglio adotta l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri del Comitato è rinnovabile. 2. Il Consiglio **delibera previa consultazione della** Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali **e della società civile interessati dall'attività dell'Unione.**
Articolo 260 TCE Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni. Esso stabilisce il proprio regolamento interno. Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.	*Articolo 260* *(art. 303)* Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni **e mezzo**. Esso stabilisce il proprio regolamento interno. Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta **del Parlamento europeo,** del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.
Articolo 261 TCE Il Comitato comprende delle sezioni	*Abrogato*

specializzate per i principali settori contemplati dal presente trattato. L'attività delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato. Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato. Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.	
Articolo 262 TCE Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa. Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere. Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni. Il Comitato può essere consultato dal Parlamento europeo.	*Articolo 262* *(art. 304)* **Il Parlamento europeo**, il Consiglio o la Commissione **consultano** il Comitato nei casi previsti dai trattati. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa. Qualora lo reputino necessario, **il Parlamento europeo**, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere. Il parere del Comitato è trasmesso **al Parlamento europeo**, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni. *Abrogato*
CAPO 4 IL COMITATO DELLE REGIONI	**SEZIONE 2** IL COMITATO DELLE REGIONI
Articolo 263, I comma TCE È istituito un comitato a carattere consultivo, in appresso designato «Comitato delle regioni», composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta.	*Abrogato*

Articolo 263, II, III, IV comma TCE	*Articolo 263* *(art. 305)*
Il numero dei membri del Comitato delle regioni non può essere superiore a trecentocinquanta. Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue: Belgio 12 Repubblica ceca 12 Danimarca 9 Germania 24 Estonia 7 Grecia 12 Spagna 21 Francia 24 Irlanda 9 Italia 24 Cipro 6 Lettonia 7 Lituania 9 Lussemburgo 6 Ungheria 12 Malta 5 Paesi Bassi 12 Austria 12 Polonia 21 Portogallo 12 Slovenia 7 Slovacchia 9 Finlandia 9 Svezia 12 Regno Unito 24 Bulgaria 12 Romania 15	*Identico* **Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.**
I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, **su proposta dei rispettivi Stati membri**, per quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio, **deliberando a maggioranza qualificata**, adotta l'elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui al primo comma in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.	I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati per **cinque** anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio, adotta l'elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui **all'articolo 256 bis, paragrafo 3** in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.
I membri del Comitato non devono essere	*Abrogato*

vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.	
Articolo 264 TCE Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per la durata di due anni. Esso stabilisce il proprio regolamento interno. Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.	*Articolo 264* *(art. 306)* Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per la durata di due anni **e mezzo.** Esso stabilisce il proprio regolamento interno. Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio, **del Parlamento europeo** o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.
Articolo 265 TCE Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dal presente trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali **due** istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera. Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere. Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell'articolo 262, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia. Il Comitato delle regioni può essere consultato dal Parlamento europeo. Il Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa. Il parere del Comitato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.	*Articolo 265* *(art. 307)* **Il Parlamento europeo,** il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti **dai trattati** e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera. Qualora lo reputino necessario, **il Parlamento europeo,** il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere. Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell'articolo 262, **il Parlamento europeo,** Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia. *Abrogato* Il Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa. Il parere del Comitato è trasmesso **al Parlamento europeo,** al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

CAPO 5 BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI	**CAPO 4** BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Articolo 266 TCE	*Articolo 266* *(art. 308)*
La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.	*Identico*
Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.	*Identico*
Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo allegato al presente trattato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti, può modificare gli articoli 4, 11 e 12 e l'articolo 18, paragrafo 5, di detto statuto.	Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo allegato **ai trattati**. Il Consiglio, deliberando all'unanimità **secondo una procedura legislativa speciale** su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su **proposta** della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti, può modificare detto statuto.
Articolo 267 TCE	*Articolo 267* *(art. 309)*
La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune nell'interesse della Comunità. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia: a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate; b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri; c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi	La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato **interno** nell'interesse **dell'Unione**. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia: a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate; b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività **indotte dall'instaurazione o dal funzionamento** del mercato **interno** che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri; c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi

dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari della Comunità.	**dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari** dell'Unione.
TITOLO II DISPOSIZIONI FINANZIARIE	TITOLO II DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 268 TCE Tutte le entrate e le spese della Comunità, **ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo**, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio. Le spese amministrative risultanti per le istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune ed alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sono a carico del bilancio. Le spese operative risultanti dall'attuazione di dette disposizioni possono, alle condizioni ivi previste, essere messe a carico del bilancio. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.	*Articolo 268* *(art. 310)* **1.** Tutte le entrate e le spese **dell'Unione** devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio. Le spese amministrative risultanti per le istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune ed alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sono a carico del bilancio. Le spese operative risultanti dall'attuazione di dette disposizioni possono, alle condizioni ivi previste, essere messe a carico del bilancio. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio. **Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente all'articolo 272.** **2. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in conformità del regolamento di cui all'articolo 279.** **3. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente in conformità del regolamento di cui all'articolo 279, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultimo.**
Articolo 270 TCE Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione, prima di presentare proposte di atti comunitari o di modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette proposte o misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie della Comunità derivanti dalle disposizioni stabilite dal Consiglio ai sensi dell'articolo 269.	**4.** Per mantenere la disciplina di bilancio, **l'Unione,** prima di **adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio,** deve assicurare che **le spese derivanti da tali atti** possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione **e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 270 bis.**

	5. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio. **6. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 280, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.**
	CAPO 1 **RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE**
Articolo 269 TCE Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della Comunità di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.	*Articolo 269* *(art. 311)* **L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.** *Identico* Il Consiglio, **deliberando secondo una procedura legislativa speciale,** all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, **adotta una decisione che stabilisce le disposizioni** relative al sistema delle risorse proprie **dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.** **Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione adottata sulla base del terzo comma. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.**
	CAPO 2 **QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE**
	Articolo 270 bis *(art. 312)* **1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie.**

	È stabilito per un periodo di almeno cinque anni. **Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.** **2. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale. Delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.** **Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta il regolamento di cui al primo comma.** **3. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione. Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.** **4. Qualora il regolamento del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stato adottato alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detto atto.** **5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione stessa.**
	CAPO 3 **BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE**
Articolo 272, paragrafo 1 TCE 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.	*Articolo 270 ter* *(art.313)* Identico
Articolo 272, paragrafi da 2 a 10 TCE	*Articolo 272* *(art.314)* **Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabiliscono il bilancio**

	annuale dell'Unione in conformità delle disposizioni in appresso.
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.	**1.** Ciascuna istituzione, **ad eccezione della Banca centrale europea,** elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle spese **per l'esercizio finanziario successivo.** La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, che può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.	Tale progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle spese.
3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.	**2.** La Commissione **sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento europeo e** al Consiglio non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
Ogniqualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.	**La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.**
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette al Parlamento europeo.	**3.** Il Consiglio **adotta la sua posizione sul** progetto di bilancio e **la comunica** al Parlamento europeo **non oltre il 1° ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. Esso informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto a adottare tale posizione.**
4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto al Parlamento europeo non oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.	
Il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.	
Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.	**4. Se,** entro un termine di **quarantadue** giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo: **a) approva la posizione del Consiglio,** il bilancio è adottato; **b) non ha deliberato,** il bilancio si considera adottato;
Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio così	**c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli** emendamenti, il progetto emendato è trasmesso al Consiglio

emendato o corredato di proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.	**e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione. Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.**
5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio, delibera alle condizioni che seguono: a) il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo; b) per quanto concerne le proposte di modifica: - qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata, - qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di accettazione, la proposta di modificazione è rigettata, - qualora, in applicazione delle disposizioni di uno dei precedenti commi, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione, esso può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio sia fissare un altro importo. Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modifica accettate dal Consiglio.	**5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione.** **La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.**

Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dal Parlamento europeo e le proposte di modificazione da esso presentate siano state accettate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa il Parlamento europeo del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate. Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dal Parlamento europeo o le proposte di modificazione da esso presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio modificato è trasmesso nuovamente al Parlamento europeo. Il Consiglio espone a quest'ultimo il risultato delle proprie deliberazioni.	
6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo, informato dell'esito delle proprie proposte di modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora entro tale termine il Parlamento europeo non si sia pronunciato, il bilancio si considera definitivamente adottato.	**6. Se,** entro il termine di **ventuno** giorni **di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune,** il Parlamento europeo **e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto comune.**
7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.	**7. Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:** **a) sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, il bilancio si considera definitivamente adottato in conformità del progetto comune, o** **b) sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia il Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o**

	c) il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o
	d) il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il Parlamento europeo può, entro quattordici giorni dalla data in cui il Consiglio lo ha respinto e deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un emendamento del Parlamento europeo non è confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. Il bilancio si considera definitivamente adottato su questa base.
8. Tuttavia il Parlamento europeo, che delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e dei due terzi dei suffragi espressi, può, per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio e chiedere che gli venga presentato un nuovo progetto.	**8. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione non giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio.**
9. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso. La Commissione, dopo aver consultato il comitato di politica economica, constata tale tasso massimo che risulta: — dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità, — dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri, e — dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio. Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo. Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti	**9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.**

obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, il Parlamento europeo, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo. Quando il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.	
10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.	10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto **dei trattati** e degli atti adottati a norma **degli stessi,** in particolare in materia di risorse proprie **dell'Unione** e di equilibrio delle entrate e delle spese.
Articolo 273 TCE Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma. Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il	*Articolo 273* *(art. 315)* Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato **definitivamente adottato,** le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, nel limite di un dodicesimo **degli stanziamenti aperti nel capitolo in questione del bilancio dell'esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.** Il Consiglio, **su proposta della Commissione,** può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma, **conformemente al regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279. Esso trasmette immediatamente la decisione al Parlamento europeo.** *Abrogato*

Consiglio la trasmette immediatamente al Parlamento europeo; entro un termine di trenta giorni il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al primo comma. Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui il Parlamento europeo abbia preso la decisione. Se nel termine precitato il Parlamento europeo non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata. Le decisioni di cui ai commi secondo e terzo prevedono le misure necessarie in materia di risorse per garantire l'applicazione del presente articolo.	**La decisione** di cui **al secondo comma prevede** le misure necessarie in materia di risorse **ai fini dell'**applicazione del presente articolo, **conformemente agli atti di cui all'articolo 269.** **Essa entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre le spese.**
Articolo 271 TCE	*Articolo 273 bis* *(art. 316)*
Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279.	*Abrogato*
Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 279, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.	*Identico*
I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279.	I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279.
Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.	Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio **europeo e del Consiglio,** della Commissione e della Corte di giustizia **dell'Unione europea** sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

	CAPO 4 **ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO**
Articolo 274 TCE La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria. Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese. All'interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.	*Articolo 274* *(art. 317)* La Commissione **dà** esecuzione **al** bilancio, **in cooperazione con gli Stati membri** in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria. Il regolamento prevede **gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano. Esso** prevede **inoltre le responsabilità e** le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese. *Identico*
Articolo 275 TCE Ogni anno la Commissione sottopone al Consiglio e al Parlamento europeo i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunità.	*Articolo 275* *(art. 318)* Ogni anno la Commissione sottopone al **Parlamento europeo e al Consiglio** i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo **dell'Unione.** **La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 276.**
Articolo 276 TCE 1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione	*Articolo 276* *(art. 319)* 1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso

dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 275, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 248, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.	esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il bilancio finanziario **e la relazione di valutazione** di cui all'articolo 275, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 248, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.
2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.	*Identico*
3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.	*Identico*
La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.	*Identico*
	CAPO 5 **DISPOSIZIONI COMUNI**
Articolo 277 TCE Il bilancio è stabilito nell'unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esecuzione dell'articolo 279.	*Articolo 277* *(art. 320)* **Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.**
Articolo 278 TCE La Commissione, con riserva di informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella	*Articolo 278* *(art.321)* La Commissione, con riserva di informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella

moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno. La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da questo ultimo autorizzati.	moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati **dai trattati**. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno. *Identico*
Articolo 279 TCE 1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti: a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti; b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunità sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.	*Articolo 279* *(art. 322)* **1. Il Parlamento europeo e** il Consiglio, deliberando **secondo la procedura legislativa ordinaria** e previa consultazione della Corte dei conti, **adottano mediante regolamenti:** **a) le regole finanziarie che stabiliscono** in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti; **b) le regole che organizzano** il controllo della responsabilità **degli agenti finanziari, in particolare degli** ordinatori e **dei** contabili. *Abrogato* 2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie **dell'Unione** sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.
	Articolo 279 bis *(art. 323)* **Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici**

	nei confronti dei terzi.
	Articolo 279 ter *(art. 324)* **Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare l'attuazione del presente titolo.**
	CAPO 6 **LOTTA CONTRO LA FRODE**
Articolo 280 TCE 1. La Comunità e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunità stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri. 2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari. 3. Fatte salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti. 4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, previa consultazione della Corte dei conti, adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati	*Articolo 280* *(art. 325)* 1. **L'Unione** e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari **dell'Unione** stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri **e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.** 2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari **dell'Unione**, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari. 3. Fatte salve altre disposizioni **dei trattati**, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari **dell'Unione** contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti. 4. **Il Parlamento europeo e** il Consiglio, deliberando secondo la procedura **legislativa ordinaria**, previa consultazione della Corte dei conti, adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri **e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione**.

membri. 5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo.	*Identico*
	TITOLO III **COOPERAZIONI RAFFORZATE**
Articolo 11 TCE	*Articolo 280 A*[5] *(art. 326)*
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui al presente trattato trasmettono una richiesta alla Commissione che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.	**Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il diritto dell'Unione.** **Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.**
	Articolo 280 B *(art. 327)*
2. L'autorizzazione di procedere a una cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1 è concessa, nel rispetto degli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea, dal Consiglio,	**Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.**
	Articolo 280 C *(art. 328)*
che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Se la cooperazione rafforzata riguarda un settore che rientra nell'ambito della procedura di cui all'articolo 251 del presente trattato, è richiesto il parere conforme del Parlamento europeo. Un membro del Consiglio può chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta la questione sollevata in tale sede, il Consiglio può deliberare ai sensi del primo comma del presente paragrafo. 3. Gli atti e le decisioni necessari per l'attuazione delle attività di cooperazione rafforzata sono soggetti a tutte le disposizioni	**1. Al momento dell'instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.** **La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.** **2. La Commissione e, all'occorrenza, l'alto**

[5] Gli articoli da 280 A a 280 I, con l'articolo 10 del TUE sostituiscono gli articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE e gli articoli 11 e 11 A del TCE.

pertinenti del presente trattato, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente articolo e negli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea.	**rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza informano periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.**
Articolo 11 A TCE Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 11 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie.	*Articolo 280 D* *(art. 329)* **1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro** una cooperazione rafforzata **in uno dei settori di cui ai trattati, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora non presenti una proposta, la Commissione informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.** **L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata di cui al primo comma è concessa dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.** **2. La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere, in particolare, sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.** **L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità.**
	Articolo 280 E *(art. 330)* **Tutti i membri del Consiglio possono**

	partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto. **L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.** **Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3.**
	Articolo 280 F *(art. 331)* **1. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in uno dei settori di cui all'articolo 280 D, paragrafo 1 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione.** **La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.** **Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Alla scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta in conformità della procedura di cui al secondo comma. Se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro in questione può sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente all'articolo 280 E. Può inoltre adottare, su proposta della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma.** **2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso nel quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e**

	alla Commissione. **Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa consultazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dopo aver constatato, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante, può inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione.** **Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all'unanimità e conformemente all'articolo 280 E.**
	Articolo 280 G *(art.332)* **Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.**
	Articolo 280 H *(art. 333)* **1. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo 280 E, può adottare una decisione che prevede che delibererà a maggioranza qualificata.** **2. Qualora una disposizione dei trattati che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti atti secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo 280 E, può adottare una decisione che prevede che delibererà secondo**

	la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo. **3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.**
	Articolo 280 I *(art. 334)* **Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione, e cooperano a tale scopo.**
PARTE SESTA DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	**PARTE SETTIMA** DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 282 TCE In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione.	*Articolo 282* *(art. 335)* In ciascuno degli Stati membri, **l'Unione** ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione. **Tuttavia, l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione.**
Articolo 283 TCE Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.	*Articolo 283* *(art. 336)* **Il Parlamento europeo e** il Consiglio, deliberando **mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria** e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, **stabiliscono** lo statuto dei funzionari **dell'Unione europea** e il regime applicabile agli altri agenti **dell'Unione.**
Articolo 284 TCE Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente trattato.	*Articolo 284* *(art. 337)* Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio **che delibera a maggioranza semplice** conformemente alle disposizioni **dei trattati.**

Articolo 285 TCE 1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità. 2. L'elaborazione delle statistiche della Comunità presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.	*Articolo 285* *(art. 338)* 1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, **il Parlamento europeo e** il Consiglio deliberando secondo la procedura **legislativa ordinaria,** il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività **dell'Unione.** 2. L'elaborazione delle statistiche **dell'Unione** presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.
Articolo 287 TCE I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti della Comunità sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.	*Articolo 287* *(art. 339)* I membri delle istituzioni **dell'Unione**, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti **dell'Unione** sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.
Articolo 288 TCE La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. Il secondo comma si applica alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla Banca centrale europea o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.	*Articolo 288* *(art. 340)* La responsabilità contrattuale **dell'Unione** è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. In materia di responsabilità extracontrattuale, **l'Unione** deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. **In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.** La responsabilità personale degli agenti nei confronti **dell'Unione** è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

Articolo 289 TCE La sede delle istituzioni della Comunità è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.	*Articolo 289* *(art. 341)* La sede delle istituzioni **dell'Unione** è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.
Articolo 290 TCE Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.	*Articolo 290* *(art. 342)* Il regime linguistico delle istituzioni **dell'Unione** è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia **dell'Unione europea**, dal Consiglio, che delibera all'unanimità **mediante regolamenti.**
Articolo 291 TCE La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Lo stesso vale per la Banca centrale europea, per l'Istituto monetario europeo e per la Banca europea per gli investimenti.	*Articolo 291* *(art. 343)* **L'Unione** gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità **dell'Unione europea**. Lo stesso vale per la Banca centrale europea e per la Banca europea per gli investimenti.
Articolo 292 TCE Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso.	*Articolo 292* *(art. 344)* Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione **dei trattati** a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso.
Articolo 295 TCE Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.	*Articolo 295* *(art. 345)* **I trattati** del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
Articolo 296 TCE 1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti: a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale	*Articolo 296* *(art. 346)* 1. Le disposizioni **dei trattati** non ostano alle norme seguenti: *Identico* b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale

bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.	bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato **interno** per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).	*Identico*
Articolo 297 TCE Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.	*Articolo 297* *(art. 347)* Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato **interno** abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 298 TCE Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 296 e 297 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente trattato. In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 296 e 297. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.	*Articolo 298* *(art. 348)* Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 296 e 297 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato **interno**, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite **dai trattati.** In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia **dell'Unione europea**, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 296 e 297. La Corte di giustizia **dell'Unione europea** giudica a porte chiuse.
Articolo 299, paragrafo 2, II, III, IV comma TCE 2. Le disposizioni del presente trattato si	*Articolo 299* *(art. 349)*

applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare,alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie. [6] Tuttavia, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del presente trattato a tali regioni, ivi comprese politiche comuni.	Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale **della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione, di Saint Barthélemy, di Saint Martin** delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del presente trattato a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. **Allorché adotta le misure specifiche in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.**
Il Consiglio, all'atto dell'adozione delle pertinenti misure di cui al secondo comma, prende in considerazione settori quali politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali della Comunità. Il Consiglio adotta le misure di cui al secondo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.	**Le misure di cui al primo comma riguardano in particolare** politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali **dell'Unione.** Il Consiglio adotta le misure di cui al **primo comma** tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico **dell'Unione**, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.
Articolo 306 TCE Le disposizioni del presente trattato non ostano all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi	*Articolo 306* *(art. 350)* Le disposizioni **dei trattati** non ostano all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi

[6] Il primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 299 TCE e i paragrafi da 3 a 6 dello stesso articolo diventano l'articolo 311 bis del TFUE.

Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del presente trattato.	Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione **dei trattati**.
Articolo 307 TCE Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra. Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta. Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nel presente trattato da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione della Comunità e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.	*Articolo 307* *(art. 351)* Le disposizioni **dei trattati** non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra. Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili **con i trattati**, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta. Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti **nei trattati** da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione **dell'Unione** e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.
Articolo 308 TCE Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.	*Articolo 308* *(art. 352)* **1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.** **2. La Commissione, nel quadro della**

	procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3ter, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo. **3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono.** **4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell'articolo 25ter, secondo comma, del trattato sull'Unione europea.**
	Articolo 308 bis *(art. 353)* **L'articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea non si applica agli articoli seguenti:** **– articolo 269, terzo e quarto comma,** **– articolo 270 bis, paragrafo 2, primo comma** **– articolo 308 e** **– articolo 309.**
Articolo 309 TCE 1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato. 2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere, per lo Stato membro in questione, alcuni dei diritti derivanti dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e	*Articolo 309* *(art. 354)* **Ai fini dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea relativo alla sospensione di taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo non si tiene conto dello Stato membro in questione. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo.** **Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4 del trattato sull'Unione europea, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato.**

giuridiche. Gli obblighi dello Stato membro in questione a norma del presente trattato continuano comunque ad essere vincolanti per lo Stato medesimo. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. 4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 205, paragrafo 2, per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2. Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimità sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione.	**Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base di una delle disposizioni dei trattati, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera b) del presente trattato o, qualora il Consiglio agisca su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).** **Ai fini dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono.**
Articolo 299, paragrafo 2, I comma TCE Le disposizioni del presente trattato si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie. *Articolo 299, paragrafi da 3 a 6 TCE* 3. I paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato II del presente trattato, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte del trattato stesso. Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato.	*Articolo 311 bis* *(art. 355)* **Oltre alle disposizioni dell'articolo 49 C del trattato sull'Unione europea relativo al campo di applicazione territoriale dei trattati, si applicano le disposizioni seguenti:** **1.** Le disposizioni del presente trattato si applicano **alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, alla Riunione, a Saint Barthélemy, a Saint Martin,** alla Azzorre, a Madera e alle isole Canarie, **conformemente all'articolo 299.** **2.** I paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato II, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte. **I trattati** non si **applicano** ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato.

4. Le disposizioni del presente trattato si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.	**3.** Le disposizioni **dei trattati** si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.
5. Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.	**4.** Le disposizioni **dei trattati** si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
6. In deroga ai paragrafi precedenti:	**5.** In deroga **all'articolo 49 C del trattato sull'Unione europea e ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo:**
a) il presente trattato non si applica alle Faeröer;	a) **i trattati** non si **applicano** alle Faeröer;
b) il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a Cipro, tranne per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime definito nel protocollo relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e secondo i termini di detto protocollo;	b) **i trattati** non si **applicano** alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a Cipro, tranne per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime definito nel protocollo relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e secondo i termini di detto protocollo;
c) le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.	c) le disposizioni **dei trattati** sono applicabili alle isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.
	6. Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare una decisione che modifica lo status, nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 1 e 2. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione.

Articolo 312 TCE Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.	*Articolo 312* *(art. 356)* *Identico*
DISPOSIZIONI FINALI	*Abrogato*
Articolo 313 TCE Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana. Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.	*Articolo 313* *(art. 357)* *Identico*
	Articolo 313 bis *(art. 358)* **Le disposizioni dell'articolo 53 del trattato sull'Unione europea si applicano al presente trattato.**
	DISPOSIZIONI FINALI
	ARTICOLO 3 **Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.**
	ARTICOLO 4 **1. Il protocollo n. 1 allegato al presente trattato contiene le modifiche dei protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.** **2. Il protocollo n. 2 allegato al presente trattato contiene le modifiche del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.**
	ARTICOLO 5 **1. Agli articoli, alle sezioni, ai capi, ai titoli e alle parti del trattato sull'Unione europea e**

	del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificati dal presente trattato, si applica la nuova numerazione indicata nelle tabelle di corrispondenza contenute nell'allegato del presente trattato e che ne costituisce parte integrante. **2. I rinvii ad articoli, sezioni, capi, titoli e parti nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché i rinvii tra gli stessi, sono adattati conformemente al paragrafo 1 e i riferimenti ai paragrafi o ai commi di detti articoli come rinumerati o riordinati da talune disposizioni del presente trattato sono adattati conformemente a dette disposizioni.** **I riferimenti ad articoli, sezioni, capi, titoli e parti del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea contenuti in altri trattati e atti di diritto primario che fondano l'Unione sono adattati conformemente al paragrafo 1. I riferimenti ai capoversi del trattato sull'Unione europea o ai paragrafi e ai commi degli articoli del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea come rinumerati o riordinati dal presente trattato sono adattati conformemente allo stesso.** **Tali adeguamenti riguardano anche eventuali casi in cui la disposizione in questione sia abrogata.** **3. I riferimenti ai capoversi, agli articoli, alle sezioni, ai capi, ai titoli e alle parti del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificati dal presente trattato, contenuti in altri strumenti o atti si intendono fatti ai capoversi, agli articoli, alle sezioni, ai capi, ai titoli e alle parti di detti trattati secondo la nuova numerazione di cui al paragrafo 1 e, rispettivamente, ai paragrafi o ai commi di detti articoli come rinumerati o riordinati da alcune disposizioni del presente trattato.**
	ARTICOLO 6 **1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.** **2. Il presente trattato entra in vigore il 1°**

	gennaio 2009, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati, altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.
	ARTICOLO 7 **Il presente trattato, denominato trattato di Lisbona, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.**
	IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente trattato. **Fatto a ..., addì ...**

A. PROTOCOLLI DA ALLEGARE AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E, SE DEL CASO, AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione europea è una questione disciplinata dall'ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro;

DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione europea e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

TITOLO I
COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI

ARTICOLO 1

I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

ARTICOLO 2

I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.

Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo" si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.

I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.

I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.

ARTICOLO 3

I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all'istituzione o organo interessato.

ARTICOLO 4

Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.

ARTICOLO 5

Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

ARTICOLO 6

Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo 48, paragrafo 7, primo o secondo comma, del trattato sull'Unione europea, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione.

ARTICOLO 7

La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuale ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

ARTICOLO 8

Quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.

TITOLO II
COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE

ARTICOLO 9

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.

ARTICOLO 10

Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

PROTOCOLLO
SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI
DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo 3ter del trattato sull'Unione europea e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

ARTICOLO 1

Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo 3ter del trattato sull'Unione europea.

ARTICOLO 2

Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.

ARTICOLO 3

Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo" si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

ARTICOLO 4

La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione.

Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali.

Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali.

Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.

ARTICOLO 5

I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

ARTICOLO 6

Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o organo interessato.

ARTICOLO 7

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.

Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.

2. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 61 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Al termine di tale riesame, la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.

3. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo comma, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla.

Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura:

a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;

b) se, a maggioranza del 55% dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

ARTICOLO 8

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo 230 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.

In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede la sua consultazione.

ARTICOLO 9

La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 3ter del trattato sull'Unione europea. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL TRATTATO DI LISBONA

A. Trattato sull'Unione europea

Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sull'Unione europea
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI	TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI	TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1
	Articolo 1bis	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3 (abrogato)[1]		
	Articolo 3bis	Articolo 4
	Articolo 3ter[2]	Articolo 5
Articolo 4 (abrogato)[3]		
Articolo 5 (abrogato) [4]		
Articolo 6	Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7	Articolo 7
	Articolo 7bis	Articolo 8
TITOLO II - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA PER CREARE LA COMUNITÀ EUROPEA	TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI	TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI
Articolo 8 (abrogato) [5]	Articolo 8	Articolo 9
	Articolo 8A[6]	Articolo 10
	Articolo 8B	Articolo 11
	Articolo 8C	Articolo 12

1 Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 2 F (rinumerato 7) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso TFUE) e dagli articoli 9, paragrafo 1, e 10 A, paragrafo 3, secondo comma, (rinumerati 13 e 21) del trattato sull'Unione europea (in appresso trattato UE).

2 Sostituisce l'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso trattato CE).

3 Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 B (rinumerato 15).

4 Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9, paragrafo 2, (rinumerato 13).

5 L'articolo 8 del trattato UE vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (in appresso "l'attuale trattato UE") modificava il trattato CE. Tali modifiche sono incorporate in quest'ultimo trattato e l'articolo 8 è abrogato. Il suo numero è utilizzato per inserirvi una nuova disposizione.

6 Il paragrafo 4 sostituisce nella sostanza l'articolo 191, primo comma, del trattato CE.

Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sull'Unione europea
TITOLO III - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO	TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI	TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI
Articolo 9 (abrogato) [1]	Articolo 9	Articolo 13
	Articolo 9A [2]	Articolo 14
	Articolo 9B [3]	Articolo 15
	Articolo 9C [4]	Articolo 16
	Articolo 9D [5]	Articolo 17
	Articolo 9E	Articolo 18
	Articolo 9F [6]	Articolo 19
TITOLO IV - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA	TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE	TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE
Articolo 10 abrogato) [7] *Articoli da 27 A a 27 E (sostituiti)* *Articoli da 40 a 40 B (sostituiti)* *Articoli da 43 a 45 (sostituiti)*	Articolo 10 [8]	Articolo 20

1 L'articolo 9 dell'attuale trattato UE modificava il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Quest'ultimo trattato è giunto a scadenza il 23 luglio 2002. L'articolo 9 è abrogato e il suo numero è utilizzato per inserirvi un'altra disposizione.

2
- I paragrafi 1 e 2 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo189 del trattato CE;
- i paragrafi da 1 a 3 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 190, paragrafi da 1 a 3, del trattato CE;
- il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 192, primo comma, del trattato CE;
- il paragrafo 4 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 197, primo comma, del trattato CE.

3 Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 4.

4
- Il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 202, primo e secondo trattino, del trattato CE;
- i paragrafi 2 e 9 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 203 del trattato CE;
- i paragrafi 4 e 5 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 205, paragrafi 2 e 4, del trattato CE.

5
- Il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 211 del trattato CE;
- i paragrafi 3 e 7 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 214 del trattato CE;
- il paragrafo 6 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 217, paragrafi 1, 3 e 4, del trattato CE.

6
- Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 220 del trattato CE;
- il paragrafo 2, primo comma, sostituisce, nella sostanza, l'articolo 221, primo comma, del trattato CE.

7 L'articolo 10 dell'attuale trattato UE modificava il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Tali modifiche sono incorporate in quest'ultimo trattato e l'articolo 10 è abrogato. Il suo numero è utilizzato per inserirvi un'altra disposizione.

8 Sostituisce anche gli articoli 11 e 11 A del trattato CE.

Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sull'Unione europea
TITOLO V - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE	TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE	TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
	Capo 1 - Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione	Capo 1 - Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione
	Articolo 10A	Articolo 21
	Articolo 10B	Articolo 22
	Capo 2 - Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune	Capo 2 - Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune
	Sezione 1 - Disposizioni comuni	Sezione 1 - Disposizioni comuni
	Articolo 10C	Articolo 23
Articolo 11	Articolo 11	Articolo 24
Articolo 12	Articolo 12	Articolo 25
Articolo 13	Articolo 13	Articolo 26
	Articolo 13bis	Articolo 27
Articolo 14	Articolo 14	Articolo 28
Articolo 15	Articolo 15	Articolo 29
Articolo 22 (spostato)	Articolo 15bis	Articolo 30
Articolo 23 (spostato)	Articolo 15ter	Articolo 31
Articolo 16	Articolo 16	Articolo 32
Articolo 17 (spostato)	*Articolo 28 A*	*Articolo 42*
Articolo 18	Articolo 18	Articolo 33
Articolo 19	Articolo 19	Articolo 34
Articolo 20	Articolo 20	Articolo 35
Articolo 21	Articolo 21	Articolo 36
Articolo 22 (spostato)	*Articolo 15bis*	*Articolo 30*
Articolo 23 (spostato)	*Articolo 15ter*	*Articolo 31*
Articolo 24	Articolo 24	Articolo 37
Articolo 25	Articolo 25	Articolo 38
	Articolo 25bis	Articolo 39
Articolo 47 (spostato)	Articolo 25ter	Articolo 40

Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sull'Unione europea
Articolo 26 (abrogato)		
Articolo 27 (abrogato)		
Articolo 27 A (sostituito)[1]	*Articolo 10*	*Articolo 20*
Articolo 27 B (sostituito)[1]	*Articolo 10*	*Articolo 20*
Articolo 27 C (sostituito)[1]	*Articolo 10*	*Articolo 20*
Articolo 27 D (sostituito)[1]	*Articolo 10*	*Articolo 20*
Articolo 27 E (sostituito)[1]	*Articolo 10*	*Articolo 20*
Articolo 28	Articolo 28	Articolo 41
	Sezione 2 - Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune	Sezione 2 - Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune
Articolo 17 (spostato)	Articolo 28 A	Articolo 42
	Articolo 28 B	Articolo 43
	Articolo 28 C	Articolo 44
	Articolo 28 D	Articolo 45
	Articolo 28 E	Articolo 46
TITOLO VI - DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (abrogato)[2]		
Articolo 29 (sostituito)[3]		
Articolo 30 (sostituito)[4]		
Articolo 31 (sostituito)[5]		
Articolo 32 (sostituito)[6]		
Articolo 33 (sostituito)[7]		
Articolo 34 (abrogato)		
Articolo 35 (abrogato)		
Articolo 36 (sostituito)[8]		

1 Gli articoli da 27 A a 27 E dell'attuale trattato UE, relativi alla cooperazione rafforzata sono sostituiti anche dagli articoli da 280A a 280 I del TFUE (rinumerati da 326 a 334).

2 Le disposizioni del titolo VI dell'attuale trattato UE , relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sono sostituite dalle disposizioni dei capi 1, 4 e 5 del titolo IV della parte terza del TFUE.

3 Sostituito dall'articolo 61 del TFUE (rinumerato 67).

4 Sostituito dagli articoli 69 F e 69 G del TFUE (rinumerati 87 e 88).

5 Sostituito dagli articoli 69 A, 69 B e 69 D del TFUE (rinumerati 82, 83 e 85).

6 Sostituito dall'articolo 69 H del TFUE (rinumerato 89).

7 Sostituito dall'articolo 61 E del TFUE (rinumerato 72).

8 Sostituito dall'articolo 61 D del TFUE (rinumerato 71).

Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sull'Unione europea
Articolo 37 (abrogato)		
Articolo 38 (abrogato)		
Articolo 39 (abrogato)		
Articolo 40 (sostituito)[1]	*Articolo 10*	*Articolo 20*
Articolo 40 A (sostituito)[1]	*Articolo 10*	*Articolo 20*
Articolo 40 B (sostituito)[1]	*Articolo 10*	*Articolo 20*
Articolo 41 (abrogato)		
Articolo 42 (abrogato)		
TITOLO VII - DISPOSIZIONI SU UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA (sostituito)[2]	*TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE*	*TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE*
Articolo 43 (sostituito)[2]	*Articolo 10*	*Articolo 20*
Articolo 43 A (sostituito)[2]	*Articolo 10*	*Articolo 20*
Articolo 43 B (sostituito)[2]	*Articolo 10*	*Articolo 20*
Articolo 44 (sostituito)[2]	*Articolo 10*	*Articolo 20*
Articolo 44 A (sostituito)[2]	*Articolo 10*	*Articolo 20*
Articolo 45 (sostituito)[2]	*Articolo 10*	*Articolo 20*
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI	TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 46 (abrogato)		
	Articolo 46 A	Articolo 47
Articolo 47 (spostato)	*Articolo 25ter*	*Articolo 40*
Articolo 48	Articolo 48	Articolo 48
Articolo 49	Articolo 49	Articolo 49
	Articolo 49 A	Articolo 50
	Articolo 49 B	Articolo 51
	Articolo 49 C	Articolo 52
Articolo 50 (abrogato)		
Articolo 51	Articolo 51	Articolo 53
Articolo 52	Articolo 52	Articolo 54
Articolo 53	Articolo 53	Articolo 55

[1] Gli articoli da 40 a 40 B dell'attuale trattato UE, relativi a una cooperazione rafforzata, sono anche sostituiti dagli articoli da 280 A a 280 I del TFUE (rinumerati da 326 a 334).

[2] Gli articoli da 43 a 45 e il titolo VII dell'attuale trattato UE , relativi a una cooperazione rafforzata, sono anche sostituiti dagli articoli da 280 A a 280 I del TFUE (rinumerati da 326 a 334).

B. Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE PRIMA - PRINCIPI	PARTE PRIMA - PRINCIPI	PARTE PRIMA - PRINCIPI
Articolo 1 (abrogato)		
	Articolo 1bis	Articolo 1
Articolo 2 (abrogato)[1]		
	Titolo I - Categorie e settori di competenza dell'Unione	Titolo I - Categorie e settori di competenza dell'Unione
	Articolo 2 A	Articolo 2
	Articolo 2 B	Articolo 3
	Articolo 2 C	Articolo 4
	Articolo 2 D	Articolo 5
	Articolo 2 E	Articolo 6
	Titolo II - Disposizioni di applicazione generale	Titolo II - Disposizioni di applicazione generale
	Articolo 2 F	Articolo 7
Articolo 3, paragrafo 1 (abrogato)[2]		
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3	Articolo 8
Articolo 4 (spostato)	*Articolo 97ter*	*Articolo 119*
Articolo 5 (sostituito)[3]		
	Articolo 5bis	Articolo 9
	Articolo 5ter	Articolo 10
Articolo 6	Articolo 6	Articolo 11
Articolo 153, paragrafo 2 (spostato)	Articolo 6bis	Articolo 12
	Articolo 6ter[4]	Articolo 13
Articolo 7 (abrogato)[5]		
Articolo 8 (abrogato)[6]		
Articolo 9 (abrogato)		
Articolo 10 (abrogato)[7]		

1 Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 2 del trattato UE (rinumerato 3).
2 Sostituito, nella sostanza, dagli articoli da 2 B a 2 E del TFUE (rinumerati da 3 a 6).
3 Sostituito dall'articolo 3ter del trattato UE (rinumerato 5).
4 Inserimento del dispositivo del protocollo sulla protezione e il benessere degli animali
5 Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 del trattato UE (rinumerato 13).
6 Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 del trattato UE (rinumerato 13) e dall'articolo 245bis, paragrafo 1, del TFUE (rinumerato 282).
7 Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 3bis, paragrafo 3, del trattato UE (rinumerato 4).

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 11 (sostituito)[1]	*articoli da 280 A a 280 I*	*articoli da 326 a 334*
Articolo 11 A (sostituito)[1]	*articoli da 280 A a 280 I*	*articoli da 326 a 334*
Articolo 12 (spostato)	*Articolo 16 D*	*Articolo 18*
Articolo 13 (spostato)	*Articolo 16 E*	*Articolo 19*
Articolo 14 (spostato)	*Articolo 22bis*	*Articolo 26*
Articolo 15 (spostato)	*Articolo 22ter*	*Articolo 27*
Articolo 16	Articolo 16	Articolo 14
Articolo 255 (spostato)	Articolo 16 A	Articolo 15
Articolo 286 (sostituito)	Articolo 16 B	Articolo 16
	Articolo 16 C	Articolo 17
PARTE SECONDA - CITTADINANZA DELL'UNIONE	PARTE SECONDA - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE	PARTE SECONDA - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE
Articolo 12 (spostato)	Articolo 16 D	Articolo 18
Articolo 13 (spostato)	Articolo 16 E	Articolo 19
Articolo 17	Articolo 17	Articolo 20
Articolo 18	Articolo 18	Articolo 21
Articolo 19	Articolo 19	Articolo 22
Articolo 20	Articolo 20	Articolo 23
Articolo 21	Articolo 21	Articolo 24
Articolo 22	Articolo 22	Articolo 25
PARTE TERZA - POLITICHE DELLA COMUNITÀ	PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE	PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
	Titolo I - Mercato interno	Titolo I - Mercato interno
Articolo 14 (spostato)	Articolo 22bis	Articolo 26
Articolo 15 (spostato)	Articolo 22ter	Articolo 27
Titolo I - Libera circolazione delle merci	Titolo Ibis - Libera circolazione delle merci	Titolo II - Libera circolazione delle merci
Articolo 23	Articolo 23	Articolo 28
Articolo 24	Articolo 24	Articolo 29
Capo 1 - Unione doganale	Capo 1 - Unione doganale	Capo 1 - Unione doganale
Articolo 25	Articolo 25	Articolo 30
Articolo 26	Articolo 26	Articolo 31
Articolo 27	Articolo 27	Articolo 32

[1] Sostituito anche dall'articolo 10 del trattato UE (rinumerato 20).

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Terza parte, Titolo X, Cooperazione doganale (spostato)	Capo 1bis - Cooperazione doganale	Capo 2 - Cooperazione doganale
Articolo 135 (spostato)	Articolo 27bis	Articolo 33
Capo 2 - Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri	Capo 2 - Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri	Capo 3 - Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri
Articolo 28	Articolo 28	Articolo 34
Articolo 29	Articolo 29	Articolo 35
Articolo 30	Articolo 30	Articolo 36
Articolo 31	Articolo 31	Articolo 37
Titolo II - Agricoltura	Titolo II - Agricoltura e pesca	Titolo III - Agricoltura e pesca
Articolo 32	Articolo 32	Articolo 38
Articolo 33	Articolo 33	Articolo 39
Articolo 34	Articolo 34	Articolo 40
Articolo 35	Articolo 35	Articolo 41
Articolo 36	Articolo 36	Articolo 42
Articolo 37	Articolo 37	Articolo 43
Articolo 38	Articolo 38	Articolo 44
Titolo III - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali	Titolo III - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali	Titolo IV - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo 1 - I lavoratori	Capo 1 - I lavoratori	Capo 1 - I lavoratori
Articolo 39	Articolo 39	Articolo 45
Articolo 40	Articolo 40	Articolo 46
Articolo 41	Articolo 41	Articolo 47
Articolo 42	Articolo 42	Articolo 48
Capo 2 - Il diritto di stabilimento	Capo 2 - Il diritto di stabilimento	Capo 2 - Il diritto di stabilimento
Articolo 43	Articolo 43	Articolo 49
Articolo 44	Articolo 44	Articolo 50
Articolo 45	Articolo 45	Articolo 51
Articolo 46	Articolo 46	Articolo 52
Articolo 47	Articolo 47	Articolo 53
Articolo 48	Articolo 48	Articolo 54
Articolo 294 (spostato)	Articolo 48bis	Articolo 55

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Capo 3 - I servizi	Capo 3 - I servizi	Capo 3 - I servizi
Articolo 49	Articolo 49	Articolo 56
Articolo 50	Articolo 50	Articolo 57
Articolo 51	Articolo 51	Articolo 58
Articolo 52	Articolo 52	Articolo 59
Articolo 53	Articolo 53	Articolo 60
Articolo 54	Articolo 54	Articolo 61
Articolo 55	Articolo 55	Articolo 62
Capo 4 - Capitali e pagamenti	Capo 4 - Capitali e pagamenti	Capo 4 - Capitali e pagamenti
Articolo 56	Articolo 56	Articolo 63
Articolo 57	Articolo 57	Articolo 64
Articolo 58	Articolo 58	Articolo 65
Articolo 59	Articolo 59	Articolo 66
Articolo 60 (spostato)	*Articolo 61 H*	*Articolo 75*
Titolo IV - Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone	Titolo IV - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	Titolo V - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
	Capo 1 - Disposizioni generali	Capo 1 - Disposizioni generali
Articolo 61	Articolo 61[1]	Articolo 67
	Articolo 61 A	Articolo 68
	Articolo 61 B	Articolo 69
	Articolo 61 C	Articolo 70
	Articolo 61 D[2]	Articolo 71
Articolo 64, paragrafo 1 (sostituito)	Articolo 61 E[3]	Articolo 72
	Articolo 61 F	Articolo 73
Articolo 66 (sostituito)	Articolo 61 G	Articolo 74
Articolo 60 (spostato)	Articolo 61 H	Articolo 75
	Articolo 61 I	Articolo 76

[1] Sostituisce anche l'articolo 29 dell'attuale trattato UE.
[2] Sostituisce l'articolo 36 dell'attuale trattato UE.
[3] Sostituisce anche l'articolo 33 dell'attuale trattato UE.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
	Capo 2 - Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione	Capo 2 - Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione
Articolo 62	Articolo 62	Articolo 77
Articolo 63, punti 1 e 2 e Articolo 64, paragrafo 2[1]	Articolo 63	Articolo 78
Articolo 63, punti 3 e 4	Articolo 63bis	Articolo 79
	Articolo 63ter	Articolo 80
Articolo 64, paragrafo 1 (sostituito)	*Articolo 61 E*	*Articolo 72*
	Capo 3 - Cooperazione giudiziaria in materia civile	Capo 3 - Cooperazione giudiziaria in materia civile
Articolo 65	Articolo 65	Articolo 81
Articolo 66 (sostituito)	*Articolo 61 G*	*Articolo 74*
Articolo 67 (abrogato)		
Articolo 68 (abrogato)		
Articolo 69 (abrogato)		
	Capo 4 - Cooperazione giudiziaria in materia penale	Capo 4 - Cooperazione giudiziaria in materia penale
	Articolo 69 A[2]	Articolo 82
	Articolo 69 B[2]	Articolo 83
	Articolo 69 C	Articolo 84
	Articolo 69 D[2]	Articolo 85
	Articolo 69 E	Articolo 86
	Capo 5 - Cooperazione di polizia	Capo 5 - Cooperazione di polizia
	Articolo 69 F[3]	Articolo 87
	Articolo 69 G[3]	Articolo 88
	Articolo 69 H[4]	Articolo 89
Titolo V - Trasporti	Titolo V - Trasporti	Titolo VI - Trasporti
Articolo 70	Articolo 70	Articolo 90
Articolo 71	Articolo 71	Articolo 91
Articolo 72	Articolo 72	Articolo 92
Articolo 73	Articolo 73	Articolo 93
Articolo 74	Articolo 74	Articolo 94
Articolo 75	Articolo 75	Articolo 95

[1] L'articolo 63, punti 1 e 2, del trattato CE è sostituito dall'articolo 63, paragrafi 1 e 2, del TFUE e l'articolo 64, paragrafo 2, è sostituito dall'articolo 63, paragrafo 3, del TFUE.

[2] Sostituisce l'articolo 31 dell'attuale trattato UE.

[3] Sostituisce l'articolo 30 dell'attuale trattato UE.

[4] Sostituisce l'articolo 32 dell'attuale trattato UE.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 76	Articolo 76	Articolo 96
Articolo 77	Articolo 77	Articolo 97
Articolo 78	Articolo 78	Articolo 98
Articolo 79	Articolo 79	Articolo 99
Articolo 80	Articolo 80	Articolo 100
Titolo VI - Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni	Titolo VI - Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni	Titolo VII - Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni
Capo 1 - Regole di concorrenza	Capo 1 - Regole di concorrenza	Capo 1 - Regole di concorrenza
Sezione 1 - Regole applicabili alle imprese	Sezione 1 - Regole applicabili alle imprese	Sezione 1 - Regole applicabili alle imprese
Articolo 81	Articolo 81	Articolo 101
Articolo 82	Articolo 82	Articolo 102
Articolo 83	Articolo 83	Articolo 103
Articolo 84	Articolo 84	Articolo 104
Articolo 85	Articolo 85	Articolo 105
Articolo 86	Articolo 86	Articolo 106
Sezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati	Sezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati	Sezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati
Articolo 87	Articolo 87	Articolo 107
Articolo 88	Articolo 88	Articolo 108
Articolo 89	Articolo 89	Articolo 109
Capo 2 - Disposizioni fiscali	Capo 2 - Disposizioni fiscali	Capo 2 - Disposizioni fiscali
Articolo 90	Articolo 90	Articolo 110
Articolo 91	Articolo 91	Articolo 111
Articolo 92	Articolo 92	Articolo 112
Articolo 93	Articolo 93	Articolo 113
Capo 3 - Ravvicinamento delle legislazioni	Capo 3 - Ravvicinamento delle legislazioni	Capo 3 - Ravvicinamento delle legislazioni
Articolo 95 (spostato)	Articolo 94	Articolo 114
Articolo 94 (spostato)	Articolo 95	Articolo 115
Articolo 96	Articolo 96	Articolo 116
Articolo 97	Articolo 97	Articolo 117
	Articolo 97bis	Articolo 118

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Titolo VII - Politica economica e monetaria	Titolo VII - Politica economica e monetaria	Titolo VIII - Politica economica e monetaria
Articolo 4 (spostato)	Articolo 97ter	Articolo 119
Capo 1 - Politica economica	Capo 1 - Politica economica	Capo 1 - Politica economica
Articolo 98	Articolo 98	Articolo 120
Articolo 99	Articolo 99	Articolo 121
Articolo 100	Articolo 100	Articolo 122
Articolo 101	Articolo 101	Articolo 123
Articolo 102	Articolo 102	Articolo 124
Articolo 103	Articolo 103	Articolo 125
Articolo 104	Articolo 104	Articolo 126
Capo 2 - Politica monetaria	Capo 2 - Politica monetaria	Capo 2 - Politica monetaria
Articolo 105	Articolo 105	Articolo 127
Articolo 106	Articolo 106	Articolo 128
Articolo 107	Articolo 107	Articolo 129
Articolo 108	Articolo 108	Articolo 130
Articolo 109	Articolo 109	Articolo 131
Articolo 110	Articolo 110	Articolo 132
Articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5 (spostati)	*Articolo 188 O*	*Articolo 219*
Articolo 111, paragrafo 4 (spostato)	*Articolo 115 C, paragrafo 1*	*Articolo 138*
	Articolo 111bis	Articolo 133
Capo 3 - Disposizioni istituzionali	Capo 3 - Disposizioni istituzionali	Capo 3 - Disposizioni istituzionali
Articolo 112 (spostato)	*Articolo 245ter*	*Articolo 283*
Articolo 113 (spostato)	*Articolo 245quater*	*Articolo 294*
Articolo 114	Articolo 114	Articolo 134
Articolo 115	Articolo 115	Articolo 135
	Capo 3bis - Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro	Capo 4 - Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro
	Articolo 115 A	Articolo 136
	Articolo 115 B	Articolo 137
Articolo 111, paragrafo 4 (spostato)	Articolo 115 C	Articolo 138

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Capo 4 - Disposizioni transitorie	Capo 4 - Disposizioni transitorie	Capo 5 - Disposizioni transitorie
Articolo 116 (abrogato)		
	Articolo 116bis	Articolo 139
Articolo 117, paragrafi 1, 2, sesto trattino, e da 3 a 9 (abrogati)		
Articolo 117, paragrafo 2, primi cinque trattini (spostati)	*Articolo 118bis, paragrafo 2*	*Articolo 141, paragrafo 2*
Articolo 121, paragrafo 1 (spostato) *Articolo 122, paragrafo 2, seconda frase (spostato)* *Articolo 123, paragrafo 5 (spostato)*	Articolo 117bis, paragrafo 1[1] Articolo 117bis, paragrafo 2[2] Articolo 117bis, paragrafo 3[3]	Articolo 140
Articolo 118 (abrogato)		
Articolo 123, paragrafo 3 (spostato) *Articolo 117, paragrafo 2, primi cinque trattini (spostato)*	Article 118bis, paragrafo 1[4] Article 118bis, paragrafo 2[5]	Articolo 141
Articolo 124, paragrafo 1 (spostato)	Articolo 118ter	Articolo 142
Articolo 119	Articolo 119	Articolo 143
Articolo 120	Articolo 120	Articolo 144
Articolo 121, paragrafo 1 (spostato)	*Articolo 117bis, paragrafo 1*	*Articolo 140, paragrafo 1*
Articolo 121, paragrafi da 2 a 4 (abrogati)		
Articolo 122, paragrafi 1, 2, prima frase, 3, 4, 5 e 6 (abrogati)		
Articolo 122, paragrafo 2, seconda frase (spostato)	*Articolo 117bis, paragrafo 2, primo comma*	*Articolo 140, paragrafo 2, primo comma*
Articolo 123, paragrafi 1, 2 e 4 (abrogati)		
Articolo 123, paragrafo 3 (spostato)	*Articolo 118bis, paragrafo 1*	*Articolo 141, paragrafo 1*
Articolo 123, paragrafo 5 (spostato)	*Articolo 117bis, paragrafo 3*	*Articolo 140, paragrafo 3*

[1] L'articolo 117bis, paragrafo 1, (rinumerato 140) riprende il paragrafo 1 dell'articolo 121.
[2] L'articolo 117bis, paragrafo 2, (rinumerato 140) riprende la seconda frase del paragrafo 2 dell'articolo 122.
[3] L'articolo 117bis, paragrafo 3, (rinumerato 140) riprende il paragrafo 5 dell'articolo 123.
[4] L'articolo 118bis, paragrafo 1, (rinumerato 141) riprende il paragrafo 3 dell'articolo 123.
[5] L'articolo 118bis, paragrafo 2, (rinumerato 141) riprende i primi cinque trattini del paragrafo 2 dell'articolo 117.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 124, paragrafo 1 (spostato)	*Articolo 118ter*	*Articolo 142*
Articolo 124, paragrafo 2 (abrogato)		
Titolo VIII - Occupazione	Titolo VIII - Occupazione	Titolo IX - Occupazione
Articolo 125	Articolo 125	Articolo 145
Articolo 126	Articolo 126	Articolo 146
Articolo 127	Articolo 127	Articolo 147
Articolo 128	Articolo 128	Articolo 148
Articolo 129	Articolo 129	Articolo 149
Articolo 130	Articolo 130	Articolo 150
Titolo IX - Politica commerciale comune (spostato)	*Parte quinta, Titolo II, politica commerciale comune*	*Parte quinta, Titolo II, politica commerciale comune*
Articolo 131 (spostato)	*Articolo 188 B*	*Articolo 206*
Articolo 132 (abrogato)		
Articolo 133 (spostato)	*Articolo 188 C*	*Articolo 207*
Articolo 134 (abrogato)		
Titolo X - Cooperazione doganale (spostato)	*Parte terza, Titolo II, Capo 1bis, Cooperazione doganale*	*Parte terza, Titolo II, Capo 2, Cooperazione doganale*
Articolo 135 (spostato)	*Articolo 27bis*	*Articolo 33*
Titolo XI - Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù	Titolo IX - Politica sociale	Titolo X - Politica sociale
Capo 1 - Disposizioni sociali (abrogato)		
Articolo 136	Articolo 136	Articolo 151
	Articolo 136bis	Articolo 152
Articolo 137	Articolo 137	Articolo 153
Articolo 138	Articolo 138	Articolo 154
Articolo 139	Articolo 139	Articolo 155
Articolo 140	Articolo 140	Articolo 156
Articolo 141	Articolo 141	Articolo 157
Articolo 142	Articolo 142	Articolo 158
Articolo 143	Articolo 143	Articolo 159
Articolo 144	Articolo 144	Articolo 160
Articolo 145	Articolo 145	Articolo 161

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Capo 2 - Il Fondo sociale europeo	Titolo X - Il Fondo sociale europeo	Titolo XI - Il Fondo sociale europeo
Articolo 146	Articolo 146	Articolo 162
Articolo 147	Articolo 147	Articolo 163
Articolo 148	Articolo 148	Articolo 164
Capo 3 - Istruzione, formazione professionale e gioventù	Titolo XI - Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport	Titolo XII - Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport
Articolo 149	Articolo 149	Articolo 165
Articolo 150	Articolo 150	Articolo 166
Titolo XII - Cultura	Titolo XII - Cultura	Titolo XIII - Cultura
Articolo 151	Articolo 151	Articolo 167
Titolo XIII - Sanità pubblica	Titolo XIII - Sanità pubblica	Titolo XIV - Sanità pubblica
Articolo 152	Articolo 152	Articolo 168
Titolo XIV - Protezione dei consumatori	Titolo XIV - Protezione dei consumatori	Titolo XV - Protezione dei consumatori
Articolo 153, paragrafi 1, 3, 4 e 5	Articolo 153	Articolo 169
Articolo 153, paragrafo 2 (spostato)	*Articolo 6bis*	*Articolo 12*
Titolo XV - Reti transeuropee	Titolo XV - Reti transeuropee	Titolo XVI - Reti transeuropee
Articolo 154	Articolo 154	Articolo 170
Articolo 155	Articolo 155	Articolo 171
Articolo 156	Articolo 156	Articolo 172
Titolo XVI - Industria	Titolo XVI - Industria	Titolo XVII - Industria
Articolo 157	Articolo 157	Articolo 173
Titolo XVII - Coesione economica e sociale	Titolo XVII - Coesione economica, sociale e territoriale	Titolo XVIII - Coesione economica, sociale e territoriale
Articolo 158	Articolo 158	Articolo 174
Articolo 159	Articolo 159	Articolo 175
Articolo 160	Articolo 160	Articolo 176
Articolo 161	Articolo 161	Articolo 177
Articolo 162	Articolo 162	Articolo 178

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Titolo XVIII - Ricerca e sviluppo tecnologico	Titolo XVIII - Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio	Titolo XIX - Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio
Articolo 163	Articolo 163	Articolo 179
Articolo 164	Articolo 164	Articolo 180
Articolo 165	Articolo 165	Articolo 181
Articolo 166	Articolo 166	Articolo 182
Articolo 167	Articolo 167	Articolo 183
Articolo 168	Articolo 168	Articolo 184
Articolo 169	Articolo 169	Articolo 185
Articolo 170	Articolo 170	Articolo 186
Articolo 171	Articolo 171	Articolo 187
Articolo 172	Articolo 172	Articolo 188
	Articolo 172bis	Articolo 189
Articolo 173	Articolo 173	Articolo 190
Titolo XIX - Ambiente	Titolo XIX - Ambiente	Titolo XX - Ambiente
Articolo 174	Articolo 174	Articolo 191
Articolo 175	Articolo 175	Articolo 192
Articolo 176	Articolo 176	Articolo 193
	Titolo XX - Energia	Titolo XXI - Energia
	Articolo 176 A	Articolo 194
	Titolo XXI - Turismo	Titolo XXII - Turismo
	Articolo 176 B	Articolo 195
	Titolo XXII - Protezione civile	Titolo XXIII - Protezione civile
	Articolo 176 C	Articolo 196
	Titolo XXIII - Cooperazione amministrativa	Titolo XXIV - Cooperazione amministrativa
	Articolo 176 D	Articolo 197
Titolo XX - Cooperazione allo sviluppo (spostato)	*Parte quinta, Titolo III, Capo 1, Cooperazione allo sviluppo*	*Parte quinta, Titolo III, Capo 1, Cooperazione allo sviluppo*
Articolo 177 (spostato)	*Articolo 188 D*	*Articolo 208*
Articolo 178 (abrogato) [1]		
Articolo 179 (spostato)	*Articolo 188 E*	*Articolo 209*
Articolo 180 (spostato)	*Articolo 188 F*	*Articolo 210*
Articolo 181 (spostato)	*Articolo 188 G*	*Articolo 211*

[1] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 188 D, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del TFUE.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Titolo XXI - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi (spostato)	*Parte quinta, Titolo III, Capo 2, Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi*	*Parte quinta, Titolo III, Capo 2, Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi*
Articolo 181 A (spostato)	*Articolo 188 H*	*Articolo 212*
PARTE QUARTA - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTRE MARE	PARTE QUARTA - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTRE MARE	PARTE QUARTA - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTRE MARE
Articolo 182	Articolo 182	Articolo 198
Articolo 183	Articolo 183	Articolo 199
Articolo 184	Articolo 184	Articolo 200
Articolo 185	Articolo 185	Articolo 201
Articolo 186	Articolo 186	Articolo 202
Articolo 187	Articolo 187	Articolo 203
Articolo 188	Articolo 188	Articolo 204
	PARTE QUINTA- AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE	PARTE QUINTA- AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
	Titolo I - Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione	Titolo I - Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione
	Articolo 188 A	Articolo 205
Parte terza, Titolo IX, politica commerciale comune (spostato)	Titolo II - Politica commerciale comune	Titolo II - Politica commerciale comune
Articolo 131 (spostato)	Articolo 188 B	Articolo 206
Articolo 133 (spostato)	Articolo 188 C	Articolo 207
	Titolo III - Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario	Titolo III - Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario
Parte terza, Titolo XX, Cooperazione allo sviluppo (spostato)	Capo 1 - Cooperazione allo sviluppo	Capo 1 - Cooperazione allo sviluppo
Articolo 177 (spostato)	Articolo 188 D[1]	Articolo 208
Articolo 179 (spostato)	Articolo 188 E	Articolo 209
Articolo 180 (spostato)	Articolo 188 F	Articolo 210
Articolo 181 (spostato)	Articolo 188 G	Articolo 211

[1] Il paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, sostituisce nella sostanza l'articolo 178 del trattato CE.

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Parte terza. Titolo XXI. Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi (spostato)	Capo 2 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi	Capo 2 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi
Articolo 181 A (spostato)	Articolo 188 H	Articolo 212
	Articolo 188 I	Articolo 213
	Capo 3 - Aiuto umanitario	Capo 3 - Aiuto umanitario
	Articolo 188 J	Articolo 214
	Titolo IV - Misure restrittive	Titolo IV - Misure restrittive
Articolo 301 (spostato)	Articolo 188 K	Articolo 215
	Titolo V - Accordi internazionali	Titolo V - Accordi internazionali
	Articolo 188 L	Articolo 216
Articolo 310 (spostato)	Articolo 188 M	Articolo 217
Articolo 300 (sostituito)	Articolo 188 N	Articolo 218
Articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5 (spostati)	Articolo 188 O	Articolo 219
	Titolo VI - Relazioni dell'Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell'Unione	Titolo VI - Relazioni dell'Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell'Unione
Articoli da 302 a 304 (sostituiti)	Articolo 188 P	Articolo 220
	Articolo 188 Q	Articolo 221
	Titolo VII - Clausola di solidarietà	Titolo VII - Clausola di solidarietà
	Articolo 188 R	Articolo 222
PARTE QUINTA - LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ	PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE	PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
Titolo I - Disposizioni istituzionali	Titolo I - Disposizioni istituzionali	Titolo I - Disposizioni istituzionali
Capo 1 - Le istituzioni	Capo 1 - Le istituzioni	Capo 1 - Le istituzioni
Sezione 1 - Il Parlamento europeo	Sezione 1 - Il Parlamento europeo	Sezione 1 - Il Parlamento europeo
Articolo 189 (abrogato)[1]		
Articolo 190, paragrafi da 1 a 3 (abrogati)[2]		
Articolo 190, paragrafi 4 e 5	Articolo 190	Articolo 223

[1] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 A, paragrafi 1 e 2, del trattato UE (rinumerato 14).
[2] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 A, paragrafi da 1 a 3, del trattato UE (rinumerato 14).

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 191, primo comma (abrogato)[1]		
Articolo 191, secondo comma	Articolo 191	Articolo 224
Articolo 192, primo comma (abrogato)[2]		
Articolo 192, secondo comma	Articolo 192	Articolo 225
Articolo 193	Articolo 193	Articolo 226
Articolo 194	Articolo 194	Articolo 227
Articolo 195	Articolo 195	Articolo 228
Articolo 196	Articolo 196	Articolo 229
Articolo 197, primo comma (abrogato)[3]		
Articolo 197, secondo, terzo e quarto comma	Articolo 197	Articolo 230
Articolo 198	Articolo 198	Articolo 231
Articolo 199	Articolo 199	Articolo 232
Articolo 200	Articolo 200	Articolo 233
Articolo 201	Articolo 201	Articolo 234
	Sezione 1bis - Il Consiglio europeo	Sezione 2 - Il Consiglio europeo
	Articolo 201bis	Articolo 235
	Articolo 201ter	Articolo 236
Sezione 2 - Il Consiglio	Sezione 2 - Il Consiglio	Sezione 3 - Il Consiglio
Articolo 202 (abrogato)[4]		
Articolo 203 (abrogato)[5]		
Articolo 204	Articolo 204	Articolo 237
Articolo 205, paragrafi 2 e 4 (abrogati)[6]		
Articolo 205, paragrafi 1 e 3	Articolo 205	Articolo 238
Articolo 206	Articolo 206	Articolo 239
Articolo 207	Articolo 207	Articolo 240
Articolo 208	Articolo 208	Articolo 241
Articolo 209	Articolo 209	Articolo 242
Articolo 210	Articolo 210	Articolo 243

[1] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 8 A, paragrafo 4, del trattato UE (rinumerato 11).
[2] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 A, paragrafo 1, del trattato UE (rinumerato 14).
[3] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 A, paragrafo 4, del trattato UE (rinumerato 14).
[4] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 C, paragrafo 1, del trattato UE (rinumerato 16) e dagli articoli 249 B e 249 C del TFUE (rinumerati 290 e 291).
[5] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 C, paragrafi 2 e 9, del trattato UE (rinumerato 16).
[6] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 C, paragrafi 4 e 5, del trattato UE (rinumerato 16).

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione 3 - La Commissione	Sezione 3 - La Commissione	Sezione 4 - La Commissione
Articolo 211 (abrogato)[1]		
	Articolo 211bis	Articolo 244
Articolo 212 (spostato)	*Articolo 218, paragrafo 2*	*Articolo 249, paragrafo 2*
Articolo 213	Articolo 213	Articolo 245
Articolo 214 (abrogato)[2]		
Articolo 215	Articolo 215	Articolo 246
Articolo 216	Articolo 216	Articolo 247
Articolo 217, paragrafi 1, 3 e 4 (abrogati)[3]		
Articolo 217, paragrafo 2	Articolo 217	Articolo 248
Articolo 218, paragrafo 1 (abrogato)[4]		
Articolo 218, paragrafo 2	Articolo 218	Articolo 249
Articolo 219	Articolo 219	Articolo 250
Sezione 4 - La Corte di giustizia	Sezione 4 - La Corte di giustizia dell'Unione europea	Sezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea
Articolo 220 (abrogato)[5]		
Articolo 221, primo comma (abrogato)[6]		
Articolo 221, secondo e terzo comma	Articolo 221	Articolo 251
Articolo 222	Articolo 222	Articolo 252
Articolo 223	Articolo 223	Articolo 253
Articolo 224[7]	Articolo 224	Articolo 254
	Articolo 224bis	Articolo 255
Articolo 225	Articolo 225	Articolo 256
Articolo 225 A	Articolo 225 A	Articolo 257
Articolo 226	Articolo 226	Articolo 258

1 Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 D, paragrafo 1, del trattato UE (rinumerato 17).
2 Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 D, paragrafi 3 e 7 del trattato UE (rinumerato 17).
3 Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 D, paragrafo 6, del trattato UE (rinumerato 17).
4 Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 252bis del TFUE (rinumerato 295).
5 Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 F del trattato UE (rinumerato 19).
6 Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 9 F, paragrafo 2, primo comma, del trattato UE (rinumerato 19).
7 La prima frase del primo comma è sostituita, nella sostanza, dall'articolo 9 F, paragrafo 2, secondo comma, del trattato UE (rinumerato 19).

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 227	Articolo 227	Articolo 259
Articolo 228	Articolo 228	Articolo 260
Articolo 229	Articolo 229	Articolo 261
Articolo 229 A	Articolo 229 A	Articolo 262
Articolo 230	Articolo 230	Articolo 263
Articolo 231	Articolo 231	Articolo 264
Articolo 232	Articolo 232	Articolo 265
Articolo 233	Articolo 233	Articolo 266
Articolo 234	Articolo 234	Articolo 267
Articolo 235	Articolo 235	Articolo 268
	Articolo 235bis	Articolo 269
Articolo 236	Articolo 236	Articolo 270
Articolo 237	Articolo 237	Articolo 271
Articolo 238	Articolo 238	Articolo 272
Articolo 239	Articolo 239	Articolo 273
Articolo 240	Articolo 240	Articolo 274
	Articolo 240bis	Articolo 275
	Articolo 240ter	Articolo 276
Articolo 241	Articolo 241	Articolo 277
Articolo 242	Articolo 242	Articolo 278
Articolo 243	Articolo 243	Articolo 279
Articolo 244	Articolo 244	Articolo 280
Articolo 245	Articolo 245	Articolo 281
	Sezione 4bis - La Banca centrale europea	Sezione 6 - La Banca centrale europea
	Articolo 245bis	Articolo 282
Articolo 112 (spostato)	Articolo 245ter	Articolo 283
Articolo 113 (spostato)	Articolo 245quater	Articolo 284
Sezione 5 - La Corte dei conti	Sezione 5 - La Corte dei conti	Sezione 7 - La Corte dei conti
Articolo 246	Articolo 246	Articolo 285
Articolo 247	Articolo 247	Articolo 286
Articolo 248	Articolo 248	Articolo 287

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Capo 2 - Disposizioni comuni a più istituzioni	Capo 2 - Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni	Capo 2 - Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni
	Sezione 1 - Atti giuridici dell'Unione	Sezione 1 - Atti giuridici dell'Unione
Articolo 249	Articolo 249	Articolo 288
	Articolo 249 A	Articolo 289
	Articolo 249 B[1]	Articolo 290
	Articolo 249 C[1]	Articolo 291
	Articolo 249 D	Articolo 292
	Sezione 2 - Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni	Sezione 2 - Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni
Articolo 250	Articolo 250	Articolo 293
Articolo 251	Articolo 251	Articolo 294
Articolo 252 (abrogato)		
	Articolo 252bis	Articolo 295
Articolo 253	Articolo 253	Articolo 296
Articolo 254	Articolo 254	Articolo 297
	Articolo 254bis	Articolo 298
Articolo 255 (spostato)	*Articolo 16 A*	*Articolo 15*
Articolo 256	Articolo 256	Articolo 299
	Capo 3- Gli organi consultivi dell'Unione	Capo 3 - Gli organi consultivi dell'Unione
	Articolo 256bis	Articolo 300
Capo 3 - Il Comitato economico e sociale	Sezione 1 - Il Comitato economico e sociale	Sezione 1 - Il Comitato economico e sociale
Articolo 257 (abrogato)[2]		
Articolo 258, primo, secondo e quarto comma	Articolo 258	Articolo 301
Articolo 258, terzo comma (abrogato)[3]		

[1] Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 202, terzo trattino, del trattato CE.

[2] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 256bis, paragrafo 2, del TFUE (rinumerato 300).

[3] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 256bis, paragrafo 4, del TFUE (rinumerato 300).

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 259	Articolo 259	Articolo 302
Articolo 260	Articolo 260	Articolo 303
Articolo 261 (abrogato)		
Articolo 262	Articolo 262	Articolo 304
Capo 4 - Il Comitato delle regioni	Sezione 2 - Il Comitato delle regioni	Sezione 2 - Il Comitato delle regioni
Articolo 263, primo e quinto comma (abrogato)[1]		
Articolo 263, dal secondo al quarto comma	Articolo 263	Articolo 305
Articolo 264	Articolo 264	Articolo 306
Articolo 265	Articolo 265	Articolo 307
Capo 5 - Banca europea per gli investimenti	Capo 4 - Banca europea per gli investimenti	Capo 4 - Banca europea per gli investimenti
Articolo 266	Articolo 266	Articolo 308
Articolo 267	Articolo 267	Articolo 309
Titolo II - Disposizioni finanziarie	Titolo II - Disposizioni finanziarie	Titolo II - Disposizioni finanziarie
Articolo 268	Articolo 268	Articolo 310
	Capo 1 - Risorse proprie dell'Unione	Capo 1 - Risorse proprie dell'Unione
Articolo 269	Articolo 269	Articolo 311
Articolo 270 (abrogato)[2]		
	Capo 2 - Quadro finanziario pluriennale	Capo 2 - Quadro finanziario pluriennale
	Articolo 270bis	Articolo 312
	Capo 3 - Bilancio annuale dell'Unione	Capo 3 - Bilancio annuale dell'Unione
Articolo 272, paragrafo 1 (spostato)	Articolo 270ter	Articolo 313
Articolo 271 (spostato)	*Articolo 273bis*	*Articolo 316*
Articolo 272, paragrafo 1 (spostato)	*Articolo 270ter*	*Articolo 313*
Articolo 272, paragrafi da 2 a 10	Articolo 272	Articolo 314
Articolo 273	Articolo 273	Articolo 315
Articolo 271 (spostato)	Articolo 273bis	Articolo 316

[1] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 256bis, paragrafi 3 e 4, del TFUE (rinumerato 300).
[2] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 268, paragrafo 4, del TFUE (rinumerato 310).

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
	Capo 4 - Esecuzione del bilancio e scarico	Capo 4 - Esecuzione del bilancio e scarico
Articolo 274	Articolo 274	Articolo 317
Articolo 275	Articolo 275	Articolo 318
Articolo 276	Articolo 276	Articolo 319
	Capo 5 - Disposizioni comuni	Capo 5 - Disposizioni comuni
Articolo 277	Articolo 277	Articolo 320
Articolo 278	Articolo 278	Articolo 321
Articolo 279	Articolo 279	Articolo 322
	Articolo 279bis	Articolo 323
	Articolo 279ter	Articolo 324
	Capo 6 - Lotta contro la frode	Capo 6 - Lotta contro la frode
Articolo 280	Articolo 280	Articolo 325
	Titolo III - Cooperazioni rafforzate	Titolo III - Cooperazioni rafforzate
Articoli 11 e 11 A (sostituito)	Articolo 280 A[1]	Articolo 326
Articoli 11 e 11 A (sostituito)	Articolo 280 B[1]	Articolo 327
Articoli 11 e 11 A (sostituito)	Articolo 280 C[1]	Articolo 328
Articoli 11 e 11 A (sostituito)	Articolo 280 D[1]	Articolo 329
Articoli 11 e 11 A (sostituito)	Articolo 280 E[1]	Articolo 330
Articoli 11 e 11 A (sostituito)	Articolo 280 F[1]	Articolo 331
Articoli 11 e 11 A (sostituito)	Articolo 280 G[1]	Articolo 332
Articoli 11 e 11 A (sostituito)	Articolo 280 H[1]	Articolo 333
Articoli 11 e 11 A (sostituito)	Articolo 280 I[1]	Articolo 334
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 281 (abrogato)[2]		
Articolo 282	Articolo 282	Articolo 335
Articolo 283	Articolo 283	Articolo 336
Articolo 284	Articolo 284	Articolo 337
Articolo 285	Articolo 285	Articolo 338
Articolo 286 (sostituito)	*Articolo 16 B*	*Articolo 16*
Articolo 287	Articolo 287	Articolo 339
Articolo 288	Articolo 288	Articolo 340
Articolo 289	Articolo 289	Articolo 341
Articolo 290	Articolo 290	Articolo 342

[1] Sostituisce anche gli articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 dell'attuale trattato UE.

[2] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 46 A del trattato UE (rinumerato 47).

Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea	Numerazione nel trattato di Lisbona	Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 291	Articolo 291	Articolo 343
Articolo 292	Articolo 292	Articolo 344
Articolo 293 (abrogato)		
Articolo 294 (spostato)	*Articolo 48bis*	*Articolo 55*
Articolo 295	Articolo 295	Articolo 345
Articolo 296	Articolo 296	Articolo 346
Articolo 297	Articolo 297	Articolo 347
Articolo 298	Articolo 298	Articolo 348
Articolo 299, paragrafo 1 (abrogato)[1]		
Articolo 299, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma	Articolo 299	Articolo 349
Articolo 299, paragrafo 2, primo comma, e paragrafi da 3 a 6 (spostato)	*Articolo 311bis*	*Articolo 355*
Articolo 300 (sostituito)	*Articolo 188 N*	*Articolo 218*
Articolo 301 (sostituito)	*Articolo 188 K*	*Articolo 215*
Articolo 302 (sostituito)	*Articolo 188 P*	*Articolo 220*
Articolo 303 (sostituito)	*Articolo 188 P*	*Articolo 220*
Articolo 304 (sostituito)	*Articolo 188 P*	*Articolo 220*
Articolo 305 (abrogato)		
Articolo 306	Articolo 306	Articolo 350
Articolo 307	Articolo 307	Articolo 351
Articolo 308	Articolo 308	Articolo 352
	Articolo 308bis	Articolo 353
Articolo 309	Articolo 309	Articolo 354
Articolo 310 (spostato)	*Articolo 188 M*	*Articolo 217*
Articolo 311 (abrogato)[2]		
Articolo 299, paragrafo 2, primo comma, e paragrafi da 3a 6 (spostato)	Articolo 311bis	Articolo 355
Articolo 312	Articolo 312	Articolo 356
Disposizioni finali		
Articolo 313	Articolo 313	Articolo 357
	Articolo 313bis	Articolo 358
Articolo 314 (abrogato)[3]		

---

[1] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 49 C del trattato UE (rinumerato 52).
[2] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 49 B del trattato UE (rinumerato 51).
[3] Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 53 del trattato UE (rinumerato 55).

60 La politica agricola dell'Unione europea: nuovi sviluppi (audizione del Commissario europeo per l'agricoltura) - *17 luglio 2007*

61 Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea - *Documenti comunitari - 26 luglio 2007*

62 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari interni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, dei Paesi candidati all'adesione e del Parlamento europeo: Lisbona, 9 e 10 settembre 2007 - *1° agosto 2007*

63 Contenzioso e precontenzioso dell'Italia con l'Unione europea - Situazione al 30 giugno 2007 *1° agosto- 2007*

64 Atto comunitario n. 22 - Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti COM (07) 372 def. - *17 settembre 2007*

65 Atto comunitario n. 24 - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione sull'attuazione del programma dell'Aia per il 2006 (COM (07) 373 def.) - *24 settembre 2007*

66 Riunione interparlamentare sui cambiamenti climatici (Parlamento europeo, 1° - 2 ottobre 2007) - *27 settembre 2007*

67 Il Parlamento europeo nel progetto di Trattato - Il Parlamento europeo nel progetto di Trattato - *4 ottobre 2007*

68 Documento di consultazione per la riforma del bilancio comunitario (SEC (2007) 1188 def.) - *4 ottobre 2007*

69 Atti preparatori della legislazione dell'Unione europea - *settembre 2007*

70 Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea (5 ottobre 2007) - *11 ottobre 2007*

71 Il Parlamento europeo nel progetto di Trattato - *17 ottobre 2007*

72 Atti comunitari nn. 25, 26, 27 e 28 - Energia elettrica e gas: terzo pacchetto legislativo dell'Unione europea - *22 ottobre 2007*

73 Atto comunitario n. 31 - Libro bianco sullo sport - *22 novembre 2007*

74 Atto comunitario n. 30 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM (07) 249 def.) - *28 novembre 2007*

75 Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea - Testo a fronte con le disposizioni dei Trattati vigenti - *4 dicembre 2007*

76 Atto comunitario n. 33 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento n. 2004/2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo - *3 dicembre 2007*

77 Atto comunitario n. 32: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (COM (07) 549 def. - *7 dicembre 2007*

78 Atto comunitario n. 34: Proposta di decisione-quadro del Consiglio che modifica la decisione-quadro 2002/745/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (COM (2007) 650 def.) - *11 dicembre 2007*

79 Atti preparatori della legislazione dell'Unione europea - *novembre 2007*

80 La Turchia e l'Unione europea - recenti sviluppi - *11 dicembre 2007*

81 Il Trattato di Lisbona - *13 dicembre 2007*

82 Consiglio europeo Bruxelles, 14 dicembre 2007 - Conclusioni della Presidenza - *Documenti comunitari - 17 dicembre 2007*

83 Il Trattato di Lisbona. Nota introduttiva e testo a fronte con le disposizioni dei Trattati vigenti - *dicembre 2007*

84 L'emergenza rifiuti in Campania: profili comunitari - *17 gennaio 2008*

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sul sito internet del Senato:
http://www.senato.intranet/lavori/21417/21680/genpaginalistasm_web_.htm